

| | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| REPUBBLICA ITALIANA | | |
| IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | | |
| Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Prima - | | |
| composto dai signori Magistrati: | | |
| dott. Vincenzo Magrone | Presidente | |
| dott. Francesco Infantini | Giudice | |
| dott. Donato Danza | Giudice - relatore | |
| ha emesso la seguente: | | |
| Sentenza | | |
| nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 522 | | |
| del ruolo generale | 1986 | in data 19.2.86, e |
| spedita alla pubblica udienza del 27.11.90. | | |
| Tra | | |
| S.p.A. RAS - ASSICURATRICE ITALIANA, corrente in Milano, in | | |
| persona del legale rappresentante pro-tempore; | | Oggetto: |
| elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lioia, | | |
| ===== | | "Pagamento". |
| dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto di | | <i>avuto scosto</i> |
| citazione.===== attrice ===== | | |
| Contro | | |
| CHIODI Michele, | | |
| elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Rosario Follieri, | | <i>Q</i> <i>W</i> <i>A</i> |
| ===== | | |
| dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine della com- | | |
| parsa di costituzione e risposta.===== convenuto == | | |

L'avv. A. Lioia, per l'attrice, conclude riportandosi a tutte le precedenti richieste ed alle conclusioni dell'atto di citazione che qui si abbiano per integralmente trascritte.==

L'avv. R. Follieri, per il convenuto, conclude riportandosi a tutte le difese, deduzioni ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, nella memoria conclusiva e nel corso del giudizio che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

===== Svolgimento del processo =====

Con citazione notificata in data 12.2.1986 la S.p.A. RAS L'Assicuratrice Italiana, premettendo che il 13.12.1979 avvenne in Foggia un incidente stradale nel quale rimasero coinvolti la FIAT 500 tg. BE/170830 di proprietà di Michele Chiodi e la motocicletta GILERA 48/cc. guidata da Renato Ferrucci; che l'incidente si verificò per colpa esclusiva del Chiodi, il quale omise di dare la dovuta precedenza alla motocicletta proveniente dalla sua destra; che a causa della collisione il conducente di quest'ultima rimase seriamente infortunato, per cui si rese necessario il suo ricovero in ospedale; che, essendo l'auto del Chiodi sprovvista di copertura assicurativa per la r.c., essa Società, in quanto gestiva nella zona il Fondo di garanzia per le vittime della strada tenuto al risarcimento dei danneggiati.

come per legge, aveva sborsato £.5.000.000 al Perrucci e £.2.280.000 alla Regione Puglia per i ricoveri ospedalieri fruiti da costui, somme delle quali aveva diritto al rimborso, da parte del danneggiante, responsabile del sinistro. ^{Pertanto,} Conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Michele Chiodi per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di £.7.230.000, oltre svalutazione ed interessi, nonché spese e competenze del giudizio.

Costituitosi, il convenuto in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione. =====

In via subordinata di merito, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del Perrucci, il quale era sbucato improvvisamente a forte velocità ed a fari spenti attingendo l'auto nel momento in cui si immetteva su via Zara, previa relogare segnalazione della svolta. Contestava, comunque, la congruità delle somme erogate dalla RAS in riferimento ai danni effettivamente patiti dal Perrucci. =====

A sostegno della domanda la Soc. istante produceva copia del rapporto della Polizia stradale ed altri documenti. =====

La causa era rimessa al Collegio che all'udienza del 27.9.1988 si riservava di decidere sulle con-

clusioni come in epigrafe precisate dai procurato-
ri delle parti. =====

===== MOTIVI DELLA DECISIONE =====

L'eccezione di prescrizione appare fondata. ===

1. Sembra indubbio che l'azione esercitata dalla
RAS sia la stessa che il danneggiato, ove non fosse
stato risarcito a norma e nei limiti previsti dal
l'art. 19 della legge n. 990, avrebbe potuto esercita-
re nei confronti del danneggiante-responsabile del
l'incidente, assoggettata alla prescrizione ^{bienca} ~~decennale~~
le ex art. 2947 C.C., che nella specie, ai sensi del
l'ultimo comma, è iniziata a decorrere dal 9.4.1980,
data in cui, come emerge dalla documentazione prodot-
ta dalla stessa istante, è divenuta irrevocabile la
sentenza di proscioglimento del Chiodi dal reato di
lesioni colpose, emessa dal Pretore di Foggia il 31
marzo precedente, per mancanza di querela. Pertanto,
non risultando alcun atto interruttivo, l'azione era
già prescritta quando è stata notificata la doman-
da (12.2.1986). =====

2. Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi
della RAS secondo cui l'azione di regresso avrebbe
natura autonoma rispetto all'azione assoggettata
alla prescrizione ex art. 2947 C.C., e quindi si pre-
scriverebbe nel termine ordinario di dieci anni.

(art.2946 C.C.). =====

Invero l'assoggettamento ad unica disciplina
delle due azioni (quella risarcitoria e quella di
regresso) è giustificato dalla surrogazione legale
dell'assicuratore, che ha risarcito il danno, nei di-
ritti del creditore-danneggiato, cui compete l'azio-
ne di risarcimento. Tale surrogazione, implicante
il subentro nella medesima posizione soggettiva di
quest'ultimo con ogni conseguenza, anche in ordine
alle eccezioni opponibili nei suoi confronti, deriva
dall'espressa previsione (dell'art.29) della legge n.
990/1969, pur potendo trovare fondamento nello stes-
so istituto della surrogazione legale previsto in
via generale dall'art.1203 C.C., e segnatamente nel
n.3 di detta norma. =====

E' vero che l'art.29 riconosce l'azione di re-
gresso nel comma 1, per quanto riflette il diritto
dell'Impresa designata, ad agire nei confronti del
responsabile del sinistro per il recupero dell'in-
dennizzo pagato e delle relative spese; mentre, nel
comma 2, parla esplicitamente di surrogazione della
stessa Impresa, per l'importo pagato, nei diritti sia
dell'assicurato che del danneggiato verso l'Impresa
posta in liquidazione coatta. =====

Questa distinzione, tuttavia, non può autorizza_

re l'interprete a ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere ed attribuire natura autonoma all'azione di regresso con l'assoggettamento del diritto relativo ad un regime di prescrizione diverso da quello applicabile all'azione di risarcimento esperibile dal danneggiato, regime che, in difetto di una diversa previsione normativa, dovrebbe necessariamente coincidere con quello della prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 C.C. come ritiene la RAS. =====

La tesi poggia esclusivamente su una differenza terminologica dettata dalla necessità di enucleare solo nel 1° comma l'azione di regresso verso il responsabile; mentre, nel secondo caso, il presupposto della surrogazione è la mancata individuazione del responsabile. Conseguente che, anche in riferimento all'azione di regresso prevista dal detto comma I, è implicita la surrogazione dell'Impresa designata nei diritti del danneggiato, ove si abbia riguardo al momento genetico del diritto di regresso verso il debitore-danneggiante. =====

Argomenti decisivi a favore della tesi condivisa dal Tribunale, si traggono anche dalla disciplina delle obbligazioni solidali: peraltro, costituisce ormai "ius receptum" nella soggetta materia che il

debito indennitario "ex lege" dell'assicuratore, e
del Fondo di garanzia, rappresentato dall'Impresa de
signata, ovvero cessionaria del portafoglio dell'as
sicurazione posta in liquidazione coatta, ed il debi
to per responsabilità aquiliana del danneggiante so
no legati, nei limiti dei massimali assicurativi, da
vincolo di solidarietà passiva (cfr., per tutte, Cass.
23.2.1979 n.1213; Cass.27.11.1982 n.6428). Orbene
C., per la disciplina generale dettata dall'art.1203,
C.C., la surrogazione in favore del coobbligato soli
dale, il quale abbia adempiuto la obbligazione, impor
ta il subingresso del medesimo nella posizione giu
ridica del creditore, con tutti i diritti e le azio
ni attinenti al rapporto obbligatorio, ma anche con
tutte le limitazioni, decadenze, prescrizioni e simili
inerenti al diritto che forma oggetto della surroga
zione (cfr. Cass.22.5.1969 n.1769; Cass.21.6.1971, n.
1952; Cass.30.3.1981 n.1818; Cass.18.3.1982 n.1762).
La Corte Suprema, nella sent.n.1762 del 1982, non ha
mancato di puntualizzare che, ove sia venuto meno il
diritto di azione del creditore nei confronti di u
no dei condebitori solidali, a seguito di sentenza
dichiarativa della prescrizione, quest'ultimo, citato
in via di regresso, ha diritto di eccepire la stessa
prescrizione al condebitore attore che abbia effet

tuato il pagamento. =====

Del resto, argomenti ulteriori, a sostegno della applicabilità della prescrizione prevista per l'azione di risarcimento, si traggono dall'art. 26 della stessa legge n. 990/59, il quale stabilisce che sono soggette allo stesso termine di prescrizione della azione verso il responsabile le azioni dirette nei confronti dell'assicuratore e dell'Impresa designata nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b). Proprio perchè dette azioni sorgono autonomamente dalla legge, il legislatore ha avvertito l'esigenza di estendere ad esse la disciplina della prescrizione breve prevista dall'art. 2947 C.C. per quella contro il responsabile dell'evento dannoso, nella evidente considerazione che si verte pur sempre in tema di danno nascente dallo stesso fatto illecito, per il cui risarcimento, oltre al detto responsabile, sono tenuti in solido l'assicurazione o l'Impresa designata, i cui rispettivi obblighi, pertanto, non possono essere assoggettati ad un differente termine di prescrizione. Viceversa, l'azione di regresso verso il danneggiante non si diversifica da quella accordata al danneggiato, trovando fondamento nello stesso diritto di costui a conseguire il risarcimento, e ciò proprio in virtù di surro-

gazione legale nella sua posizione giuridica; onde non si è avvertita, in tal caso, l'esigenza di ribadire legislativamente l'assoggettamento dell'azione di regresso all'identico termine di prescrizione ex art.2947 C.C. prevista per l'azione diretta del danneggiato verso il responsabile, stante l'identità obbiettiva di entrambe le azioni. =====

E' appena il caso di aggiungere, peraltro, che il principio giurisprudenziale richiamato dalla difesa del convenuto non si attaglia alla fattispecie, in quanto la massima (cfr. Cass. 24.8.1984 n.4678) concerne la ben differente ipotesi che l'assicuratore agisca in rivalsa nei confronti del proprio assicurato, per il che vale la prescrizione breve di un anno prevista dall'art.2952 C.C. capoverso, in tema di diritti relativi al contratto di assicurazione. ==

Ricorrono giusti motivi, attesa l'obbiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali. =====

===== P. Q. M. =====

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.p.A. RAS L'Assicuratrice Italiana, nei confronti di Michele Chiodi con atto notificato in data 12.2.1986, così provvede nel contraddittorio

delle parti: =====

1) rigetta la domanda per intervenuta prescrizione della azione; =====

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.

Così deciso addì 4.12.1990, nella Camera di Consiglio della

Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati

signori Magistrati componenti il Collegio giudicante:

Vincenzo Magrone
Antonio De Santis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Bari, Dott. GIUSEPPE ATTIMONELLI

N. 1744/89 CRON.

ha pronunciato la seguente

N. REP.

S E N T E N Z A

nella causa civile in I grado, iscritta sotto il N.ro 1529

del Ruolo Affari Contenziosi dell'anno 1989

T R A

FONO VI.PI PUGLIA S.P.A in persona di Montrone Luca

domiciliato in Bari e per elezione presso e nello studio dell'Avv.

Dott. Proc. Tiziana Gigantesco che lo rappresenta

in giudizio con mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.

C O N T R O

TOMANELLI PADLO rappresentato e difeso dall'avv. Domenico

Conserva come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

OGGETTO: Opposizione a D.I.

*Revoco - colobore 179210 le
(suddiviso per mole e
opp. ne specificare)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21.4.1989 il sig. Paolo Tomanelli, titolare del Ristorante Cotton Club, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bari in data 22.2-1.4.1989

ad istanza della spa PONOVI.PI. Puglia con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di L.1.837.260, oltre interessi ed accessori; per pubblicità trasmessa su Teledue e Radionorba. Assumeva l'opponente che la pubblicità televisiva in oggetto non era in effetti mai stata messa in onda e che il contratto pubblicitario richiamato dalla controparte doveva intendersi una semplice proposta non accettata in tempo utile. Chiedeva pertanto che il decreto ingiuntivo venisse revocato, ovvero, in subordine, che venisse ridotta la penale stabilita nel detto contratto, in misura pari a quella del compenso pattuito. Il tutto con vittoria di spese processuali.

Si costituiva in giudizio la società opposta deducendo che la ingiunzione era stata erroneamente richiesta per la causale indicata, ma era comunque legittima in virtù dell'art. 8 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dal Tomanelli, per il quale il compenso doveva essere comunque corrisposto nel caso che la trasmissione convenuta non potesse effettuarsi per non aver inviato il committente - come appunto era avvenuto - il materiale pubblicitario entro dieci giorni dalla data convenuta per l'inizio della messa in onda. Pertanto, nel non opporsi alla revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva che l'opponente venisse condannato al pagamento della medesima somma per la detta causale, con compensazione delle spese relative alla prima fase processuale.

In sede di precisazione delle conclusioni venivano confermate

dalle parti le rispettive richieste difensive. Inoltre la difesa dell'opponente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di controparte, in quanto nuova e preclusa nella fase di opposizione.

In esito la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo, di cui in oggetto, deve essere senz'altro revocato in quanto emesso su di un presupposto del tutto sbagliato, e cioè ^è avvenuta trasmissione della pubblicità televisiva commissionata dall'opponente ma, in realtà, e come riconosciuto in sede processuale dalla stessa società FONO VI.PI, mai messa in onda. Ciò premesso, va esaminata la domanda che non è affetto nuove (e in ciò appare infondata l'eccezione preliminare dell'opponente) in quanto fondata sullo stesso titolo contrattuale di condanna del convenuto al pagamento della medesima somma a titolo di penale e in virtù del contenuto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto. Tale clausola recita testualmente "l'utente provvederà a consegnare il materiale pubblicitario almeno dieci giorni prima dell'inizio delle trasmissioni.....in difetto l'utente sarà sempre tenuto a corrispondere il compenso pattuito". La difesa del Tomanelli, nello ammettere il mancato inoltre del materiale, sostiene peraltro l'inapplicabilità e l'inefficacia di detta clausola. Sotto il primo riguardo, in quanto la FONO VI.PI si era riservato in potere di controllo sul materiale fornito, per quanto concerne

F. M. Rocca

il suo livello tecnico e il contenuto, nonché un potere di modifiche sostitutive da concordare con il committente, escludendo così implicitamente la possibilità di fare dipendere in tutto l'effettuazione della pubblicità dall'esclusiva e unilaterale determinazione del committente. Sotto il secondo riguardo, poi, perchè si assume che l'approvazione della clausola nr.8) e delle numerose altre specificamente richiamate è da ritenere inefficace in quanto tali clausole sono richiamate genericamente, senza rispettare la lettera e la "ratio" dell'art.1341 cod.civ. in tema di effettiva e specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto favorevoli (le c.d. clausole vessatorie) per colui che le ha predisposte. Chi giudica, però, non condivide tali critiche.

Va, innanzitutto osservato, che il Tomanelli non ha dato alcun tipo di materiale pubblicitario alla controparte, rendendo lui per primo impossibile l'adempimento della prestazione contrattuale: ciò elimina qualsiasi "distinguo" sull'individuazione della relativa responsabilità che appare soltanto sua, quale troppo facile espediente per sciogliersi da qualsiasi vincolo. E quindi l'opponente non può seriamente sostenere che l'impossibilità dell'adempimento non sia a lui imputabile.

Quanto poi all'approvazione specifica della clausola, essa esiste e, così come riportata nel contratto, appare sufficientemente individuante circa la consapevolezza del contraente firmatario. Occorre, per altro verso, rilevare che tale clausola più in gene-

rale pare fuoriuscire dall'elencazione tassativa delle clausole vessatorie contenuta nell'art.1341 cod.civ.che non comprende, neanche se esaminata estensivamente, la clausola penale.

Quindi il Tomanelli appare vincolato nei termini indicati dalla attrice. Ricorrono peraltro gli estremi per applicare l'art.1384 cod.civ.in tema di riduzione della penale che-secondo costante giurisprudenza-è in potere del giudice attuare anche in mancanza di una richiesta specifica della parte interessata, che può considerarsi implicitamente contenuta-come nella fattispecie-nella contestazione di non dovere nulla a tale titolo. E' nota la ragione d'essere di tale potere giudiziale, diretto ad impedire sconfinamenti dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale. Appunto, nel caso in esame appare esagerata la penale imposta dalla FONO VI.PI. per rafforzare il vincolo obbligatorio della controparte committente, tenuto conto dei tempi previsti per la consegna del materiale che dava comunque agio alla società pubblicitaria di programmare l'inserimento o meno del cliente nelle trasmissioni. Risulta più equo, di conseguenza, ridurre l'obbligo del committente ex art.8 a corrispondere comunque il compenso pattuito nella metà, al netto di accessori che non ha senso imporre a suo carico. E pertanto va emessa pronuncia di condanna a carico del Tomanelli per l'importo di L.780.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le ragioni della pronuncia infine giustificano la soccombenza

nella misura della metà, mentre per il resto le spese processuali vanno compensate tra le parti nella fase di opposizione.

P.T.M.

Il Pretore definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta del sig. Tomanelli Paolo, quale titolare del ristorante "Cotton Club", nei confronti della FONOVIP spa con citazione del 21.4.1989 così provvede:

- revoca l'ingiunzione per la ragione di cui in narrativa; condanna
- l'opponente al pagamento della somma di L.780.000 oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo; lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali di controparte nella metà, compensando tra le parti il residuo; liquida il complessivo in L.760.000 di cui L.76.000 spese, L.320.000 diritti e L.330.000 onorario di avvocato, oltre IVA e CAP come per legge; determina il dovuto in L.363.000, oltre accessori.

BARI 15.1.91

Il Direttore di Cancelleria
(Dott. Antonio Ginnaldi)

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Depositato nella Cancelleria

Oggi 22 FEB 1991

~~Il Direttore di Cancelleria~~

~~(Dott. Antonio Ginnaldi)~~

Il Direttore di Cancelleria
(Dott. Antonio Ginnaldi)

IL PRETORE

G. M. P.

N. Inserzione 1991

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Prima -

composto dai signori Magistrati:

dott. Vincenzo Magrone Presidente

dott. Francesco Infantini Giudice

dott. Donato Danza Giudice - relatore

ha emesso la seguente:

S e n t e n z a

nelle cause civili riunite in prima istanza, iscritte ai numeri 750 e 1682 del ruolo generale 1985 rispettivamente in data 18/3/1985 e 20/6/1985, entrambe spedite alla pubblica udienza del 19/3/91.

T r a

Oggetto:

1) RUSSO Antonio; 2) RUSSO Vito; 3) RUSSO Leonardo; 4) RUSSO Luigi; 5) GIANNASSO Maria; tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Santangelo (c/o avv. ti Marino), dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. Giuseppe Stefano Perrone, giusta mandati a margine dei rispettivi atti di citazione.===== attori =====

"Risarcimento danni".

di Marco Troskel

C o n t r o

1) VERRILLI Saverio Lucio; 2) VERRILLI Donato; entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Franco Ventarola, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta man-

dati in calce alle copie delle citazioni.=====

===== convenuti =====

E

1) RAGUCCI Guido; 2) Commissario liquidatore della Soc. Inteuro
pea posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa;

===== convenuti - contumaci =====

N o n c h è

UNIASS SpA in rappresentanza del Fondo Sanitario Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
assistito e difeso dall'avv. Lucio Laurenti del Foro di Roma
e dall'avv. Raffaele Colucci ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo come da mandato in calce
all'atto notificato.===== Intervenuto - volontario


Gli avv. ti A. Santangelo e G. Perrone, per gli attori, conclude
per l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale pro=
nuncia.=====

L'avv. F. Ventarola, per i convenuti, conclude riportandosi a
tutte le sue istanze eccezioni e conclusioni scritte in com=
parsq di risposta e sui verbali di udienza, che qui si abbiano
per integralmente trascritte.=====

Gli avv. ti L. Laurenti e R. Colucci, per l'intervenuto volon=
tario, conclude chiedendo il rigetto di tutte le avverse ri=
chieste, eccezioni e conclusioni e per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate con l'atto di intervento del 24 no=
vembre 1987, che qui si abbiano per integralmente riportate
e trascritte.=====

===== Svolgimento del processo =====

Luigi Russo e Maria Giannasso, con citazione del 21/2/1985, esponevano che in data 19/6/1979 sulla S.S.16 Cerignola-Foggia, all'altezza del bivio per Orta Nova, si verificò un gravissimo incidente nel quale rimasero coinvolte la vettura FIAT 127 FG 219755, condotta dal proprietario Russo e sulla quale viaggiava come trasportata la Giannasso, e l'autocarro OM 100 BN 81538 condotto da Guido Ragucci, di proprietà dei fratelli Lucia e Donato Verrilli; che a causa del sinistro essi riportarono gravissimi danni fisici, mentre la vettura rimase quasi completamente distrutta; che il conseguente procedimento penale si concluse con l'affermazione della prevalente responsabilità del Ragucci, stabilita nella misura del 70%; che la Compagnia di Assicurazioni Intereuropea, presso cui l'autocarro era assicurato per la RC, sebbene invitata ripetutamente, non aveva provveduto al risarcimento dei danni, i quali, per Giannasso, che aveva riportato invalidità temporanea di gg. 300 e postumi invalidanti intorno al 50%, erano quantificabili in £. 50.000.000, e per il Russo, rimasto affetto da invalidità temporanea di gg. 360e permanente intorno al 40%, in £. 80.000.000 circa, oltre al danno morale ed



a quello materiale per la vettura.

Tanto premesso, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Guido Ragucci, Saverio Lucio e Donato Verrilli nonché la Compagnia di Assicurazione Intereuropea SpA affinché fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni nella loro espressione monetaria attuale, oltre interessi e spese del giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Mentre la società assicuratrice ed il Ragucci restavano contumaci, si costituivano i fratelli Verrilli, i quali in via principale chiedevano il rigetto della domanda assumendo che il diritto degli istanti si era prescritto il 20/12/1983 a norma dell'art. 2947, ult. p., C.C. in quanto il termine biennale di prescrizione per le lesioni colpose, da cui erano derivati i danni alla salute degli stessi attori, era iniziato a decorrere dalla data (20/12/1981) di entrata in vigore del decreto di amnistia 18/12/1981 n. 744, che aveva determinato l'estinzione del reato.

Aggiungevano subordinatamente che i danni, nella loro effettiva entità, erano comunque coperti dalla garanzia assicurativa di cui alla polizza da essi stipulata con la Soc. Intereuropea, tenuto conto anche della colpa concorrente del Russo.

In caso di superamento del massimale sostenevano che

le somme dovute a titolo di svalutazione ed interessi andavano addebitate alla predetta Compagnia, in quanto si era colposamente sottratta alla liquidazione del sinistro in termini ragionevoli ed era perciò responsabile per "mala gestio".

Instavano per la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese processuali.

Disposta ed espletata consulenza medica della persona degli attori per accertare i danni provocati dalle lesioni, nelle mure interveniva volontariamente nel giudizio, con comparsa del 24/11/1987, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentato dalla UNIASS SpA, facendo presente che la Soc. Intereuropea era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che pertanto spettava al Fondo provvedere al risarcimento secondo le modalità ed i limiti previsti dal D.L. 576/1978, convertito nella legge n. 738/1978.

Aggiungeva che per l'evento da cui detta parte convenuta era stata colpita andava dichiarata l'interruzione del processo, alla cui riassunzione, quindi, dovevano provvedere gli interessati in confronto del commissario liquidatore, litisconsorte necessario. Nel merito deduceva l'inopponibilità nei suoi riguardi del giudicato penale ed invocava la presunzione di

corresponsabilità ex art. 2054 C.C., eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2927 C.C.

Precisava, inoltre, che era stata già versata dalla Compagnia "in bonis" la provvisoria di £. 2.000.000 liquidata in sede penale e che, in base ai massimali di cui alla tab. A annessa alla legge 990/1969, il Fondo doveva rispondere nei limiti di £. 20.000.000 per ciascuna persona danneggiata e di £. 5.000.000 per danni alle cose, con indomite "catastrofali" di £. 48.000.000 (considerato il versamento già effettuato dalla Intereuropa). Contestava, infine, che fosse tenuto al pagamento degli interessi e dell'indennizzo per svalutazione sulle somme di cui ai massimali precisati, in quanto era venuto a conoscenza della causa solo nel gennaio 1987 e non era ancora trascorso lo "spatium deliberandi" di mesi sei previsto dal D.L. 576/78.

Intanto Antonio, Vito, Leonardo e Luigi Russo, con citazione del 16/5/1985, assumendo che, a seguito dell'incidente, decedette la congiunta Cherubina Quatticelli (rispettivamente moglie di Antonio e madre degli altri istanti), trasportata sulla FIAT 127 convennero in giudizio, pure dinanzi a questo Tribunale, il Ragucci ed i fratelli Verrilli, nonché

stessa Soc. Intereuropea, perché fossero condannati al risarcimento di tutti i danni conseguenziali al decesso della Quarticelli.

Nella contumacia degli altri convenuti, si costituivano i fratelli Verrilli ribadendo le istanze ed eccezioni difensive formulate nell'altro giudizio.

Chiedevano in via preliminare la riunione dei processi e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa designata a norma degli artt. 19 e 20 legge n. 990/1969, essendo stata posta in liquidazione coatta, nelle more, la soc. Intereuropea.

Le cause, previa riunione disposta ai sensi dell'art. 274 CPC, venivano rimesse al Collegio che, con ordinanza del 17/10/1989, dichiarava l'interruzione del processo per la sopravvenuta perdita della capacità della detta soc. assicuratrice, posta in liquidazione coatta, evento questo che aveva colpito una parte contumace e che risultava "notificato" per gli effetti ex art. 300 CPC, dalla UNIASS SpA, cessionaria del portafoglio della Intereuropea a norma dell'art. 1 D.L. 576/1978, intervenuta volontariamente nel processo in rappresentanza dell'INA, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (art. 4 dello stesso D.L. 576/1978).

La causa, previa pronuncia di inammissibilità del

2.3

reclamo proposto dal procuratore degli attori avverso detta ordinanza, veniva riassunta da questi ultimi con ricorso del 27/7/1990 in confronto del commissario liquidatore dell'Ass. Intereuropea e delle altre parti. All'udienza collegiale del 19/3/1991 il Tribunale si riservava di decidere sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova ribadire la ritualità dell'interruzione del processo pronunciata dal Collegio per i motivi ^{superior-}mente esposti nell'ordinanza in data 6/2/1990 e che si abbiano per richiamati. E' opportuno, comunque, puntualizzare che la Soc. UNIASS, quale impresa cessionaria del portafoglio della Intereuropea, ritualmente é intervenuta nel processo in nome dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - a tutela degli interessi di quest'ultimo, del quale, per effetto dell'art. 4 D.L. n. 576/1978, ha la rappresentanza sostanziale e processuale ai fini delle azioni esperibili dai danneggiati a norma dell'art. 19 legge n. 990/1969. Costituisce, invero, "ius receptum" che, per effetto della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice automobilistica, ~~che~~ si realizza "ope legis" una modificazione soggettiva dei rapporti giuridici pendenti aventi per

oggetto l'obbligazione risarcitoria, nel senso che, a norma di tale disposizione, la qualità di debitore, sia pure nei limiti dei massimali di cui al successivo art. 26, viene assunta dal "Fondo di Garanzia". Si verifica, dunque, analogamente all'ipotesi contemplata nell'art. 25 con riguardo all'impresa designata, una successione a titolo particolare nel diritto controverso, secondo la previsione dell'art. 411 CPC, per cui il Fondo assume la qualità di parte sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto deve ritenersi ammissibile non solo l'intervento volontario dell'Impresa cessionaria che lo rappresenta, ma anche la sua chiamata in causa (cfr. per tutte, Cass. 19/4/1983 n. 2677; Trib. Foggia 13/5/81 in Giur. Merito 1983, I, 397).

Orbene, l'intervento volontario della UNIASS SpA, nella qualità, ha realizzato pienamente lo scopo della notificazione dell'evento interruttivo (art. 300, comma IV, CPC) che ha colpito la Intereuropea, parte contumace, cui è subentrato il Fondo Gestito dall'INA, e pertanto deve ritenersi legittima la pronuncia di interruzione del processo emessa con ordinanza collegiale del 17/10/1989.

D'altra parte, le considerazioni che precedono consentono anche di superare le eccezioni della UNIASS,

secondo cui ad essa non sarebbe opponibile il giudicato penale, né in suo confronto potrebbe configurarsi una responsabilità per "mala gestio", non essendo ancora trascorsa, all'atto del suo intervento, la "spatium deliberandi" di mesi sei previsto dall'art. 8, comma 1, del più volte citato D.L. 576/1978.

Stato di fatto che nei riguardi del Fondo, gestito dall'INA e rappresentato dall'UNIASS SpA, quale avente a causa dell'Intereuropea che è stata parte nel giudizio penale, come è pacifico in atti, nella veste di responsabile civile, il giudicato penale spiega piena efficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, previgente testo, CPP e 2909 C.C. circa la sussistenza del fatto e la responsabilità degli odierni convenuti nei cui confronti gli attori si costituiscono parte civile esercitando l'azione per conseguire il risarcimento del danno.

L'altra eccezione è basata evidentemente sulla previsione dell'art. 8 del menzionato D.L. n. 576/1978, che stabilisce, quale presupposto processuale per la azione diretta nei confronti dell'impresa cessionaria nella qualità, la richiesta di risarcimento con le modalità indicate all'art. 22 della legge 990/1969 e la osservanza di un termine di mesi sei dall'invio della richiesta all'evidente scopo di favorire la

possibilità di una sollecita liquidazione stragiudiziale del danno.

Ma l'applicabilità di detta disposizione è senza dubbio limitata all'azione *su descritte* e non si estende anche alla chiamata in causa o addirittura all'intervento volontario, come è avvenuto nella specie, dell'impresa, non essendo compatibile ^{con} che la prosecuzione o riaassunzione del processo. In tal caso, invece, il giudizio prosegue tra le parti originarie in deroga (art. 25 della legge n. 990/1969) al principio generale secondo cui i crediti nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione C.A. devono farsi valere dinanzi al Commissario liquidatore (art. 201 L.F.); mentre l'intervento volontario o coatto dell'impresa cessionaria non può che spiegare rilevanza alla luce della modificazione soggettiva del rapporto giuridico precedente relativo all'obbligazione risarcitoria, venendo la qualità di debitore assunta dal "Fondo di Garanzia" in luogo del Commissario liquidatore. Ciò comporta non solo sul piano sostanziale ma anche su quello processuale, come si è detto, una successione particolare nel diritto controverso regolata dal disposto dell'art. 111 C.P.C., per cui il Fondo subentra in tutti gli atti ed attività processuali compiuti da e contro la parte ori-

ginaria, di tal che, nei limiti dei massimali assicurativi, il Fondo risponde patrimonialmente anche della responsabilità per "mala gestio" dell'impresa posta in liquidazione. Trattasi, in verità, di un'evenienza meramente teorica, poiché in pratica non accade mai che il debito della predetta impresa, ove ecceda il massimale assicurativo, per avere essa colposamente ritardato il pagamento, ed essere quindi tenuta alla corresponsione degli interessi moratori oltre eventualmente all'indennizzo del maggior danno dalla svalutazione a norma dell'art. 1224 C.C., resti circoscritto nei limiti dei massimali indicati dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969.


Il problema, dunque, si pone solo in relazione ad una responsabilità propria del Fondo di Garanzia, come gestito e rappresentato in giudizio, per non avere tempestivamente provveduto alla liquidazione del danno, malgrado la parte danneggiata abbia optato per la prosecuzione del processo originario, nel quale esso non è parte, si ribadisce, ma solo successore a titolo particolare di uno dei soggetti direttamente obbligati al risarcimento.

Ora è vero che, giusta quanto osservato in precedenza, l'intervento volontario o coatto del Fondo non è obbligatorio, ma non può ignorarsi che per il sistema

legislativo vigente, esso é tenuto, tramite l'impresa cessionaria, sia alla liquidazione dei danni verificatisi, come nella specie, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, sia al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali previsti dalla legge; altrimenti i danneggiati hanno azione diretta nei suoi confronti dopo che venga inviata la richiesta di risarcimento con le modalità ex art. 22 della legge n. 990/1969 e sia trascorso vanamente lo "spatium deliberandi" di mesi sei (cfr. i già richiamati artt. 4 e 8 del D.L.).

Anche il Fondo che non assolva tempestivamente la propria obbligazione può incorrere, dunque, nelle conseguenze della "mora debendi", così come enunciate dalla giurisprudenza nei riguardi delle società assicuratrici.

Si é, infatti, consolidato il principio (per tutte, cfr. Cass. 29/7/1983 n. 5218; Cass. 13/1/1987 n. 151) che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assicuratore, essendo inserito nel rapporto risarcitorio derivante dall'illecito di cui é responsabile l'assicurato (con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo rende contraddittore diretto e debitore della prestazione



risarcitoria nei confronti del danneggiato), decorso ²³ lo "spatium deliberandi" dalla richiesta di risarcimento, deve ritenersi validamente costituito in mora ove della richiesta contenga elementi di adeguata valutazione del fondamento della pretesa, mediante lo impiego della dovuta diligenza. Conseguente che, se nel termine prescritto si rende ingiustificatamente inadempiente all'onere di attivazione per conseguire la liberazione del debito, assume in proprio verso il danneggiato una accessoria, coordinata obbligazione risarcitoria, secondo i principi e la disciplina di cui all'art. 1224 C.C., la quale può eccedere i limiti dei massimali di polizza.

Va considerato, per la positiva applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, che la UNIASS intervenuta in rappresentanza del Fondo, pur se è subentrata nella posizione della Sec. Intereuropea, ha svolto una difesa consona all'Ente tenuto in concreto al risarcimento, secondo il delineato sistema legislativo, avanzando specifiche richieste e, come si è visto, formulando eccezioni "ad hoc". Non può negarsi, quindi, attesa la posizione di contrasto assunta dalle altre parti, che al riguardo si sia instaurato un valido contraddittorio: illuminanti in tal senso appaiono particolarmente le conclusioni formulate dalla


stessa UNIASS all'udienza del 27/6/1988, onde non sembra dubbio che rientri nel "thema decidendi" anche la valutazione della eventuale responsabilità propria del Fondo, a norma dell'art. 1224 C.C., per ^(non) avere provveduto alla liquidazione ed al pagamento del dovuto nel termine di sei mesi a decorrere dalla data (26/1/1987) in cui gli attori, notificando la pendenza della lite con gli estremi della domanda, sostanzialmente costituirono in mora la UNIASS nella qualità, stante la sostanziale equipollenza tra la notificazione di tale atto e la richiesta scritta di risarcimento ex art. 8 D.L. n. 576/1978. La Corte Suprema (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3161 del 24/5/1982) non ha mancato di puntualizzare che anche il Fondo di Garanzia, per la sua posizione del tutto simile a quella dell'assicuratore, ove lasci trascorrere invano lo "spatium deliberandi" concessogli dalla legge ritardando e rifiutando senza giustificato motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1224 C.C., gli interessi e la rivalutazione sull'originario importo capitale dell'indennizzo, avuto peraltro riguardo ai limiti del danno effettivo nella sua attuale espressione monetaria. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata sia dalla UNIASS che dai convenuti Verrilli non ha fondamento.



E' vero che, come risulta dalla sentenza di questo ^{2.3}
Tribunale in data 31/5/84 allegata al fascicolo degli
attori, gli imputati vennero prosciolti dal reato di
lesioni colpose per intervenuta amnistia; ma é altret-
tanto vero, come traspare chiaramente anche dalla suc-
cessiva sentenza della Corte di Appello di Bari del
5/2/1985, pure allegata al fascicolo degli attori, che
Luigi Russo e Maria Giannasso - nei cui confronti do-
vrebbe essere operativa la prescrizione biennale per
effetto della causa estintiva del reato da cui deriva-
ono i danni sofferti alla persona - si costituirono
parti civili. Risulta, altresì, dagli atti prodotti
del procedimento penale che la costituzione avvenne
in fase istruttoria sin dal 20/10/1979 con rilascio
di copia per le notificazioni agli imputati ed al P.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, vecchio testo,
C.P.P.- Orbene é noto che, per effetto del trasferi-
mento dell'azione civile nel giudizio penale così co-
me consentita dalla legge (artt. 22 e segg. CPP al-
l'epoca vigente), la costituzione di parte civile nel-
la forma di legge finge da atto introduttivo della
medesima azione con la conseguenza che per tutta la
durata del processo essa, dal momento in cui é noti-
ficata al debitore, produce gli effetti interruttivi
stabiliti dall'art. 2945, capoverso, C.C., secondo il

quale la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio: in tal senso, del resto, è univoco l'orientamento della giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. 10/4/1973 n. 1030; Cass. 3/10/1974 n. 2567; Cass. 18/10/1980 n. 5616; Cass. 23/4/1982 n. 2534).

E' vero che nella specie non vi è stata pronuncia di condanna, essendo stati prosciolti gli imputati dal reato di lesioni composte con pronuncia dichiarativa di estinzione dello stesso reato per l'amnistia concessa con DPR 18/12/1981 n. 744; ma ciò non può dar luogo all'applicazione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 2947 C.C., cioè alla decorrenza della prescrizione biennale a far tempo dalla data di estinzione del reato (coincidente con quella - 19/12/1981 - di entrata in vigore del provvedimento di clemenza; per il che, come esattamente rilevato dai convenuti, l'azione si sarebbe prescritta prima dello inizio del processo civile), in quanto tutta la disciplina contenuta in detto comma regola esclusivamente l'incidenza sulla prescrizione del fatto reato che ha dato luogo al danno risarcibile e non costituisce, quindi, eccezione alla regola di cui al capoverso del precedente art. 2945 C.C.- D'altra parte, il proscioglimento per amnistia non è equiparabile in alcun




modo all'ipotesi eccezionale prevista dall'ultimo comma di tale articolo, che esclude la permanenza dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo, stabilendo che il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo: invero trattasi di ipotesi eccezionale e diversa da tutti gli altri casi in cui la prescrizione ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'azione civile, nella cui accezione rientra anche la sentenza del giudice penale dichiarativa della estinzione del reato per il quale vi fu costituzione di parte civile. Anche sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio è univoca nel senso di sostenere che la prescrizione, interrotta permanentemente dalla predetta costituzione, non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere a causa dell'estinzione del reato: per tutte, cfr. Cass. 28/7/1975 n. 2910; Cass. 23/11/1984 n. 6077.

Consegue che, essendo stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di lesioni colpose in data 31/5/84, la quale è divenuta irrevocabile il giorno 1/7/1984 per mancata impugnazione sul punto (cfr. sentenza della Corte

d'Appello), la domanda, notificata a tutti i convenuti nel marzo del 1985, deve ritenersi proposta tempestivamente prima del decorso del nuovo periodo biennale di prescrizione, a far tempo dall'1/7/1984, ed ha avuto efficacia interruttiva permanente ai sensi dell'art. 2945 C.C., in difetto di estinzione del processo per causa rilevabile ad istanza di parte.

Quanto all'azione risarcitoria per la morte di Cherubina Quarticelli, l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata; in quanto per gli eredi che non si sono costituiti parti civili vale la più lunga prescrizione del reato di omicidio colposo, non certo verificatasi al momento in cui venne iniziato il giudizio civile con citazione notificata nel giugno del 1985, e per gli altri varrebbe, comunque, la prescrizione decennale (art. 2953 C.C.) dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello in data 5/2/1985 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dagli eredi della Quarticelli.

Passando al merito, in punto all' "an debeat", rilevasi che il giudicato penale formatosi sui fatti per i quali venne affermata la responsabilità del Ragucci, e quindi dei proprietari dell'autocarro, nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 28 C.P.P. (testo previgente)




spiega efficacia nel presente giudizio civile per il danno connesso alle lesioni colpose, ancorché gli imputati siano stati prosciolti per una causa estintiva del reato relativo. Infatti, nel presente giudizio si controverte intorno al diritto degli istanti Luigi Russo e Maria Giannasso a conseguire il risarcimento del danno, il cui riconoscimento dipende proprio dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. E non v'è dubbio che la ricostruzione dei fatti, così come operata in quel giudizio, non più contestabile nel presente per la forza del giudicato, deve necessariamente indurre a formulare analogo giudizio di responsabilità (70% a carico del conducente dell'autocarro e 30% a carico del conducente della Fiat 127) per i danni derivati dalle lesioni colpose. L'effetto del giudicato nei confronti della stessa Soc. Intereuropea, che partecipa al giudizio penale in veste di responsabile civile unitamente ai fratelli Verrilli, si estende, per quanto sopra chiarito, anche al Fondo subentrato nella sua posizione giuridica in ordine al diritto controverso.

Ovviamente l'"an debeat" accertato nel giudizio penale per l'omicidio colposo conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna degli imputati, a pre-

scindere dalla stessa condanna al risarcimento in favore della parte civile costituitasi in quel procedimento, spiega piena autorità nel presente ai sensi dell'art. 27 (testo previgente) dello stesso codice di procedura penale.

Non resta, dunque, che procedere alla liquidazione del "quantum".

Quanto alle conseguenze delle lesioni subite dagli attori Luigi Russo e Maria Giannasso nel sinistro, il C.T., prendendo in esame nella loro globalità le risultanze della documentazione medica relativa ai ricoveri ed agli interventi chirurgici, procedendo altresì all'esame diretto degli infortunati, ha stabilito la durata della invalidità temporanea assoluta e parziale rispettivamente per il Russo in gg. 440 - 400 e per la Giannasso in gg. 300-300; ha quindi accertato la sussistenza dei postumi invalidanti nella misura rispettiva dell'8-10% e del 46-48% rispetto alla validità totale dei soggetti sottoposti ad esame. Su tali dati non vi è sostanziale contrasto tra le parti. Mancando la prova di un reddito lavorativo dei danneggiati, ai fini della liquidazione del danno occorre, come è noto, far riferimento al reddito presuntivo rappresentato dal triplo della pensione sociale alla epoca del sinistro, che, in base ai prospetti INPS,



era, nel giugno del 1979, pari a £. 2.817.750.

Consegue che per l'invalidità temporanea, sia assoluta che parziale (compensata al 50%), il danno subito dal Russo ammonta a £. 2.393.157 e quello subito dalla Giannasso a £. 4.631.917.

Per i postumi invalidanti il danno può calcolarsi in base alle note formule di capitalizzazione, tenuto conto dei coefficienti relativi all'età degli infortunati alla data del sinistro (rispettivamente 17,601 e 18,117%, corrispondenti ad anni 33 del Russo e 29 e mezzo della Giannasso), dello scarto del 20% tra vita fisica e vita lavorativa e della percentuale di invalidità (9% e 47%), nonché del reddito presuntivo annuale di £. 2.817.750; onde, operati i necessari conteggi, si ottiene la rispettiva somma di £. 3.750.855 e £. 19.194.489.

Va riconosciuto anche il diritto al ristoro del danno biologico, attesa la sussistenza, in particolare, di postumi invalidanti che, specie per la donna, implicano la menomazione di quel bene primario - l'integrità psico-fisica - suscettibile, secondo la giurisprudenza più recente che si è venuta consolidando (tra le altre pronunce, cfr. 6/4/1983 n. 2396), di autonoma valutazione ai fini del risarcimento. Considerata l'incidenza di tale danno come ostacolo alla esplicazione del-

la personalità in maniera più consona alle aspirazioni del soggetto danneggiato, ritiene il collegio di poter liquidare in via equitativa (non essendo possibile una precisa valutazione economica di siffatto pregiu-

dizio), sempre in riferimento all'epoca del sinistro, *Dei ed in effinita e all'indennizzo già versati precedentemente, Dei*
 £. 1.500.000 per il Russo e £. 7.000.000 per la Giannasso.

Inoltre, trattandosi di fattispecie sussumibile nella ipotesi del fatto-rekato previsto dall'art. 590 C.P., è configurabile il danno morale ai sensi degli artt.

2059 C.C. e 185 C.P. per la sofferenza cagionata dal-

la malattia. Per tale causale si reputano congrue e-

quitativamente le somme rispettive di £. 500.000 e

£. 5.000.000. Per l'auto di proprietà del Russo che

dal rapporto della polizia stradale risulta pratica-

mente inutilizzabile, in quanto la riparazione sarebbe

stata sconveniente sotto il profilo economico, può

essere liquidato un danno di £. 1.300.000 secondo i

prezzi correnti all'epoca del sinistro per la FIAT

127 del tipo di quella appartenente al Russo.

In ordine ai danni patiti dagli eredi della Quarti-

celli, va precisato che costoro non hanno fornito al-

cuna prova di aver subito pregiudizi patrimoniali

connessi eziologicamente all'evento luttuoso e, comun-

que, della ricorrenza delle condizioni per il diritto

al risarcimento. Pertanto, agli stessi compete soltanto

il danno morale, che può essere liquidato, con riguardo alla data del sinistro, per ciascun figlio in £. 5.000.000 e per il coniuge Antonio Russo in £. 6.000.000.

Mentre Luigi Russo a titolo di risarcimento ha diritto al 70% del danno globale come sopra liquidatogli, gli altri attori, attesa la responsabilità solidale del predetto Russo e dei convenuti, in applicazione del disposto dell'art. ²⁰³⁵ ~~(205)~~ C.C., hanno diritto a pretendere dai convenuti l'intera somma liquidata a favore di ciascuno, salvo rivalsa degli stessi convenuti nei confronti del corresponsabile Russo, nei limiti della percentuale di colpa (30%) posta a suo carico.

Poiché gli eredi della Quarticelli, come è pacifico in atti, hanno percepito una provvisionale in moneta buona di £. 2.000.000, con presuntiva ripartizione in misura uguale, il credito di ciascuno va conseguentemente determinato detraendo l'acconto ricevuto.

In conclusione spettano a Luigi Russo £. 9.634.808 di cui £. 3.150.000 quale risarcimento per danno morale conseguente alla morte della madre, dedotta la sua percentuale di responsabilità e l'acconto di £. 500.000, a Maria Giannasso £. 35.808.406, ad Antonio Russo £. 5.500.000 (£. 6.000.000 - £. 500.000 già percepite) ed a ciascuno degli altri eredi della Quarti-

celli £. 4.500.000 "iure proprio".

Per riportare, poi, il danno risarcibile nella sua espressione monetaria attuale occorre computare anche la svalutazione del denaro dalla data del sinistro nella misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, per il quale il coefficiente di rivalutazione, alla data odierna, è pari a 3,0443. Sulle somme rivalutate, costituenti debiti di valore, sono dovuti, peraltro, gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro.

Poiché l'ammontare complessivo del ^{danno} ~~denaro~~ risarcibile come sopra liquidato (comprensivo di rivalutazione ed interessi) supera di gran lunga il residuo massimale a carico del Fondo, pari, come detto, a £. 48.000.000 (in quanto, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969 esso è tenuto al risarcimento nel limite massimo indicato nella tabella A allegata alla legge, limite che all'epoca del sinistro per le autovetture ad uso privato ammontava, appunto, a £. 50.000.000), il Fondo, decorso lo "spatium deliberandi" di cui all'art. 8 del D.L. 576/1978 a far tempo dalla notificazione della "pendenza della lite" avvenuta il 23/1/1987, va ritenuto in mora (alle sentenze sopra citate, adde: Cass. 1/3/1987 n. 1537; Cass. 28/10/1987 n. 5641)

e pertanto obbligato a corrispondere i relativi interessi sul residuo massimale con decorrenza dal 23/7/1987, oltre all'indennizzo per l'eventuale maggior danno non coperto dagli interessi moratori, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1224 C.C.

Ciò costituisce una conseguenza dei principi generali vigenti in tema di obbligazione pecuniaria, in quanto l'assicuratore, e per esso il Fondo nei casi prescritti dalla legge, è tenuto al pagamento diretto delle indennità spettanti al danneggiato ed è soggetto, al pari di qualsiasi debitore (ove la liquidazione del danno si traduca, come nella specie, in una somma eccedente i massimali assicurativi) alle regole comuni di cui agli artt. 1219 e segg. C.C. (richiamate, del resto, espressamente dalla disciplina speciale con riferimento alla posizione dell'assicuratore: cfr. comma 7 dell'art. 3 D.L. n. 857/1986, convertito, con modifiche, nella legge n. 39/1977); di tal che, in caso di ritardo colpevole, deve corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno se provato (art. 1224 C.C.). L'indennità, invero, costituisce debito di valuta, essendo pur sempre determinata, nei suoi limiti ^{massimi} ~~medesimi~~, in termini di valuta.

Consegue che il meccanismo giuridico di liquidazione del danno opera all'interno del massimale assicurativo,

nell'ambito del quale lo stesso assicuratore é contrattualmente (o per legge, come il Fondo di Garanzia) tenuto a corrispondere in favore del danneggiato quanto a costui spettante per effetto del sinistro; mentre, al di fuori di tale limite esso risponde soltanto per un fatto proprio (inadempimento nel pagamento dell'indennità) valutabile come fonte di obbligazione in conformità dell'Ordinamento giuridico (art. 1173 C.C.).

Ciò chiarito, deve dirsi che nessuna prova hanno offerto gli attori del maggior danno ex art. 1224 C.C., compreso il pregiudizio per la svalutazione sopravvenuta dal 23 luglio 1987, risarcibile peraltro nell'ammontare eccedente il danno presuntivo coperto dagli interessi moratori (cfr., da ultimo, Cass. 1/12/1989 n. 5299) e quindi in misura irrisoria, avuto riguardo agli indici dell'inflazione sopravvenuta da tale data.

A tal punto occorre provvedere, a norma dell'art. 27 legge n. 990/1969, alla ripartizione fra tutti i danneggiati del residuo massimale dovuto dal Fondo con l'aggiunta degli interessi moratori.

L'importo ridotto spettante a ciascun danneggiato si ricava dal rapporto proporzionale con l'intero danno risarcibile nella sua attuale espressione monetaria, comprensiva degli interessi compensativi maturati.

Pertanto, quantificate le somme dovute a Luigi Russo,



a Maria Giannasso, ad Antonio Russo ed a ciascuno degli altri ~~tre~~^{due} eredi di Cherubina Quarticelli, rispettivamente, in £. 46.830.265, £. 174.047.800, £. 26.732.911 e £. 21.872.382, e determinato in £. 291.355.740 il danno globale risarcibile, comprensivo ad oggi di rivalutazione ed interessi, con il calcolo proporzionale viene stabilita la somma che il Fondo deve corrispondere a ciascun danneggiato, oltre gli interessi moratori a far tempo dal 23/7/1987, e precisamente: £. 7.715.150 a Luigi Russo, £. 28.673.862 a Maria Giannasso, £. 4.404.168 ad Antonio Russo e £. 3.603.410 a ciascuno degli altri due eredi della Quarticelli.

L'UNIASS, nella qualità, per quanto già spiegato innanzi, può essere condannata a pagare direttamente tali somme in solido con gli altri convenuti responsabili, secondo il principio della solidarietà passiva che, come è ormai giurisprudenza consolidata, deve ritenersi applicabile anche nella soggetta materia (per tutte, cfr. Cass. 23/2/1979 n. 1213; Cass. 27/11/1982 n. 6428).

Le differenze dovute ai danneggiati - dedotti gli interessi moratori pure a carico del Fondo - vanno poste, sempre in solido, a carico del Ragucci e dei fratelli Verrilli, quali corresponsabili del sinistro, a norma dell'art. 2055 C.C., secondo la percentuale

accertata nel giudizio penale.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge (art. 5 bis D.L. n. 857/1976; convertito, con modifiche, nella legge n. 39/1977.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda/proposta da Luigi Russo, Maria Giannasso, Antonio Russo, Vito Russo e Leonardo Russo nei confronti di Guido Ragucci, Saverio Lucio Verrilli, Donato Verrilli, SpA Comp. Ass. Intereuropea, a seguito di intervento volontario della UNIASS SpA in rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ^e/della prosecuzione del giudizio in confronto del Commissario liquidatore della Soc. Intereuropea posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa, così provvede:

- 1) Condanna il Fondo di Garanzia, rappresentato dalla UNIASS SpA, a pagare, in solido con gli altri convenuti, £. 7.715.150 a Luigi Russo, £. 28.673.862 a Maria Giannasso, £. 4.404.168 ad Antonio Russo e £. 3.603.410 a ciascuno degli altri due attori (Vito e Leonardo Russo), oltre gli interessi moratori a far tempo dal 23/7/1987 fino al saldo;
- 2) Condanna il Ragucci ed i Verrilli, in solido, a pagare le differenze a ciascun attore spettanti a ti-

tolo di risarcimento, rispetto agli importi totali, comprensivi ad oggi di rivalutazione monetaria ed interessi, così quantificati: £. 46.830.265 in favore di Luigi Russo, £. 174.047.800 in favore di Maria Giannasso, £. 26.732.911 a favore di Antonio Russo e £. 21.872.382 in favore di ciascuno degli altri due attori;

3) Condanna tutti i convenuti sub nn. 1 e 2, in solido, a pagare in favore degli attori le spese del giudizio, che si liquidano in complessive £. 6.676.200, comprese £. 1.920.000 per diritti e £. 4.000.000 per onorari. Dichiaro la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso addì 26/3/1991 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante:

Vincenzo Magagnoli
Dante Russo

ASSICURAZIONE UNIPOL

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco Kuntze, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta-----

-----convenuto-----

L'avv. Placentino per l'attore conclude riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione e chiedendo in mancanza di sentenza provvisoriamente esecutiva la condanna al pagamento di una provvisoria di lire 30.000.000=.

L'avv. Kuntze, per la convenuta Assicurazione UNIPOL, conclude con le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione che qui abbiamo per integralmente trascritto e riportato.-----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Antonio Nardella, con citazione del 12/4/1988, esponeva che il giorno 6/8/1985, mentre era intento a riparare il suo motorino sul ciglio della strada interpodereale, all'ingresso del Pod. r. 20 Ente- sviluppo di proprietà del genitore Matteo Nardello, sito in agro di Manfredonia, venne investito della vettura Fiat Ritmo FG 271840, alla cui guida era il proprietario Claudio Del Vecchio; che l'incidente avvenne per colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale procedeva ad andatura assai sostenuta, non consentita in quel tratto dalla presenza di case coloniche, e non si avvedeva, come egli stesso ebbe a riconoscere, della presenza del Nardella; che il procedimento penale iniziato in danno del Del Vecchio per il delitto di lesioni colpose si concluse con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia; che le lesioni determinavano una malattia con un'immobilità assoluta di gg. 81 e parziale di gg. 44, nonchè postumi invalidanti intorno al 19-21%; che i danni, compreso il p^{r} pretium doloris" e il danno biologico di per sè considerato, ammontano a circa £.150.000.000.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Claudio Del Vecchio e l'Assicurazione UNIPOL, con la quale detta vettura era assicurata per la r.c. all'epoca del sinistro, per sentir dichiarare che questo era avvenuto per colpa esclusiva del Del Vecchio e condannarsi in solido al pagamento in suo favore della precisata somma di £.150.000.000-, ovvero di al-

^{importo}
tro ~~in parte~~ da liquidarsi in giudizio a titolo di risarcimen-
to, oltre le spese processuali, con sentenza provvisoriamente
esecutiva.

Mentre il Del Vecchio restava contumace, si costituiva la Soc.
UNIPOL che impugnava il fondamento della domanda chiedendone il
rigetto con il favore delle spese.

Deduceva che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva,
o quanto meno concorrente, dell'attore, il quale, pur provenen-
do da destra, si era immesso da area privata su strada di uso
pubblico (strada consorziale) senza dare la precedenza alla
vettura e per tale ragione la polizia stradale, intervenuta sul
luogo, aveva ^l rilevato contravvenzione a carico del Nardella.

Contestava, comunque, l'entità dei danni lamentati precisando
che essi non superavano l'importo di f.8.000.000- offerte in
via transattiva a tacitazione di qualsiasi pretesa e non accet-
tate dal Nardella.

(Disposta consulenza medica) per accertare gli effetti pregiudi-
ziali delle lesioni subite dall'attore ed ammessa la prova ora-
le da costui articolata, dopo l'assunzione dei ~~testi~~ la causa,
sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, era rimessa al
collegio che all'udienza del 7/5/1991, fissata per la discussio-
ne, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle modalità dell'incidente, il collegio ritiene in-
verosimile l'assunto dell'attore, secondo cui egli sarebbe sta-

to investito mentre si trovava intento a riparare il suo moto-
rino " sul ciglio della strada interpodere, all'ingresso del
podere" di proprietà del padre.

Invero dall'allegato rapporto della polizia stradale emerge in-
il vece che il Wardella venne a collisione con la vettura guidata
dal Del Vecchio uscendo dall'area privata antistante il detto
ra, podere ed immettendosi sulla strada percorsa dalla Fiat Ritmo
n- FG 271840, proprio al sopraggiungere di quest'ultima.

o La ricostruzione della dinamica dell'incidente, così operata
dagli agenti intervenuti su segnalazione telefonica, (Gova ri-
sul scontro obiettivo, sia nel fatto che il punto d'urto, venne lo-
calizzato al centro strada, (intendendo evidentemente il con-
ducente del motociclo convergere a sinistra rispetto alla dire-
zione della vettura), non già, quindi, sul ciglio destro della
t- strada, sia nelle tracce di " scarrocciamento" impresse dai
pneumatici dello stesso motociclo " durante la fase di colli-

l- sione" e denotanti con chiarezza come tale veicolo avesse in-
ra- tersecato la marcia della vettura al suo sopraggiungere. (Ciò
a, posto, palesemente inconcludenti appaiono le dichiarazioni postume dei testi
il indicati dall'attore (nel rapporto, dà atto che nessun testimo-
ssio- ne era stato presente al sinistro), i quali hanno cercato di
avvalorare la tesi dell'investimento, senza tuttavia fornire
elementi certi ed inequivoci suscettibili di sovvertire le ri-
in- sultanze dell'accertamento compiuto dalla polizia stradale.

ta- Invero, la teste Paglione, madre dell'infortunato, ha dichiara-

to di aver notato il figlio che riparava il motorino, e di aver poi sentito l'urto: ciò ammesso che sia vero, non esclude che la collisione sia avvenuta secondo le modalità su descritte. Anche il teste Trotta, qualificatosi indifferente, ha affermato di aver notato per terra " la chiave delle candele e la candela del motorino" soggiungendo però di non essere stato presente al momento dell'incidente.

In altri termini, i due testimoni, peraltro di dubbia attendibilità, hanno inteso puntualizzare circostanze atte ad avvalorare l'illazione che il Nardella possa essere stato investito mentre era intento a riparare il motorino; ma, per quanto si è già rilevato, gli elementi obiettivi acquisiti dal rapporto della polizia stradale suffragano ampiamente la ricostruzione dell'incidente così come operata dai verbalizzanti.

Tale ricostruzione, tuttavia, non esonera del tutto il Del Vecchio da responsabilità per le lesioni subite dall'attore.

Se è vero che egli aveva diritto di precedenza, la scarsa larghezza (di appena m.7,4) della strada interpoderale e la presenza di caseggiati laterali, ^{esigevano} ~~ne espletavano~~ una condotta di guida più accorta e prudente; laddove le tracce di frenatura impresse dalla vettura ed il violentissimo impatto, con le gravi lesioni subite dal Nardella (il quale venne ricoverato presso gli O.O.R.R. di Foggia in stato comatoso, con prognosi riservata), denotano che lo stesso viaggiava a velocità eccessiva, avuto riguardo alle circostanze di luogo, tanto che a suo cari-

ver co venne elevata contravvenzione per violazione dell'art.102, .
 e comma 1, C.d.S..

Opina, pertanto, il collegio che la responsabilità del sinistro
 possa essere ripartita tra l'attore Nardella ed il convenuto

Del Vecchio nella rispettiva percentuale del 70% e 30%.

sen- Nei limiti di quest'ultima percentuale, i convenuti, sono, dun-
 que, obbligati al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

ndi- Passando alla liquidazione, va dato atto che il C.T., prendendo

o- in esame nella loro globalità le risultanze della documentazione

o- medica e procedendo altresì all'esame diretto dell'infortunato,

i ha ^{completamente} ~~confermato~~ stabilito la durata della invalidità temporanea

o- assoluta e parziale ^{rispettivamente} ~~rispettivamente~~ in gg. 40, ha quindi, accertato

ne la sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 18-19%.

della validità fisica del Nardella. Su tali dati non vi è sostan-
 ziale contrasto tra le parti.

Mancando la prova di un reddito lavorativo dello infortunato

arg ai fini della liquidazione del danno occorre, come è noto,

pre- (il Nardella all'epoca del sinistro aveva circa 16 anni e mez-

z) far riferimento al reddito presuntivo rappresentato dal tri-

pio della pensione sociale all'epoca del sinistro, che, in base

gra- ai prospetti INPS, era, nell'agosto del 1985, pari a £.8.422.050.

pres- Peraltro, avuto riguardo ai dati di comune esperienza, è verosi-

ise- mile che l'inizio di una qualsiasi attività produttiva di reddi-

va, to risalga all'età di 20 anni; onde, con la liquidazione del dan-

ari- no riferita alla data del sinistro, il Nardella viene a fruire

anticipatamente di ciò che gli compete a titolo di risarcimento per effetto della riduzione permanente delle sue capacità lavorative. Pertanto ai fini di una corretta determinazione del danno patrimoniale connesso ai postumi permanenti - danno commisurato all'incidenza negativa della percentuale di invalidità nella capacità reddituale dell'infortunato presuntivamente equiparata, ex art.4 legge n.39/1977, al triplo della pensione sociale - occorre dedurre gli interessi corrispondenti al godimento della somma liquidabile nello intervallo temporale di anni 3,5, che intercorre tra l'età del Wardella all'epoca del sinistro e l'inizio presumibile della sua vita lavorativa.

Applicando gli indicati criteri, l'indennità per invalidità permanente si ottiene dalla seguente formula : $f.8.422.050 \times 19.177$ (coefficiente di capitalizzazione relativo ad un soggetto di anni 20) $\times 0,842$ (coefficiente di riduzione per anticipato pagamento) $\times 80/100$ (scarto normalmente considerato, tra vita fisica e vita lavorativa) $\times 18,30$ (percentuale di invalidità permanente) = f. 20.126.684-, somma questa che rappresenta la espressione monetaria del danno da invalidità permanente riferita al momento dell'incidente.

31 Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea (il cui danno è valutabile patrimonialmente come perdita di reddito corrispondente al periodo di malattia, durante il quale l'infortunato non ha potuto esplicare, neanche solo in parte, la propria attività produttiva), trattandosi di un

30 e de svolgere ~~ad~~ ~~colore~~
 colore
 soggetto minore all'epoca dell'evento pregiudizievole, che non
 svolgeva, nè verosimilmente avrebbe svolto per tutta la durata
 dell'invalidità temporanea, una qualsiasi attività reddituale.

Viceversa per la malattia patita in conseguenza del trauma e
 per i postumi residuati, deve riconoscersi il diritto al ristoro
 del danno biologico (nella cui accezione rientra qualsiasi
 altro danno non valutabile patrimonialmente, come quello alla
 vita di relazione, escluso il danno morale) suscettibile, secon-
 do la giurisprudenza più recente (cf. per tutte cass.6-4-1983
 n. 2396), condivisa anche da questo Tribunale, di autonoma va-
 lutazione ai fini del risarcimento.

Considerata l'incidenza di tale danno, soprattutto come impedi-
 mento del soggetto leso ad esplicare senza limitazioni psichi-
 che e fisiche, specie nella vita di relazione, la propria per-
 sonalità, ritiene il collegio di poter liquidare equatativamente
 la somma di f.6.000.000-.

Trattandosi, inoltre di fattispecie assumibile nell'ipotesi
 del fatto-reato previsto dall'art.590 CFC., è configurabile an-
 che il danno morale ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 185 C.P.,
 attesa la sofferenza ^{causata} ~~copianata~~ dalla malattia. Per tale causale,
 tenendo conto in particolare della giovane età dell'infortunato
 e di ogni altro elemento di giudizio, si reputa congrua equita-
 tivamente la somma di f.5.000.000-.

Per le spese vive può riconoscersi a favore dell'attore la som-
 ma di f.5000.000, così determinata equatativamente nell'impos-

sibilità di quantificarne il preciso ammontare, ancorché sia certo l'esborso, avuto riguardo alle varie esigenze terapeutiche ed assistenziali, e pur considerando che molti degli esborsi sono stati sostenuti direttamente dai genitori, i quali avrebbero dovuto agire, quindi "iure proprio" al fine di conseguire il ristoro del danno relativo.

In definitiva, il danno subito dal Wardella, alla data del sinistro, può essere liquidato nella complessiva misura di f.31.626.684, di cui f.9.488.000=, corrispondente alla percentuale di colpa del convenuto Del Vecchio, costituiscono l'importo risarcibile.

Per riportare, poi, il danno risarcibile nella sua espressione monetaria attuale occorre ^{computare} ~~comprendere~~ la svalutazione sopravvenuta alla data del sinistro, pari al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, per il quale il coefficiente di svalutazione, alla data odierna, è 1,32. Sulla somma rivalutata ^{che si tiene} ~~che si tiene~~ (moltiplicando tale coefficiente per 9.488.000), pari a f.12.524.160= sono dovuti, peraltro, gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro, vertendosi in ^{tema} ~~danno~~ di debito di valore.

In base al principio della solidarietà passiva applicabile anche nella soggetta materia (cfr. CASS. 23/2/1979 n.1213; CASS. 27/11/1982 n.6428) i convenuti vanno condannati in solido a pagare in favore dell'attore la somma dovutagli a titolo di risarcimento.

Quanto alle spese del giudizio, la parziale soccombenza dei convenuti è motivo per condannarli al pagamento della metà e ^{xy}disporre la compensazione tra le parti della restante metà.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art.5 bis D.L. n.857/1976, convertito nella legge n.39/1987).

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da Antonio Nardella nei confronti di Claudio Del Vecchio e dell'Assicurazione UNIPOL SpA., con atto notificato in data 18-19/4/1981, così provvede nella contumacia del Del Vecchio:

1) dichiara che l'incidente stradale del 6/8/1985 si verificò per colpa concorrente dell'attore e del convenuto Del Vecchio, rispettivamente nella misura del 70% e 30%;

2) condanna per l'effetto entrambi le parti convenute, in solido, a pagare in favore del Nardella, a titolo di risarcimento nei limiti della responsabilità attribuita al Del Vecchio- la complessiva somma di f.12.524.160=, oltre gli interessi compensativi a far tempo dal 6/8/1985 fino al saldo;

3) condanna altresì gli stessi convenuti, in solido, a pagare in favore del Nardella metà delle spese processuali, che si liquidano per l'intero in f.2.777.990=, comprese f.662.000= per diritti e f.1.500.000= per onorari;

4) dichiara compensata tra le parti la restante metà.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso, addì 7 maggio 1991, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio Giudicante.

Luigi Di Rienzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Seconda

composto dai signori Magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 4653

del ruolo generale 1983 in data 31/12/1983, e

spedita alla pubblica udienza del 7 giugno 1991

Tra

[redacted] elettivamente domiciliat a presso e nello studio dell'avv. Nunzio Troioano=====

Oggetto:

Risoluzione contra

dal quale è rappresentat a e difesa giusta mandato a margine dell'atto di

to di vendita e al

citazione.=====Attrice=====

Contro

[redacted] elettivamente domiciliat o presso e nelle studio dell'avv.Savino Pappalettera===

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato in calce all'atto di ci-

tazione.=====Convenuto=====

L'avv. Troiano, per l'attice, conclude per l'accoglimento della domanda perchè fondata e col rigetto di tutte le istanze, eccezioni e deduzioni diverse perchè infondate.=====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 23 dicembre 1983, [redacted], [redacted], premesso che aveva acquistato dalla [redacted] [redacted] [redacted] arredi in cemento armato, che a dire del venditore erano di recentissima costruzione e di ottimo materiale; che tutta la merce, in cemento artistico, venduta dal Cellamare previa scelta relativa fatta in Trani, era elencata nel ricorso del 3 maggio 1983 al Pretore di Trinitapoli per accertamento tecnico preventivo; che il prezzo fu pattuito per lire 15.588.500 (con pagamento rateale) in Margherita di Savoia alla presenza di Mennea Angelo da Barletta, il quale presentò il Cellamare ad essa Morra in Margherita di Savoia; che, prevedutosi alla consegna del materiale nei locali di essa istante, decorsi appena alcuni giorni, il Cellamare la mattina del 18 aprile 1983 si presentava con l'Ufficiale Giudiziaro di Trinitapoli per procedere al sequestro di tutta la merce venduta in forza di un decreto del Tribunale di Trani che ingiungeva di pagare la merce in unica soluzione, altrimenti questa sarebbe stata asportata; che ella, per evitare ogni pregiudizio alla sua onerabilità, versò al [redacted] la somma di lire 16.000.000 con tre assegni (il primo di lire 9.000.000, il secondo di lire 3.000.000 a firma della Morra e il terzo di

lire 4.000.000 a firma di Barra Raffaele e girato alla Morra);
che, però, nel sistemare la merce, in data 24 aprile 1983, si
accorgeva e scopriva che essa era di vecchissima costruzione,
scheggiata, rabberciata, con vistose aggiustature e altri dif-
fetti che la rendevano priva di valore commerciale; che i di-
fetti riscontrati venivano immediatamente denunciati al vendi-
tore il 28 aprile 1983 con raccomandata A.R.; che la situazio-
ne venne accertata, poi, a seguito di accertamento tecnico pre-
ventivo disposto, attesa l'urgenza, dal Pretore di Trinitapoli
ed espletato per mezzo del C.T.U. geom. Mazzone Enrico; che,
per tali motivi, essa istante aveva diritto ad ottenere la ri-
soluzione del contratto di compravendita previa restituzione
degli assegni o della somma incassata dal Cellamare; tutto ciò
premessi, conveniva in giudizio la

con sede in Trani, per sentirlo, previa risoluzione
del contratto, condannare alla immediata ^{restituzione} ~~risoluzione~~ degli as-
segni in favore dell'attrice, salvo, in ogni caso, il diritto
al risarcimento del danno; ovvero in via gradata, condannare
alla riduzione del prezzo; il tutto con sentenza provvisoria-
mente esecutiva e col rimborso delle spese di lite.=====

La INCA di Cellamare Nicola, costituitasi, precisando che nel
marzo 1983, nella propria fabbrica in Trani, Mennea Angelo pre-
sentò quale amico De Santis Antonio, marito della Morra Anna
Maria, facendo la richiesta di acquisto di manufatti della fab-
brica per arredare i locali ove costei doveva gestire un risto-

rante e garantendo la solvibilità del De Santis il quale scelse la merce in esposizione che gli necessitava, pattuendo il prezzo di lire 14.588.500, oltre IVA, da pagare parte in contanti e parte con cessioni cambiarie. Aggiungeva la convenuta che il giorno successivo il De Santis e il Mennea ritornarono con un autocarro e, in due trasporti, ritirarono la merce, e il De Santis rilasciò degli effetti cambiari a sua firma, proponendo che il residuo prezzo sarebbe stato pagato dalla moglie in contanti. Senonchè, assumeva la convenuta, le informazioni sugli acquirenti successivamente attinte non furono affatto tranquillizzanti: il De Santis Antonio era stato dichiarato fallito un anno addietro, per cui la sua firma apposta sulle cambiali non era valida, e sull'unico cespite della moglie Morra Anna Maria, un appezzamento di 20 are in agro di Margherita, gravavano due ipoteche, una di lire 53.000.000 a favore della Banca Centro-Sud e l'altra di lire 58.000.000 a favore della Banca Popolare di Apricena, oltre un pignoramento trascritto con presentazione di istanza di vendita. Esponeva, inoltre, che il Cellamare, accortosi di essere stato raggirato, intraprese azioni penali e civili, per cui il Tribunale di Trani, competente per territorio, aveva disposto il sequestro giudiziario con asporto dei manufatti venduti, che veniva eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di Trani, giungendo a caricare i manufatti sul camion del nominato custode; che, a questo punto, la Morra raggirava per la seconda volta il Cellamare, proponendo di pa-

gare a mezzo di due assegni, facendosi restituire le cambiali firmate dal marito e la merce già caricata sul camion; che, come si accertò dopo, i due assegni bancari erano stati tratti sul c/c. 355/49 della Banca Popolare di Apricena già estinto da tale istituto per avere la Morra emessi diversi assegni a vuoto; che il Presidente del Tribunale di Trani emetteva decreto ingiuntivo in data 16 maggio 1983 per lire 12.000.000 in forza del quale il Cellamare era intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Foggia promossa dalla Banca Centro Sud contro la Morra; che, per motivi futili e senza eccepire nulla sulla qualità dei manufatti, la Morra si opponeva al decreto ingiuntivo e chiedeva poi al Pretore di Trinitapoli un accertamento tecnico preventivo, proponendo poi la presente domanda, del tutto infondata e inammissibile.=====

In punto di diritto la convenuta eccepiva: ~~1/~~ la litispendenza, essendo stato instaurato davanti al Tribunale di Bari il giudizio per il pagamento del prezzo della merce; ~~2/~~ inoltre, l'incompetenza territoriale a decidere la controversia di questo Tribunale per essere competente il Tribunale di Trani, nella cui circoscrizione era sorto ed era stato eseguito il contratto; ~~3/~~ la incompatibilità ed ammissibilità delle due domande, l'una di risoluzione del contratto e l'altra di risoluzione del prezzo, essendo merce ambedue alternative; ~~4/~~ in subordine, la decadenza dell'azione per accettazione della merce

convenuta eccettata l'incompetenza, oltre che sotto il profilo del foro generale previsto dall'art.10 c.p.c. (in quanto essa convenuta ha residenza e domicilio in Trani), anche sotto lo aspetto del foro facoltativo previsto per le causa relative a diritti di obbligazione (art.20 c.p.c.), in quanto la consegna della merce avvenne in Trani e il prezzo doveva essere pagato nella stessa città: di fatto in Trani secondo l'assunto della convenuta vennero consegnati due effetti cambiari a firma del De Santis, marito della Morra, con promessa che il saldo sarebbe stato pagato dalla moglie in contanti (ai sensi dell'art.1182, terzo comma, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, mentre, nell'ipotesi di vaglia cambiario mancante dell'indicazione del luogo di pagamento, come deve presumersi nella specie, il luogo di emissione del titolo (Trani) vale, a norma dell'art.101 R.D. 14 dicembre 1933, n.1969, come luogo di pagamento).

A questa tesi della convenuta, faceva contrasto la ^{prospetta} ~~forfetta~~ zione dell'attrice contenuta nella domanda introduttiva del giudizio, secondo cui la merce venduta fu consegnata in Margherita di Savoia, in conformità all'obbligo assunto del venditore, di guisa che uno dei fori alternativi ex art.20 (luogo dove doveva essere eseguita una delle obbligazioni) rimaneva il Tribunale di Foggia, presso il quale ritualmente sarebbe stata radicata la controversia.

nella sua effettiva consistenza, scelta e trasportata dallo:

acquirente, e comunque la inammissibilità della denuncia dopo otto giorni dalla consegna, trattandosi di vizi palesemente visibili ed essendosi quindi verificata piena acquiescenza;

5) l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo per incompetenza per valore del Pretore e per assenza degli estremi dell'urgenza.=====

La causa rimessa al Collegio per la soluzione delle questioni pregiudiziali, con ordinanza del 29 maggio 1987, veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dalla convenuta alla Morra sulla circostanza, attinente alla questione pregiudiziale della competenza territoriale, che la merce fu consegnata in Trani e per l'assunzione della richiesta prova testimoniale sulla stessa circostanza, vivamente controversa tra le parti, le quali, però, si disattivavano completamente per cui non venivano assunte né l'interrogatorio formale né le prove testimoniali.=====

Prodotta~~si~~ varia documentazione dalle parti, acquisito agli atti il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni della sola attrice e in assenza del fascicolo di parte della convenuta, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza collegiale del 7 giugno 1991.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si impone in via pregiudiziale la soluzione della questione della competenza territoriale del giudice adito, avendone la

Il Collegio, con ordinanza del 28 maggio 1987, rilevato che erano controversi tra le parti i presupposti di fatto per determinare la competenza territoriale del giudice (luogo del perfezionamento del contratto di vendita e luogo in cui dovevano essere eseguite le relative obbligazioni, specie quella della consegna della merce venduta) e che sul punto erano state chieste prove orali (interrogatorio formale deferito dalla convenuta all'attrice e prova testimoniale richiesta dalla stessa convenuta sulle stesse circostanze), e considerato altresì che per consolidato principio giurisprudenziale il controllo degli elementi di collegamento rilevanti per le varie specie di competenza può essere effettuato dal giudice anche attraverso le risultanze di un'istruzione probatoria all'uopo disposta (V. Cass. 10 giugno 1976 n.2131), quando, come nella specie, sono controversi gli stessi presupposti di fatto in forza dei quali va determinata la competenza territoriale, rimetteva la causa ~~al~~ ruolo, ammettendo le prove orali richieste.=====

Senonchè, sul punto, le parti rimanevano del tutto inerti, e, dopo alcuni inutili rinvii, la causa ritornava alla decisione del collegio nello stesso stato in cui trovavasi in precedenza, senza che fossero state espletate le richieste prove orali.==

A questo punto va risolto il problema della parte cui spetta l'onere della prova in ordine ai presupposti di fatto determinanti la competenza territoriale del giudice secondo il foro facoltativo ex art.20 c.p.c., allorchè c'è, sul punto, conte-

stazione del convenuto, e non pare dubbio che tale onere incomba
tra ~~gli~~ l'attore, secondo il principio generale secondo cui chi
assume la sussistenza di una propria pretesa (come quella del-
l'adire territorialmente un particolare giudice), ove questa
è contestata, deve dare la prova dei fatti che ne costituisca-
no il fondamento. Più specificamente così si esprime il S.C.

"In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la doman-
da venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro
generale di cui agli artt.18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ri-
tualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo
gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art
20 c.p.c. ("forum contractus e forum destinatae solutionis"),
la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla
stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, alla
stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono,
in applicazione del cmt. art.20, di indicare la causa presso
il giudice prescelto dall'attore" (Cass.13 giugno 1984, n.3537).

Orbene, nel caso di specie, stante la contestazione della con-
venuta, poichè l'attore non ha dimostrato in alcun modo - nè
documentalmente nè per prove orali - che il contratto di com-
pravendita è stato stipulato in Margherita di Savoia e che le
obbligazioni nascenti dallo stesso contratto dovevano essere
eseguite nel medesimo luogo e poichè da nessun atto del proces-
so emergono elementi di prova per avallare un tale assunto,
non resta che dichiarare l'incompetenza per territorio di ques-

to adito Tribunale, essendo competente, quanto meno sotto il
profilo del foro generale ex art.18, il Tribunale di Trani.==

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquida-
te come in dispositivo.=====

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, seconda sezione Civile, pronunciando
sulla domanda proposta [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Trani, uditi i procuratori delle
parti, così provvede:=====

1) ~~dichiara~~ la propria incompetenza per territorio a decidere
la controversia, essendo competente il Tribunale di Trani;==

2) ~~condanna~~ l'attrice a rimborsare alla IMCA le spese relative
a questo giudizio, che liquida, in mancanza di ^{specifiche} sentenza, in

complessive lire 1.700.000 ivi comprese lire 1.000.000 per ono-
rari di avvocato.=====

Così deciso, addì 7 giugno 1991, nella Camera di Consiglio del-
la Seconda Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindi-
cati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.==

Luigi Adamo Appule (estensore)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Prima

composto dai signori Magistrati:

dott. [redacted] [redacted]

dott. [redacted] [redacted]

dott. [redacted] [redacted]

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 2206

del ruolo generale 1985 in data 19/9/1985 ,e

spedita alla pubblica udienza del 5 novembre 1991

Tra

[redacted]

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Roccotiello

Oggetto:

=====

RISARCIMENTO DANNI

dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di

citazione=====ATTORE=====

Contro

[redacted]

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luigi Di Martino=====

=====

dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla copia noti-

ficata dell'atto di citazione=====CONVENUTO=====

L'avv. Roccotiello, per l'attore, conclude come da atto di citazione.=====

L'avv. Di Martino, per il convenuto, conclude riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate in comparsa di risposta.=====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ferdinando LACERENZA, con citazione 9.9.1985, assumendo che il giorno 12.1.1985 Mauro GAUDINO aveva denunciato ai Carabinieri di S.Ferdinando di P. che durante la notte persone ignote, tolto il lucchetto alla porta della propria officina meccanica, avevano perpetrato un furto all'interno asportando, tra l'altro, l'autovettura FIAT 127 FG.280490, di proprietà di esso LACERENZA, e che pertanto, non essendo stata più rinvenuta della vettura, il GAUDINO era obbligato al risarcimento del danno, conveniva quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Foggia perchè fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di f. 6.500.000¹, comprensive del valore dell'autoveicolo e di ogni altro danno consequenziale alla sua perdita, oltre le spese del giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva.=====

Costituitosi, il convenuto impugnava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese deducendo che egli non era responsabile del furto, e che, in ogni caso, la vettura era stata sottratta per incuria del LACERENZA, in quanto costui non aveva provveduto a ri

tirlarla, magrado fosse stato avvertito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione.

Nel corso del processo le parti articolavano prova per testi a sostegno dei rispettivi assunti; l'attore produceva altresì diversi documenti.

La causa veniva quindi rimessa al Collegio che all'udienza del 5.11.1991, fissata per la discussione si riservava di decidere sulle istanze conclusive come in epigrafe -- trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non appare fondata.

Costituisce circostanza non controversa che l'auto del LACERENZA venne sottratta da ignoti mentre trovava si depositata nell'officina del convenuto: il furto, del resto, venne denunciato da quest'ultimo ai Carabinieri di S.Ferdinando, i quali, come emerge dal rapporto prodotto in copia da entrambe le parti in sede di sopralluogo constatano la veridicità dell'accaduto rilevando come la porta in ferro dell'officina presentasse segni di effrazione sulla serratura e, come, oltre all'autovettura dell'attore fossero state asportate numerose attrezzature e merce di proprietà del GAUDINO.

Dovendosi, dunque, ritenere pacifico, per concorde affermazione delle stesse parti, che l'auto venne rubata nella officina del predetto GAUDINO, occorre stabilire se costui, come pretende l'attore, possa ritenersi civilmente re-

sponsabile per non aver usato la diligenza necessaria nella custodia.=====

Va in proposito puntualizzato che l'affidamento al convenuto della vettura non avvenne in virtù di contratto di deposito, bensì, strumentalmente, per consentirgli di eseguire le riparazioni occorrenti nella sua officina meccanica all'uopo attrezzata: in altri termini tra le parti intervenne un contratto d'opera - fatto questo del pari pacifico - che comportò necessariamente la sosta della Fiat 127 nel locale attrezzato dal GAUDINO per provvedere ai lavori di manutenzione e riparazione di volta in volta richiesti dai suoi clienti.=====

Esattamente si rileva dalla difesa del convenuto che in virtù di tale rapporto giuridico l'obbligazione principale del proprio assistito non era quella di custodire il mezzo, bensì di ripararlo, cioè essa ebbe ad oggetto una prestazione d'opera che comportò accessoriamente anche l'obbligo di provvedere alla consegna dell'auto al proprietario, una volta eseguite le riparazioni necessarie; onde la fattispecie, ai fini della responsabilità configurata dall'istante, non va inquadrata nella disciplina del contratto di deposito e, ^{con} seguentemente, nella ^{previsione} funzione dell'art. 1768 c.c., ma nell'ipotesi normativa, di carattere generale, di cui all'art. 1177 c.c., secondo cui " l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla

fino alla consegna".=====

Orbene l'obbligazione di custodia, in tal caso, per stabilire se sia stata correttamente adempiuta con conseguente esonero del debitore da ogni responsabilità per la perdita della cosa, dev'essere riguardata essenzialmente in funzione dell'obbligazione derivante dal rapporto principale: il convenuto eseguì, secondo contratto, le riparazioni del mezzo nella propria officina ed ivi ne ebbe la custodia fino alla riconsegna al proprietario, usando le cautele dettate dalla normale prevedibilità, in relazione al peculiare contesto ambientale, per prevenirne l'eventuale furto in sua assenza.=====

Si vuole evidenziare che il GAUDINO, sia nel corso che al termine della prestazione d'opera, oggetto del contratto, era tenuto ad assicurare la custodia dell'auto all'interno della propria officina provvedendo, durante la sua assenza alle soste ed al termine della giornata lavorativa, alla chiusura della stessa officina in maniera consona alle esigenze di custodia, che di norma vengono attuate in tali evenienze.=====

In effetti, il convenuto, come si desume dal rapporto dei Carabinieri e non si nega nemmeno dall'istante, ultimati i lavori, la sera dell'11 gennaio 1985 custodiva la vettura del LACERENZA all'interno della propria officina^{LU} (attestando che il committente provvedesse a ritirarla) chiudendo la porta d'ingresso con la serratura di cui essa era munita; egli

pose in essere le cautele che nella specie si imponevano,
non essendo tenuto, peraltro, in relazione alla natura del rap-
porto " inter partes " ad assicurare una peculiare custodia
suscettibile di impedire e prevenire anche l'azione violenta
dei ladri.=====

Nè può profilarsi una responsabilità del ----
 GAUDINO per inefficienza della serratura che i ladri ~~in-~~
missirono
~~si erano~~ ad aprire mediante effrazione, dovendosi presumere
 che egli si fosse avvalso di un mezzo di chiusura adeguato
 alle esigenze di custodia delle cose all'interno dell'uffici
 na, stante il suo ^{preciso} ~~specifico~~ interesse ad impedire azioni
 furtive in danno di sè medesimo.=====

Del resto, significativa è la circostanza,
pure evidenziata nel rapporto dei CC., che l'accesso all'in-
terno poteva avvenire solo attraverso una porta in ferro a
due battenti, la cui serratura si fu, appunto, violentemen-
te divelta dai ladri.=====

Non si vede, dunque, quale responsabilità pos-
sa imputarsi all'odierno convenuto prescindendo anche dalla
evenienza - in verità non emersa con chiarezza dalla prova
orale (attese le contrastanti dichiarazioni dei testi ^{assun-} ~~attui-~~
ti) - =====

che lo stesso, ultimate le riparazioni, la sera dell'11.1.1985
avesse invitato il LACERENZA a ritirare l'auto, senza che,
da parte del proprietario, si fosse provveduto a tanto.=====

Resta il dato di fatto, incontroverso, che il convenuto quella sera provvide a custodire la vettura nell'interno della sua officina, chiudendo la porta d'accesso a mezzo della serratura di cui era munita, facendo, cioè, quanto gli si richiedeva, - avuto riguardo al concetto di diligenza del buon padre di famiglia - per assicurare la custodia della stessa auto e degli altri oggetti ivi esistenti.=====

L'azione dei ladri, che dopo aver scassinato la serratura, asportarono l'auto, non può dar luogo, dunque, ad alcuna ipotesi di responsabilità del convenuto, il quale dev'essere assolto dalla domanda di risarcimento formulata dall'attore per la perdita del veicolo.=====

Considerata la dubbiezza della lite, si apprezzano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.=====

P. Q . M .

IL Tribunale

pronunziando sulla domanda proposta da Ferdinando LACERENZA nei confronti di Mauro Gaudino con atto notificato in data 10.9.1985, così provvede nel contraddittorio delle parti:

- 1) rigetta la domanda;=====
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso, addì 12 novembre 1991, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.

Deputato Gian Maria Ferraro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Prima

composto dai signori Magistrati:

dott. [redacted] Presidente ff.

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 3751

del ruolo generale 1990 in data 1/10/1990 e

spedita alla pubblica udienza del 31 marzo 1992

Tra

[redacted] elettivamente domiciliat a presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Spada

Oggetto:

RISOLUZIONE CONTRAT

dal quale è rappresentata e difes a giusta mandato a margine dell'atto di

TUALE E RISARCIMENT

citazione ATTRICE

DANNI

Contro

[redacted], in persona del suo legale rappresentan-

te pro-tempore

elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv.

dal quale è rappresentat e difes giusta mandato

CONVENUTO CONTUMACE

L'avv. Spada, per l'attrice, conclude riportandosi alle conclusioni tutte di cui all'atto di citazione con condanna della Livio De Simone srl, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, il tutto con sentenza munita di clausola.==

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 1990 [redacted] quale titolare della boutique di abbigliamento denominata ADRIANA con sede in Foggia, citava in giudizio [redacted] con sede in Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir pronunciare nei confronti della suddetta S.r.l. quanto da lei richiesto nelle conclusioni in epigrafe riportate.

Assumeva l'attrice che la S.r.l. De Simone con n.2 bolle di accompagnamento e relative fatture nn.A/185-186 del 15 marzo 1990 e A/403 del 24 aprile 1990 le aveva fornito, rispettivamente in data 27 aprile 1990 ed 8 maggio 1990, abbigliamento femminile estivo destinato ad essere venduto nella "boutique" di cui essa era titolare.

L'istante lamentava gravi inadempienze da parte della ditta fornitrice. Innanzitutto rilevava che la merce era stata consegnata con notevole ritardo; precisava inoltre che la stessa presentava vizi _____ gravi consistenti, in particolare, in macchie, sfilacciate e rifiniture assai grossolane; poneva, infine, in evidenza che era stata omessa la consegna di una parte della merce indispensabile

per la vendita dei completi a cui i suddetti capi, più precisamente "tops", erano abbinati.

Assumeva inoltre che tempestivamente aveva reso edotta delle specificate inadempienze la ditta fornitrice, la quale aveva assicurato l'invio in zona di un suo dipendente onde constatare quanto lamentato e provvedere di conseguenza.

Lamentava infine l'attrice che, nonostante tali assicurazioni, la detta convenuta non si era preoccupata, nel prosieguo, di inviare alcuni dei suoi dipendenti, al punto che l'attrice, nonostante che in un primo momento ^{non} avesse posto in vendita la merce (essendo intenzionata a restituirla), successivamente aveva tentato di venderla a prezzi scontati, non riuscendo neppure in tal modo a liberarsi di tale merce difettosa.

L'attrice ~~peraltro~~ lamentava di aver subito un danno ingente nella impossibilità di far fronte alle esigenze della propria clientela, a causa della inidoneità dei capi. Pertanto chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ed il conseguente risarcimento dei danni subiti.

In corso di causa, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia della convenuta.

L'attrice produceva perizia stragiudiziale ed altri documenti a sostegno del proprio assunto, ^{In ordine alle asserite} ~~ed~~ sussistenza dei vizi, nonché del ritardo nell'adempimento e della mancata consegna di alcuni capi, veniva ammessa ed assunta la prova per

testi articalata dalla ^{stessa} attrice. La causa passava quindi in decisione all'udienza collegiale del 31/3/1992 sulle conclusioni richieste in epigrafe riportate e nella persistente contumacia della società convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

L'attrice ha innanzitutto provato, a mezzo della circostanziata deposizione dei testi indicati, il proprio comportamento diligente nell'aver tempestivamente denunciato i vizi della merce e nell'aver messo la stessa a disposizione della ditta fornitrice, la quale, dal suo canto, non si è adoperata affatto ^{mol} a cercare di riparare il danno.

L'istante ha, quindi, provato, a mezzo degli stessi testi, che la merce risultava irregolarmente rifinita e in alcuni punti macchiata, a parte la incompleta consegna dei capi ordinati: circostanze, queste, che assumono rilevanza in considerazione dell'elevato costo della merce stessa (vedansi le fatture in atti) per il che *legittima* si configura la pretesa, da parte dell'attrice-acquirente, che il venditore-convenuto fornisca un prodotto di buona qualità e fattura.

Del resto, decisiva, in ordine alla sussistenza dei vizi redibitori dei capi, atti a renderli inidonei all'uso cui erano destinati, appare la relazione giurata ~~in atti~~ del perito di parte. Infatti in essa vi è una dettagliata descrizione di tutte le anomalie e manchevolezze che incidono

~~che incidono~~ sulla attitudine della merce ad assolvere la funzione per la quale era stata acquistata. Nè si ha motivo di dubitare dell'apprezzamento negativo che il perito di parte ha fatto in merito, evidenziando con obbiettività e peculiare competenza i difetti più pregnanti la cui presenza ha reso sostanzialmente non commerciabili i capi acquistati.

Si tratta, dunque, di vizi che a norma dell'art.1492 c.c. giustificano di per sè la risoluzione del contratto indipendentemente dalla ulteriore inadempienza prospettata in domanda, con riferimento all'epoca di consegna della merce.

A quest'ultimo riguardo è notorio che i venditori al dettaglio, secondo la normalità dei casi, allestiscono, in occasione della imminenza della stagione estiva, le vetrine dei loro punti-vendita e di conseguenza mettono a disposizione dei loro clienti la merce estiva, intorno alla fine del mese di aprile e nei primi giorni di maggio: solitamente il rivenditore al dettaglio, all'atto della scelta della merce, si premunisce di indicare nella c.d. bolla di ordinazione la data entro cui ^{intende} ricevere la merce. Nella specie in verità manca tale specificazione e non sembra quindi che la consegna di merce, da vendersi in prossimità della stagione estiva, avvenuta tra la fine del mese di aprile e gli inizi di maggio, possa considerarsi eseguita con notevole ritardo.

Tutt'al più si può parlare di lieve ritardo.

D'altra parte, l'attrice si è guardata dal produrre copia

della bolla di ordine della merce al fine di dimostrare l'eventuale apposizione del termine e, per ^{giusta} questo, la volontà di conseguire la consegna entro una certa data.

Ciò non toglie, per le ragioni innanzi spiegate, la sussistenza dell'"interesse" della parte non inadempiente atto a legittimare ampiamente la richiesta di risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno sofferto, stante la presunzione di responsabilità che il venditore avrebbe potuto superare soltanto costituendosi in giudizio e dimostrando di aver ignorato senza colpa i vizi (art.1494 c.c.). Se in effetti non sussiste alcun dubbio in ordine all'"an debeatur", avendo l'attrice provato, come evidenziato, l'inadempimento dell'altra parte, la sussistenza di un danno risarcibile, quale conseguenza immediata e diretta di tale condotta, deve ritenersi del pari incontestabile, poichè l'attrice non ha potuto realizzare l'utile che si prefiggeva attraverso il commercio al dettaglio delle partite di abbigliamento acquistate.

Resta da stabilire l'entità del danno, in ordine al quale l'attrice non ha fornito una specifica prova, limitandosi a denunciare la sussistenza e demandando al Collegio la sua quantificazione.

In proposito, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'aspetto relativo alla quantificazione del c.d. danno emergente; invero, se deve parlarsi di danno emergente sostanzialmente quando il danneggiato abbia erogato

valori economici già esistenti nel suo patrimonio, può ben dirsi che, nella fattispecie, nessun danno emergente ~~avuto~~^{ha} sofferto l'attrice, non avendo costei versato (o, per lo meno, non essendo stato provato che abbia versato) alcuna somma alla consegna della merce. Si comprende allora che, nel caso di specie, la problematica relativa al "quantum" si riduce a quella del c.d. lucro cessante. All'uopo è bene precisare che l'attrice non ha dimostrato la quantità di merce che approssimativamente avrebbe potuto vendere nè, soprattutto, l'utile che avrebbe ricavato al netto del prezzo e delle spese. Tuttavia può procedersi senz'altro, ex art.1226 c.c., ad una valutazione equitativa, dal momento che il danno in questione è certo, ma la sua precisa quantificazione, appare estremamente difficile, se non impossibile: congrua si ritiene, a tal fine, la somma di f.700.000=, oltre gli interessi compensativi dal dì della domanda, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale.

E' appena il caso di precisare che, per gli effetti restitutori che discendono dalla risoluzione del contratto (art.1458 c.c.), la parte istante ha l'obbligo di restituire al venditore la merce giacente presso il proprio esercizio commerciale, ancorchè al Collegio sia inibita una esplicita statuizione al riguardo in difetto di espressa richiesta della parte interessata, rimasta contumace.

Per il principio della soccombenza le spese processuali, nelle misura liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 24 settembre 1990 da [redacted] nei confronti [redacted]

[redacted]

così provvede nella contumacia della convenuta:

- 1) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di vendita di merce intercorso tra le parti;
- 2) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, la somma di f.700mila oltre gli interessi dal di della domanda;
- 3) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in complessive lire 1.812.540=, comprese lire 800.000= per ^{diritti} ~~spese~~ e lire 900.000= per onorari.

Così deciso, addì 7 aprile 1992, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.=====

Donato Deusecchery

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione I

composto dai signori Magistrati:

dott. F.SCO PAOLO MONTANINO Presidente

dott. ALFONSO D'ERRICO Giudice

dott. DONATO DANZA Giudice RELATORE

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in I istanza, iscritta al numero 1233

del ruolo generale 1990 in data 3.5.90

spedita alla pubblica udienza del 5.5.92

Tra

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA.

elettivamente domiciliat o presso e nello studio dell'avv. TIZZANI BERARDINO

Oggetto:

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato in calce al ri-

Opposizione a decret

ingiuntivo.

corso.

Contro

BEE GIOVANNI.

elettivamente domiciliat o presso e nello studio dell'avv. VINCENZO D'ISIDORO

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo.

L'Avv. D'Isidoro, anche per delega dell'Avv. Pozzone, conclude richiamando le conclusioni articolate con la comparsa di costituzione 29,5.90, depositata il 2.6.90, e con gli atti di causa, da ritenersi qui ritrascritte, con ogni conseguenza di legge. Chiede fissarsi l'udienza di discussione a breve, considerato l'oggetto del giudizio.

L'Avv. Tizzani conclude come da atto di opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Presidente del Tribunale Giovanni Bee chiedeva ed otteneva, in data 21 Marzo 1990, decreto ingiuntivo in danno del Comune di San Ferdinando di Puglia, per il pagamento della complessiva somma di lire 118.205.328 oltre interessi, IVA, CNPAIA come per legge e spese della procedura, quale corrispettivo per prestazioni professionali che assumeva di aver reso in favore del predetto Comune.

Avverso tale decreto, notificato il 5 Aprile 1990, proponeva opposizione il Comune di San Ferdinando di Puglia convenendo il Bee dinanzi a questo Tribunale. Deduceva l'opponente che con delibera della Giunta Municipale n.329 del 19 Marzo 1987 il Comune di San Ferdinando di Puglia decideva di affidare,

in ossequio alle disposizioni urgenti di cui al D.L. n. 54/87, all'Ing. Giovanni Bee, la progettazione di una discarica idonea a consentire l'accumulo dei rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Zapponeta, previo mandato, al Comune di San Ferdinando di Puglia, da parte degli altri Comuni predetti.

Aggiungeva che la delibera n. 329 veniva dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere imposta dal c. 2 dell'art. 1 D.L. cit., ed il conferimento dell'incarico veniva tempestivamente comunicato, con nota del 19 Marzo 1987, dall'ing. Bee dal Sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia.

Precisava, inoltre, che la delibera in questione veniva poi annullata con atto del 3 Luglio 87 dal Comitato di Controllo giacchè (...) l'individuazione del sito per la nuova discarica e l'esito territoriale cui la stessa deve essere asservita, compete alla Regione (ai sensi del DPR 19 Settembre 1982 n. 915) e non al Comune (.....).

Deduceva, pertanto, che l'Ing. Bee, sulla base della delibera successivamente annullata, avrebbe progettato la nuova discarica dei R.S.V. procedendo

egli stesso alla scelta del sito e, quindi, in aperto contrasto con la disciplina sulla divisione delle competenze, in materia fissata dal D.P.R. n. 915/1982 ed a cui avrebbe fatto riferimento il CO-RECO nell'annullare la delibera "de qua".

Aggiungeva, altresì, che in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1719 c.c., al C. di S. Ferdinando di Puglia sarebbe, comunque, spettato il diritto di ottenere dai Comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, ove fosse stata rigettata l'opposizione, i mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione azionata dall'Ing. Bee.

Chiedeva, pertanto, preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa i predetti Comuni e, nel merito, che previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, fosse dichiarata giuridicamente infondata la pretesa dell'Ing. Bee, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

In subordine, chiedere, in caso di rigetto dell'opposizione venissero dichiarati i predetti Comuni, obbligati a tenere indenne il Comune di S. Ferdinando di Puglia dalla quota-parte a loro carico del compenso dovuto all'Ing. Bee.

Costituitosi, il convenuto resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con il favore delle spese

e, in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Precisava che l'incarico affidatogli il 19 Marzo 1987 era stato quello di progettare una nuova discarica e di eseguire l'opera con urgenza, il che aveva fatto consegnando il progetto entro il termine perentorio del 30 Marzo 1987 indicatogli dal Comune.

Puntualizzava ancora che la decisione del CORECO, con cui era stata annullata la delibera n. 329, non poteva influire sul proprio diritto soggettivo a conseguire il corrispettivo della prestazione professionale tempestivamente eseguita a regola d'arte, non potendosi imputare allo stesso la non approvazione del progetto, da parte del CORECO, e versando pertanto la P.A. in "culpa in contraendo".

Nel corso dell'istruzione il G.I. non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, stante l'annullamento, da parte del CORECO, della delibera comunale di conferimento dell'incarico all'Ing. Bee.

La causa veniva rimessa al Collegio che all'udienza del 5 Maggio 1992, fissata per la discussione, si riservava di decidere sulle conclusioni come in epigrafe precisate dai procuratori delle parti.

Motivi della decisione

Al fine di risolvere la controversia, giova preliminarmente procedere al puntuale inquadramento giuridico della fattispecie.

E' noto che, per Giurisprudenza costante della Suprema Corte (si veda C. Sez. U. 1.II.85 n. 651 Cass. 4 II 1987 n. 2255; Cass. 23 V 1981 n. 3383; Cass. 6 XII 1977 n. 5276; Cass. 4 XII 1975 n. 4010; Cass. 15 IV 1970 n. 1061) l'accordo avvenuto tra P.A. e privato spiega definitivamente i suoi effetti tra le parti allorquando sopraggiunge l'atto positivo di controllo della autorità tutoria, operando la prescritta approvazione quale "condicio iuris) sospensiva dell'efficacia del negozio già perfetto.

Precisa, inoltre, la Giurisprudenza che, mentre dal momento della stipula del contratto, il privato è immediatamente vincolato, l'ente pubblico si vincola solo allorquando interviene la approvazione tutoria; pertanto il diniego della stessa produce il venir meno degli obblighi già sorti in capo al privato e l'ineseguibilità dell'accordo (v. in part. Cass. 1.II.85 n. 651).

Tale premessa appare indispensabile in quanto, nel caso di specie, come già precisato, in pendenza

dell'atto di controllo, fu data esecuzione anticipata all'opera di progettazione, onde la fattispecie correttamente va inquadrata nell'ambito della tematica della responsabilità precontrattuale, non potendosi ravvisare, in pendenza dell'approvazione, una responsabilità contrattuale della P.A., dal momento che il contratto è ancora insuscettibile di esecuzione e, dunque improduttivo di obbligazioni coercibili secondo le regole dell'inadempienza contrattuale che dà luogo a tale tipo di responsabilità.

Ciò posto si rende necessaria, peraltro, una premessa interpretativa in ordine alla natura giuridica della responsabilità precontrattuale.

da sempre la Cassazione sostiene che essa non può considerarsi un "tertium genus" rispetto alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; inoltre, proprio per il fatto che la responsabilità contrattuale presuppone un contratto valido ed efficace tra le parti, la Suprema Corte ha affermato costantemente (si veda, per tutte, Cass, I Sez. civ. 11 Maggio 1990 n. 4051) che la c. d. "culpa in contraendo" non può considerarsi nemmeno una "species" del "genus" più ampio della responsabilità ex 1218 c.c., costituendo senza dubbio, una ipotesi

inquadrabile nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

L'epilogo di tale premessa porta alla seguente conclusione: ai fini della affermazione della responsabilità contrattuale, non si può prescindere dalla verifica, in concreto, della sussistenza degli estremi del dolo o quanto meno, della colpa in capo al presunto responsabile.

In ordine, poi alla astratta, configurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A. il Supremo Collegio ha costantemente affermato che è ipotizzabile tale tipo di responsabilità in tutti i casi in cui l'Ente Pubblico, nelle trattative, compie più azioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A. nell'ambito dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c. Peraltro, costituisce "ius receptum" che l'accertamento della buona fede della P.A. sfugge alla cognizione della autorità di controllo e non essendo rivolta a stabilire se la P.A. si sia comportata da corretto amministratore, ma vertendo unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della P.A. di agire da corretto contraente, rientra nella giurisdizione del G.O. (si veda, per tutte Cass. S.V. 11 Gennaio

1977 n. 93, fra le altre).

L'indagine, pertanto, avrà come scopo precipuo quello di verificare se, nella fattispecie, sussistono o meno, in capo alla P.A., gli estremi della colpa.

E' bene, innanzi tutto, precisare che la normativa posta dal Comune a fondamento della sua richiesta di esecuzione anticipata del contratto, stabiliva espressamente, all'art.2 e 4 D.L. cit., che i Comuni erano autorizzati ad assumere mutui per la realizzazione di nuovi impianti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, purchè tali impianti, rientrassero nelle previsioni dei piani regionali (D.L. decaduto perchè non convertito in legge).

L'opponente (circostanza questa, peraltro, non contestata dall'opposto) ha precisato che, nella specie, tali piani regionali non sussistevano ed anche per tale motivo il CORECO non aveva dato approvazione alla delibera n.329, così come del resto emerge dal provvedimento dell'organo tutorio, in atti.

Orbene,, senza dubbio il Comune era in colpa per aver affidato al progettista Bee un incarico che non gli competeva individuare, tra l'altro, la zona idonea alla installazione degli impianti), in quan-

to, come si evince dallo stesso art.2 e 4 cit. ma ancor più dall'art.6 D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, tale attività era, e lo è tuttora, di competenza delle regioni.

All'uopo si potrebbe obiettare che, per Giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio (si veda C. 14 marzo 1985 n.1987; C. 4 aprile 1975 n.1204; C. 4 ottobre 1974 n.2603 ed altre), non può parlarsi di responsabilità per "culpa in contrahendo" della P.A., ex art.1338 c.c., allorquando la causa di invalidità o di inefficacia del negozio, nota alla stessa Amministrazione e da questa taciuta, deriva da una norma di legge che, per presunzione assoluta, deve essere nota alla generalità dei cittadini (si veda in particolare C. 9 ottobre 1979 n.5240), e quindi anche al privato che si accinge a stipulare con la P.A. un contratto viziato.

E così sostenendo si potrebbe ritenere che nulla sia dovuto all'opposto in quanto costui conosceva, o doveva conoscere, la disciplina normativa che non autorizzava il Comune a fissare, di sua iniziativa, i luoghi su cui si sarebbero dovute installare le discariche dei R.S.U..

Invero, dalla lettura coordinata dei due succitati decreti, si evince in maniera chiara che il Comune

poteva affidare la elaborazione di un progetto solo se lo stesso rientrasse nella previsione dei piani regionali che però, nel caso di specie, non esistevano.

Pertanto, il progettista, conoscendo o comunque dovendo conoscere le norme che avrebbero portato, poi, al diniego di approvazione del progetto, o si sarebbe dovuto cautelare pretendendo determinate garanzie per l'ipotesi che il contratto non fosse venuto ad approvazione; ovvero avrebbe accettato supinamente i rischi della invalidità del contratto per violazione di norme di legge e quindi della sua non approvazione futura, come in effetti è avvenuto, con la conseguente inoperatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo dell'opera.

In altri termini la mancata approvazione non era del tutto imprevedibile perchè l'incarico era stato pur sempre affidato in violazione della normativa vigente in materia già dal 1982.

Tuttavia, la colpa della P.A. è da intravedersi, non propriamente nell'aver sottaciuto al professionista una causa di invalidità del contratto, ma, essenzialmente, nell'avergli imposto la esecuzione anticipata del contratto stesso:

imposizione che si giustifica solo ove sussiste una

norma di legge attribuitiva di tale potere.

Per i Comuni, in verità, non esiste una norma che li autorizza a pretendere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della sua approvazione; nè si può intravedere, con riguardo alla concreta fattispecie, la sussistenza di un tale tipo di norma nell'art.1 del D.L. n.54/87, il quale fissava termini temporali entro cui, utilmente, il Comune avrebbe potuto compiere determinate attività.

Pertanto, è proprio nella lesione del diritto soggettivo del professionista a non vedersi imporre (perchè non previsto dalla legge) l'esecuzione anticipata del contratto intravedere la colpa della P.A. (si veda diffusamente Cass. 23 maggio 1981 n.3383).

In altri termini, l'aver preteso l'adempimento del contratto quando lo stesso era ancora perchè mancava la "condicio juris" della approvazione, presupposto perchè il comune potesse pretendere l'esecuzione, ha determinato gli estremi della colpa in capo alla P.A..

Al principio generale della ineseguibilità anteriore all'approvazione del contratto non era possibile derogare, da parte dell'Ente, perchè nell'ordinamento comunale, come detto, non esiste alcuna norma

che, al pari dell'art.337 ,all.F, legittima la pretesa dell'Ente di conseguire l'adempimento prima dell'approvazione.

La colpa, pertanto, della P.A. è nell'aver imposto al professionista, prima del tempo, l'adempimento, onde sottoporre il progetto ad approvazione ancor prima della stipulazione di un contratto valido di conferimento dell'incarico.

Invero, il contratto tra il professionista e l'Ente non solo non era efficace al momento in cui si dava, allo stesso, esecuzione, ma era ancora "in itinere", in quanto solo con una delibera in data 7 maggio 1987 n.607, e pertanto successiva di circa quaranta giorni, rispetto alla consegna del progetto già eseguito da parte del professionista, il Comune adempiva all'obbligo prescritto dall'art.284 T.U. c. e p.34 (ribadito anche dall'art.55 L.8 giugno 1990 n.142), in base al quale gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la indicazione della relativa copertura finanziaria.

D'altra parte, chiarita la natura della responsabilità dell'Ente, appare configurabile nella specie un concorso di colpa del professionista, dal momento che costui lungi dal cautelarsi (e ne aveva diritto) pretendendo garanzie adeguate per l'ipotesi

che il contratto nel suo iter conclusivo non fosse venuto ad approvazione, accettò supinamente di eseguire l'incarico pur potendo e dovendo la probabile invalidità del contratto, a parte la sua inefficacia attuale per la quale egli era libero di rifiutare l'esecuzione anticipata dell'opera di progettazione.

Anche il professionista, dunque, è incorso in colpa, sia pure in misura inferiore rispetto al Comune, avendo fatto affidamento sull'operato della P.A., che, gode in genere di una presunzione di legittimità, tanto più che, nella peculiare fattispecie, la pretesa di essa sembrava rivestire obiettivo carattere di urgenza in base allo stesso congegno normativo - quello del decreto legge poi decaduto - su cui era basata.

D'altra parte se è vero che non c'è responsabilità per "culpa in contrahendo", ex art.1338 c.c., in capo alla P.A. quando la causa di invalidità deriva dalla legge, è altrettanto vero che, ove la P.A., come nel caso concreto, chieda la esecuzione anticipata del contratto ancora in "fieri", crea un ragionevole affidamento nel privato, malgrado il suo diritto soggettivo a non vedersi imporre la esecuzione anticipata di quelle che costituiranno le

obbligazioni a carico del medesimo.

Tale impostazione - ripetesi - si giustifica facendo venir meno il diritto soggettivo del provato, a non vedersi imporre l'esecuzione anticipata del contratto, soltanto se trova fondamento in una norma di legge, per il noto principio di legalità, immanente alla attività discrezionale della P.A..

Diversamente si configura una pretesa di quest'ultima pur sempre riconducibile nella sfera di autonomia negoziale dell'Ente, analoga a quella di un qualsiasi soggetto di diritto privato, e pertanto, a tutti gli effetti, sottoponibile al giudizio insindacabile del G.O. che accerterà se la P.A. si sia comportata da corretto contraente (si veda C. 10 dicembre 1987 n.9129).

Nel caso di specie sembra non potersi negare, per le ragioni spiegate, che avendo imposto la esecuzione di un contratto, ancora "in itinere" ed in pendenza della "condicio Juris" di efficacia insita nella approvazione tutoria, la P.A. aveva fatto sorgere in capo al professionista un ragionevole affidamento in ordine alla futura approvazione del contratto stesso.

Consegue che, alla stregua dei principi sulla responsabilità precontrattuale, si configurano gli

estremi della colpa in capo alla P.A. (essenzialmente nell'aver imposto l'esecuzione anticipata del contratto, ledendo così, come si è già rilevato, il diritto soggettivo del privato ad eseguirlo solo dopo che lo stesso fosse munito dei requisiti di validità e soprattutto di efficacia), sia in capo al privato (dal quale è lecito pretendere, anche nei rapporti con la P.A. volti alla conclusione di negozi giuridici, non solo la conoscenza di leggi ostative ma anche una condotta più prudente e consona al generale principio della ineseguibilità delle prestazioni a suo carico prima che venga ad esistere un contratto valido ed efficace, secondo le norme procedurali stabilite per la formazione dei contratti tra Enti pubblici ed altri soggetti. Il Collegio stima di poter graduare la colpa nella misura del 65% a carico del Comune e del restante 35% a carico dell'opposto in virtù del principio desumibile dall'art.1227 c.c. secondo cui il mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di usare la dovuta diligenza per attenuare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito non interrompe il nesso causale fra questo e l'evento dannoso, ma attenua la responsabilità per l'illecito medesimo (si veda C. 17 novembre 1978 n.5328,

con cui il Supremo Collegio stabilisce la astratta applicabilità del principio del concorso di colpa, ex art.1227 c.c., anche nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico all'applicazione di tutti i principi normativamente previsti in materia di valutazione dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale, alla quale, per espresso rinvio dell'art.2056 c.c., si applica anche l'art.1227 c.c.).

E' appena il caso di aggiungere che dell'obbligo dell'opposto Bee risponde unicamente il Comune di S. Ferdinando di Puglia, quale committente, a nulla rilevando l'accordo intercorso fra lo stesso e gli altri Enti Pubblici interessati alla realizzazione del progetto, essendo il professionista Bee rimasto del tutto estraneo all'accordo di costoro, per avere egli contrattato unicamente con il comune di S. Ferdin. di P..

Se, ed in quanto ne ricorrono i presupposti, il Comune, odierno opponente, potrà, in separata sede, rivalersi nei confronti degli altri Enti per il recupero delle rispettive quote dovute.

Devono, infine, ritenersi assorbite tutte le eccezioni di diritto sollevate dalla pur puntuale di-

fesa dell'Ente nella comparsa conclusionale, stante
il rilievo essenziale che nella specie

non si verte in tema di responsabilità
contrattuale ex art.1338 c.c., in quanto, come pre-
cisato innanzi, la prestazione dello stesso Bee
venne richiesta dal Comune e sottoposta ad approva-
zione dell'organo di controllo contestualmente alla
delibera di adempimento dell'incarico prima ancora
che, in coerenza con il procedimento formativo dei
negozi giuridici fra Enti pubblici ed altri sogget-
ti non fosse concluso l'iter relativo alla stipula-
zione del contratto di prestazione di opera profes-
sionale tra l'Ente committente e l'ing. Bee, il
quale pertanto non era tenuto a conoscere le possi-
bili cause di invalidità del rapporto derivanti da
norme di legge, conoscenza che, è il caso ancora di
puntualizzare, presuppone necessariamente la con-
clusione del precisato iter, anche se non sia in-
tervenuta ancora l'approvazione dell'organo tuto-
rio.

Per tutte le ragioni esposte dunque, l'opposizione
può essere accolta solo in parte con conseguente
condanna dell'Ente al pagamento in favore del pro-
fessionista, a titolo di risarcimento proporzionale
alla percentuale di responsabilità attribuitagli,

la somma di L.76.833.458, che, con un congruo aumento del 10% per la svalutazione monetaria sopravvenuta dal di della domanda, costituisce l'espressione monetaria attuale del danno subito dal professionista e non attribuibile a sue colpe. In ordine al quantum è appena il caso di precisare che, pur vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'ammontare della parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Torino costituisce la concreta espressione della entità del lucro cessante susseguente alla mancata conclusione del contratto suscettibile di esecuzione a seguito di approvazione da parte dell'Organo di Controllo. Sulla somma quantificata in L.84.516.800 sono, peraltro, dovuti gli interessi legali di natura compensativa e non quelli moratori ex art.9 della tariffa, a far tempo dal di della richiesta di pagamento avanzata con missiva racc.ta del 4.1.1989. Quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare fra le parti 3/5 di quelle relative alla fase monitoria, come liquidate in decreto, ed al presente giudizio, come da liquidazione per l'intero in dispositivo, ponendo, inve-

ce, la restante frazione a carico del Comune, perchè in prevalenza soccombente.

Ricorrendone le condizioni, può essere autorizzata la provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale in data 21.3.1990 ed in confronto dell'Ing. Giovanni Bee, così provvede nel contraddittorio delle parti:

1) Condanna il Comune opponente a pagare in favore dell'ing. Bee, a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale all'Ente attribuibile nella misura del 65%, la somma di L.84.516.800, comprensiva di indennizzo per svalutazione monetaria, oltre gli interessi legali a far tempo dal 6.1.1991 fino al saldo;

2) Condanna altresì l'Ente a pagare in favore dell'ing. Bee tre quinti delle spese processuali relative alla fase monitoria, come liquidate in decreto, e di quelle relative al presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessive L.3.707.890, comprese L.992.000 per diritti e L.2.500.000 per onorari;

3) Dichiarata compensata fra le parti la restante frazione.

Autorizza la provvisoria esecuzione della sentenza.

Così deciso, addì 12.5.92, nella Camera di Consiglio della

~~Prima Sezione Civile del Tribunale dai suindicati Magistrati componenti il Collegio Giudicante.~~

SENTENZA 17/11/1994 2.9

N. 1690 Inserzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 754 Cron.
dep. 16/2/95

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Lavoro

composto dai signori Magistrati:

dott. Luigi DI TARANTO Presidente

dott. Alfonso D'ERRICO Giudice relatore

dott. Salvatore CASIELLO Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in istanza, iscritta al numero 472/93

del ruolo generale 1993 in data 1/2/1993

spedita alla pubblica udienza del 17.11.1994

Tra

S.r.l. C.N.S. Centro Nazionale Sicurezza Puglia

elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv. M. Cordella

Oggetto: Richiesta
differenze indennità
inabilità - periodo
infortunio

dal quale è rappresentat e difes giusta mandato a margine atto di

appello appellante

Contro

CAROPRESO Umberto, DEL VECCHIO Matteo, FRANCUZZO Vincenzo, IAN-
GRO Matteo, LA TORRE Matteo, SICA Pietro Paolo e LA DAGA Adolfo.
elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv.G. Mancini

sono
dal quale è rappresentat e difes giusta mandato a margine memoria

difensiva appellati

ORIGINALE
biglietto Grazie
27/2/95



2856

Con distinti ricorsi depositati il 7 settembre 1991 Caropreso Umberto, Del Vecchio Matteo, Francullo Vincenzo, Ianigro Matteo, La Torre Matteo, Sica Pietro Paolo e La Daga Adolfo, assumendo di essere dipendenti del Centro Nazionale Sicurezza Puglia S.r.l. con sede in Foggia con le mansioni di guardie giurate e di aver percepito a titolo di indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro somme inferiori a quelle liquidate al loro datore di lavoro dall'INAIL, chiedevano al Pretore di Foggia, Giudice del Lavoro, di ingiungere al detto CNS Puglia S.r.l. il pagamento delle seguenti differenze, oltre svalutazione ed interessi:-----

L. 2.206.327 a favore di Caropreso;-----

L. 3.021.860 a favore di Del Vecchio;-----

L. 1.975.463 a favore di Francullo;-----

L. 4.121.671 a favore di Ianigro;-----

L. 493.958 a favore di La Torre;-----

L. 2.120.791 a favore di Sica;-----

L. 1.593.274 a favore dello stesso Sica;-----

L. 588.325 a favore di La Daga;-----

L. 625.921 a favore dello stesso La Daga.-----

Avverso i decreti ingiuntivi emessi tutti in data 18 settembre 1991 il C.N.S. Puglia, con separati atti del 14 ottobre 1991, proponeva opposizione deducendo di aver corrisposto ai predetti lavoratori nei periodi di infortunio la normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 41 del C.C.N.L., comprensiva anche della indennità di inabilità, che esso datore di lavoro era tenuto per legge ad anticipare, e che perciò non doveva versare alcuna differenza rispetto agli importi poi liquidati dall'INAIL, in quanto questi ancorché superiori alle somme anticipate a titolo di indennità erano comunque inferiori alle somme percepite da ciascun dipendente a titolo di "retribuzione normale", comprensiva della medesima indennità di infortunio a carico dell'INAIL, nella perfetta osservanza di quanto stabilito dall'art. 33 della detta contrattazione collettiva invocata dagli stessi lavoratori.

I lavoratori opposti contrastavano l'avverso assunto facendo rilevare che dalle buste paga risultava che essi avevano ricevuto per indennità di infortunio somme inferiori a quelle poi liquidate dall'INAIL al loro datore di lavoro e che, pertanto, quest'ultimo era tenuto a versare "l'eccedenza", così come espressamente previsto dal 6° comma del citato art. 36 C.C.N.L. ("nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico



[Handwritten signature]

dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, la Azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza").-----

Il Pretore -riuniti i giudizi- con sentenza del 28 settembre 1992 rigettava le opposizioni e condannava la società oppo- nente al pagamento delle spese processuali, sul rilievo che le ragioni prospettate da quest'ultima si ponevano in con- trasto con il chiaro dettato dell'art.33, 6° comma del con- tratto collettivo, che imponeva alla stessa società di ver- sare ai suoi dipendenti la differenza tra quanto ricevuto in più dall'INAIL per indennità di infortunio e la minor somma che a tale titolo essa aveva anticipato ai medesimi lavora- tori infortunati.-----

Avverso tale sentenza con ricorso dell'1 febbraio 1993 la Soc. C.N.S. proponeva appello, ribadendo le argomentazioni prospettate in prime cure. Tuttavia faceva presente che in realtà erano dovute delle minime differenze non però nella misura richiesta e poi pagata in forza della sentenza pre- torile, e chiedeva pertanto, la restituzione di quanto pagato in più, il tutto secondo un prospetto contabile analitico allegato al ricorso.-----

Il gravame veniva contrastato dagli appellati con memoria difensiva ritualmente notificata e la causa, all'odierna

udienza di discussione, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo in atti allegato.-----

2.9

-----MOTIVI DELLA DECISIONE-----

Dopo aver in primo grado contestato in toto le pretese creditorie dei lavoratori così come specificate nel decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che "nessuna eccedenza si è verificata e nessuna somma ulteriore avrebbe dovuto e deve versare essa società datrice di lavoro..." posto che "...come è dato rilevare dalle buste paga in atti (e come specificato nel conteggio in atti -doc.to n.3), per ciascun periodo di paga e complessivamente, l'importo della indennità INAIL è stato inferiore alla normale retribuzione", la S.r.l. C.N.S. Puglia nell'atto di appello -pur impugnando la sentenza del Pretore che in definitiva ha evidenziato come fosse veramente difficile contestare il diritto dei lavoratori infortunati a percepire la differenza tra quanto percepito dalla società a titolo di indennità di infortunio e quanto corrisposto a quest'ultima dall'INAIL, attesa la estrema chiarezza dell'art. 33, 6° comma del C.C.N.L., ha mutato atteggiamento difensivo, riconoscendo di aver corrisposto, ai lavoratori a titolo di retribuzione normale somme inferiori a quelle versate dallo

DI
7996

l
Aleni

INAIL, precisando comunque che le "eccedenze" dovute a ciascun lavoratore, ai sensi del citato art. 33, sarebbero inferiori agli importi indicati nel decreto ingiuntivo. E poichè -ha aggiunto-, in forza della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, ha dovuto pagare i suddetti maggiori importi di cui al decreto ingiuntivo, ha chiesto la ripetizione delle somme pagate in più.-----

E' chiaro che, in sede di impugnazione la società appellante ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria dei lavoratori sia pure nei limiti degli importi risultanti dal conteggio all'uopo elaborati e prodotti in giudizio, conteggio che per essere stato contestato dagli appellati, è stato sottoposto necessariamente a verifica da parte del C.T.U.

appositamente nominato al fine di accertare "in relazione ai vari periodi di infortunio in questione le somme spettanti a tITOLO DI NORMALE RETRIBUZIONE NETTA MENSILE di cui all'art. 41 del contratto collettivo, se le somme erogate nel mese a ciascuno degli appellati come risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio corrispondano alla detta normale retribuzione netta, con la indicazione di eventuali differenze in più o in meno; se le indennità, liquidate dall'INAIL in ciascun mese, siano superiori alle somme

erogate a ciascun appellato, a titolo di normale retribuzione netta di cui allo art. 41, con la precisazione, in caso affermativo, delle eccedenze eventualmente spettanti a ciascun lavoratore in forza dell'art. 33, 6° comma del C.C.N.L." -----

In sostanza mentre in primo grado la Soc. C.N.S. Puglia ha contestato in radice il diritto dei lavoratori alla eccedenza, in questo secondo grado, il contesto litigioso è stato limitato ^{invece} soltanto alla quantificazione della detta eccedenza effettivamente dovuta che secondo gli appellati dovrebbe corrispondere agli importi indicati nel decreto ingiuntivo, mentre secondo la società appellante dovrebbe essere conteggiata nei minori importi risultanti dal conteggio all'uopo ^{grado. soltanto} esibito e contestato ex adverso. -----

Deve dunque ritenersi pacifico ormai che, ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L., il datore di lavoro è tenuto, in forza della detta contrattazione collettiva a corrispondere al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, la "normale retribuzione mensile" di cui all'art. 41, comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dello -----

detto importo costituisce anticipo di causa ed è soggetto a -----

Handwritten marks including a large '2' and a signature 'Kiss'.

conguaglio; tuttavia "nel caso in cui l'indennità d'infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, l'Azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza".

In applicazione di tale regola contrattuale si è accertato con l'ausilio del CTU l'importo spettante a ciascun lavoratore, in relazione ai vari periodi di infortunio, a titolo di normale retribuzione netta mensile, l'importo erogato in busta paga, l'indennità liquidata dall'INAIL, e quindi la differenza tra tale importo erogato dall'INAIL alla società datrice di lavoro e quello corrisposto da questa ultima a titolo di normale retribuzione, in modo da determinare l'eccedenza dovuta contestata dalla Soc. C.N.S. Puglia in primo grado con riferimento all'an ^{de}atur e, in secondo grado, soltanto nel "quantum".-----

Il CTU -in adempimento al mandato ricevuto- ha calcolato le seguenti eccedenze spettanti a ciascuno degli appellati".-----

- L. 256.500 a favore di Caropreso Umberto.-----
- L. 352.857 a favore di Del Vecchio Matteo.-----
- L. 265.474 a favore di Francullo Vincenzo.-----
- L. 2.511.371 a favore di Ianigro Matteo.-----
- L. 119.510 a favore di La Daga Adolfo.-----
- L. 1.228.762 a favore di Sica Pietro Paolo.-----

Nulla a favore di La Torre Matteo.-----

2.9

L'importo dovuto a Francullo calcolato dal CTU in L. 549.930
è stato depurato della somma di L. 284.456 erroneamente

aggiunta dallo stesso CTU in quanto concernente un infortunio
verificatosi in epoca successiva ai fatti di cui è causa.----

Tali risultanze peritali, che grosso modo coincidono con i
conteggi, prodotti dalla appellante ed ingiustamente
contestati dagli appellati, non possono che essere condivisi
dal Collegio, in quanto i rilievi critici formulati dalla
difesa dei lavoratori con la memoria difensiva depositata in
data 5 giugno 1994 sono privi di fondamento.-----

Gli appellati sostengono, in particolare, che il CTU avrebbe
commesso il "madornale errore" di sottrarre dalla indennità
liquidata dall'INAIL l'intera somma erogata in busta paga,
somma che comprende anche la quota (40%) "che è ad esclusivo
carico del datore di lavoro".-----

E' evidente che il dibattito litigioso si è allargato ri-
spetto al thema decidendum delineatosi in prime cure.-----

La nuova questione *insorta* sembra riguardare il sistema
di calcolo della prestazione che la società appellante in
forza della contrattazione collettiva è obbligata a corri-
spondere ai lavoratori durante il periodo di assenza per in-

fortunio sul lavoro. Secondo la società appellante si dovrebbe, in particolare, riconoscere una sostanziale omogeneità delle basi di calcolo per la determinazione di quanto dovuto dall'INAIL sia di quanto dovuto da essa società.

2.9

Tale tesi però non è condivisibile e scaturisce da una arbitraria ed errata commistione di norme di legge e di norme negoziali, per la cui corretta interpretazione ed applicazione è opportuno tener presente le seguenti brevi considerazioni.

Ai sensi degli artt. 68, 75, 116 e 117 del DPR 30 giugno 1965-

n. 1124 a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio, e fino a quando dura l'inabilità temporanea assoluta, l'INAIL corrisponde all'infortunato una indennità giornaliera nella misura del 60% (75% oltre il 90° giorno) della retribuzione giornaliera, intesa come guadagno medio orario effettivamente percepito dall'infortunato negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio, e quindi con l'inclusione anche di emolumenti aleatori ed occasionali, quale ad esempio il compenso per lavoro straordinario.

Tale base di calcolo va applicata anche per la determinazione delle prestazioni poste a carico del datore di lavoro dallo

art. 73 del D.P.R. 1124/65, esclusivamente però nel periodo di carenza assicurativa, cioè nei primi quattro giorni dopo l'infortunio.-----

Per quanto riguarda invece le prestazioni, che solo la contrattazione collettiva pone a carico dello stesso datore di lavoro a favore del dipendente infortunato la base di calcolo va fatta, in modo del tutto autonomo secondo la previsione dell'art.33 del C.C.N.L., il quale impone al datore di lavoro di corrispondere per tutto il periodo dell'infortunio "la normale retribuzione netta mensile di cui

art. 41- comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL", costituendo detto importo semplicemente un anticipo di causa, da assoggettare a conguaglio.-----

In altri termini il datore di lavoro si limita ad anticipare una somma da calcolarsi ai sensi dell'art.41 del C.C.N.L. nei limiti della c.d. "normale retribuzione netta mensile".-----

Successivamente l'INAIL rimborsa al datore di lavoro la somma anticipata al lavoratore, e se l'indennità liquidata dall'INAIL risulta di un importo superiore alla normale retribuzione, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'eccedenza.-----

Orbene, è evidente che la prestazione dovuta dal datore di

E
Amey

lavoro in virtù del citato art. 33 del C.C.N.L. non solo
trova il suo unico fondamento nella detta norma contrattuale,
ma va calcolata anche con esclusivo riferimento alla medesima
disciplina contrattualistica, non prevedendo invece la
disciplina legale di cui al DPR 1124/65 tale ulteriore onere
retributivo a carico del datore di lavoro (tenuto invece -per
legge- a corrispondere la sua prestazione soltanto nei
quattro giorni di carenza assicurativa ai sensi dell'art. 73
del citato DPR), disciplina legale che, ovviamente, non ne
regola neppure la misura, nè il sistema di calcolo.-----

Del tutto ingiustificato appare pertanto il tentativo di far
coincidere il dato economico preso a base per il computo
dell'indennità dovuta dall'INAIL (ovvero limitatamente ai
primi quattro giorni dopo l'infortunio anche dal datore di
lavoro) con quello che la contrattazione collettiva pone a
base del calcolo della prestazione dovuta dalla società
appellante per la determinazione della prestazione prevista a
suo carico.-----

L'art.33 del C.C.N.L., nell'attribuire all'infortunato
l'indennità a carico del datore di lavoro integrativa di
quella legale (che si ripete è limitata soltanto ai primi
quattro giorni dopo l'infortunio) ha genericamente stabilito

che tale prestazione va commisurata alla normale retribuzione netta mensile da calcolarsi ai sensi dell'art.41 (prestazione che peraltro comprende l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL), concetto che non ha nulla a che vedere con quello di "salario medio giornaliero", cui fa riferimento il DPR 1124/65 ai fini del calcolo dell'indennità dovuta dall'INAIL o (limitatamente ai primi quattro giorni) dal datore di lavoro.

Il calcolo della prestazione integrativa dell'indennità di infortunio che il CCNL pone a carico del datore di lavoro va fatto dunque sulla base della "normale retribuzione netta mensile" e non già sulla base del salario medio giornaliero effettivamente corrisposto nei 15 giorni precedenti l'infortunio, comprensivi di tutti gli emolumenti occasionali ed aleatori in concreto versati, non rientranti nella detta normale retribuzione netta mensile.

Il conteggio effettuato dal CTU, essendo conforme ai suddetti principi interpretativi, va dunque ritenuto esatto, per cui la società appellante era effettivamente tenuta a versare a ciascun appellato le somme sopra indicate. Poiché, però, nel corso del giudizio la stessa società ha provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

provvisoriamente esecutiva, a pagare le maggiori somme di cui ai decreti ingiuntivi, gli appellati vanno condannati a restituire alla medesima società quanto riscosso in più, al netto però di quanto maturato per svalutazione monetaria ed interessi sino alla data in cui si sono ricevuti i pagamenti.

Avendo la CNS Puglia ingiustamente contestato in primo grado in radice la pretesa creditoria dei lavoratori, le spese relative alla predetta fase pretorile (come liquidate nella sentenza impugnata) vanno poste a suo carico per tre quarti, con la compensazione della restante frazione, mentre appare giusto compensare interamente tra le parti le spese relative a questo secondo grado del giudizio, avendo gli appellati imprudentemente resistito alla quantificazione del loro credito prospettata dalla appellante nei conteggi all'uopo predisposti, risultati, all'esito della espletata consulenza tecnica, sostanzialmente esatti.

-----P.Q.M.-----

-----Il Tribunale Sezione Lavoro-----

Pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'1 febbraio 1993 dalla S.r.l. C.N.S. -Centro Nazionale Sicurezza- Puglia avverso la sentenza del Pretore di Foggia in data 28 settembre 1992 ed in confronto di Caropreso

Umberto, Del Vecchio Matteo, Francullo Vincenzo, Ianigro Matteo, La Torre Matteo, Sica Pietro Paolo e La Daga Adolfo, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) revoca i decreti inguntivi opposti e dichiara dovute le seguenti minori somme di:-----

L. 256.550 a favore di Caropreso Umberto;-----

L. 352.857 a favore di Del Vecchio Matteo;-----

L. 265.474 a favore di Francullo Vincenzo;-----

L. 2.511.371 a favore di Ianigro Matteo;-----

L. 119.510 a favore di La Daga Adolfo;-----

L. 1.228.762 a favore di Sica Pietro Paolo e nulla a favore di

La Torre Matteo e, dato atto che, in esecuzione della sentenza impugnata, la società appellante ha pagato le somme

di cui ai decreti ingiuntivi a ciascun appellato, condanna

questi ultimi a restituire alla medesima società le maggiori

somme riscosse, al netto della rivalutazione e degli

interessi;-----

2) condanna la Soc. CNS Puglia a rimborsare tra quarti delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal Pretore e dichiara compensato tra le parti il residuo quarto;-----

3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del



presente grado del giudizio.

Così deciso, addì 17 novembre 1994, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Signori Magistrati componenti il Collegio Giudicante.

Man. Casura - cancelliere



TRIBUNALE DI FOGGIA
Depositato in Cancelleria
oggi 16/2/95

Il Direttore della Cancelleria Civile F. To. Casura

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

COPIA conforme all'originale, si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *Corselle*
Foggia, 17/2/95

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Franca Nardella



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 1980, [REDACTED] esprimeva che nell'anno 1979 l'impresa [REDACTED] aveva subappaltato ad esso attore lavori di pavimentazione stradale, nell'abitato di Cerignola, per circa mq. 26.000, limitatamente alla fornitura e posa in opera del "pavimentino di usura" di cm 3, circa, di spessore, in conglomerato bituminoso, per il costo di lire 31.765.543 - comprensivo di IVA - come da fattura n. 103 emessa il 19 novembre 1979.-----

Assumeva, inoltre, che, poiché la società committente aveva pagato solo l'acconto di lire 13.765.543 ed era, pertanto, rimasta debitrice della differenza di lire 18.000.000, era stata emessa ricevuta bancaria di pari importo, con scadenza al 19 dicembre 1979, la quale, tuttavia, non era, poi, stata onorata.-----

Cio premesso, e risultati vani i tentativi di bonaria definizione del credito, esso istante, citava in giudizio la società debitrice al fine di sentirla condannare al pagamento della somma residua di lire 18.000.000, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché spese del giudizio; il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.-----

Si costituiva in giudizio la società ed eccepiva l'infondatezza della domanda. In particolare, deduceva di

aver regolarmente pagato la somma richiesta, mediante assegni di c/c tratti sul Banco di Napoli - filiale di Cerignola - .

Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per aver, i lavori eseguiti dalla ditta De Lucia, presentato, immediatamente, difetti di esecuzione. All'uopo, riferiva che detti lavori erano stati, a loro volta, appaltati, ad essa convenuta, dalla ditta Matrella la quale aveva instaurato un autonomo giudizio a carico di essa convenuta, lamentando una serie di gravi difetti nell'esecuzione dell'opera e, chiedendo il connesso risarcimento dei danni.-----

Di conseguenza, previa richiesta istruttoria di riunione di questo giudizio con l'altro anteriormente instaurato, essa convenuta chiedeva il rigetto della domanda presentata Dal De Lucia e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.-----

Rigettata la richiesta di riunione per mancanza di sostanziale connessione tra le due cause; ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa passava in decisione, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, all'udienza di discussione dell'11 novembre 1994.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare ad ogni altra questione è quella relativa alla fondatezza o meno della spiegata riconvenzionale perchè, in caso di accoglimento, sarebbe idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento, da parte della ditta "Iungo e Tomasicchio", del residuo corrispettivo richiesto dal De Lucia.-----

All'uopo occorre rilevare che, sul punto, è cessata la materia del contendere in forza della sentenza n. 546/1989 di questo Tribunale, passata in giudicato.-----

Invero, la ditta De Lucia, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per la sussistenza di gravi difetti nell'opera eseguita, ha eccepito, in questo giudizio - ed in quell'altro che si profilava connesso, conclusosi con la predetta sentenza - la decadenza della ditta Iungo e Tomasicchio, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per non aver, l'attrice in riconvenzionale, denunciato i gravi difetti dell'opera nel prescritto termine di decadenza.-----

Orbene in quel giudizio, attraverso l'escussione di alcuni testi, peraltro riascoltati anche in questo giudizio, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di decadenza dall'azione di risarcimento dei danni.-----

Di conseguenza deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spiegata riconvenzionale.-----

Va, viceversa, accolta la domanda di pagamento formu-

lata dalla ditta De Lucia.-----

Invero dalle prove testimoniali escusse, è emerso che, degli assegni di c/c emessi dalla convenuta all'ordine di De Lucia Lorenzo ed allegati al fascicolo di parte, solo il primo, dell'importo di lire 13.675.000 è stato rilasciato dalla ditta committente, in data 20 novembre 1979, come acconto per i lavori *de quibus*.-----

Gli altri tre assegni - rispettivamente di lire 6.840.000, 3.160.000 e 7.500.000 -, invece, risultano essere stati emessi in occasione della vendita di alcuni prodotti.

Tanto emerge dalla deposizione dei testi Saccottelli Riccardo, Vitale Matteo e Cannone Nicola.-----

Quanto al primo, l'attendibilità dello stesso, non può essere posta in dubbio, per il fatto di aver dichiarato di essere dipendente della ditta De Lucia nel settore amministrativo, in quanto la sua deposizione trova riscontro non solo nei documenti che gli sono stati esibiti - fattura n. 100 e n. 125 del 1979, in pagamento delle quali la convenuta, a suo dire, ha emesso l'assegno di lire 3.160.000, ed, ancora, fattura n. 105 dello stesso anno, in pagamento della quale era stato emesso l'assegno di lire 6.840.000 - ma, soprattutto, nelle deposizioni degli altri due testi, Vitale e Cannone, il primo liquidatore della società convenuta, in liquidazione, ed il secondo collaboratore di studio dello stesso Vitale, la cui attendibilità non può essere inficiata

per mancanza di alcun interesse, da parte di costoro, a deporre in favore della ditta attrice.-----

Invero, anche dalle dichiarazioni rilasciate da questi ultimi è emerso che, effettivamente, nel mese di novembre 1979, la ditta "Iungo e Tomasicchio" aveva acquistato dall'attrice una macchina operatrice stradale per il prezzo di fattura di lire 6.840.000, così confermando la tesi attorea secondo cui gli assegni innanzi indicati sarebbero stati emessi in occasione di altre forniture.-----

Di conseguenza, da tutto quanto testè riferito, emerge che, mentre l'attore ha prodotto a sostegno del suo assunto la ricevuta bancaria n. 13118 - da cui risulta che la società "Iungo e Tomasicchio" si era impegnata a pagare la somma di lire 18.000.000, a saldo della fattura n. 103 del 9 novembre 1979 di lire 31.765.543 - di contro, la società convenuta non ha sufficientemente provato la sua dedotta eccezione di pagamento.-----

Invero gli assegni emessi a favore della ditta attrice, prodotti in giudizio, non sono stati idonei a dimostrare in maniera inequivoca che, gli stessi, erano stati emessi per estinguere il debito in questione ed anzi, i testi escussi hanno sufficientemente dimostrato il contrario.-----

Di conseguenza la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del De Lucia, della somma di lire 18.000.000.-----

Quanto alla richiesta di interessi legali e risarcimento danni da svalutazione monetaria, occorre rilevare che trattandosi di debito di valuta, se certamente possono essere riconosciuti gli interessi moratori, la svalutazione monetaria può essere concessa, a rigore, solo nei limiti di cui all'art. 1224, comma secondo, c.c.-----

Tuttavia, poichè, nella specie, l'attore riveste la figura di imprenditore, e non essendo possibile cumulare interessi e svalutazione monetaria in ipotesi di obbligazione pecuniaria (cfr. tra le altre, C. Conti, sez. riun. n. 757/1992), può, comunque, riconoscersi la sola svalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo -, perchè superiore agli interessi legali del 5%, dal dì della domanda e sino al 16 dicembre 1990, ossia sino all'entrata in vigore dell'art. 1 l. n. 353/1990, che ha fissato gli interessi legali nella misura del 10%. Per il periodo successivo possono, invece, riconoscersi gli interessi legali del 10% sino al saldo, perchè superiori alla svalutazione monetaria.-----

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-----

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da

[redacted] con atto di citazione notificato in data 23 luglio 1980, [redacted] [redacted] [redacted] Antonio e [redacted] [redacted] - con sede in Cerignola, Via Bernalda, 23, in persona del suo liquidatore *pro-tempore* - nonchè sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima con atto di costituzione e risposta depositata all'udienza del 14 aprile 1981, così provvede nel contraddittorio delle parti:-----

1. condanna [redacted] [redacted] al pagamento, in favore del De Lucia della somma di lire 18.000.000, oltre rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo - dal dì della domanda e sino al 16 dicembre 1990, e gli interessi moratori da questa data e sino al saldo;-----

2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale;

3. condanna, altresì, la [redacted] al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive lire 6.100.000, di cui lire 2.100.000 per spese diritti e lire 4.000.000 per onorario.

Così deciso, addì 18 novembre 1994 nella Camera di Consiglio della seconda sezione del Tribunale civile di Foggia dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI BOLOGNA
DR.SSA ADRIANA SCARAMUZZINO

della sezione civile ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 4192/95 Ruolo
Generale promossa

Emessa il
3/7/1996

D'A:

Depositata il
3/7/1996

MOTOVARIO S.P.A. , in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in
Bologna presso e nello studio dell'avv.
G. NICOLINI che la rappresenta e difende in
giudizio come da mandato in calce all'atto di
citazione

OGGETTO:
PAGAMENTO SOMMA

| | |
|------|---------|
| 1101 | 250.000 |
| 4561 | 20.000 |
| 9641 | 2.000 |

U 272.000

- ATT RICE


C O N T R O

GENERALE TRASMISSION VARIABLE in persona del legale
rappresentante , con sede in Lomme (Francia)

- CONVENUTA CONTUMACE -

OGGETTO: "PAGAMENTO SOMMA".

FATTO E DIRITTO



UFFICIO SUCCESSIONI
E ATTI GIUDIZIARI

Piazza Malpighi, 19 - BOLOGNA

Esame L. *27000*

Duplicato successioni

uffa

Chiodi

IL CASSIERE REGISTRE

(Sig. Angelo Di Manno)



Registrazione il **11 SET. 1996**

di n. **0100902**

o libretto di

DIRETTORE REGISTRE

Angelo Di Manno



984796
SENT.

Con atto di citazione notificato il 19.12.95 la
MOTOVARIO s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi
al Pretore di Bologna la GENERALE TRASMISSION
VARIABLE per sentirla condannare al pagamento
della somma di L. 9.870.068 relativa a merce
fornita e non contestata per cui non era avvenuto
il pagamento.

Chiedeva altresì la condanna della parte convenuta
al risarcimento del danno da svalutazione
monetaria, nonché al pagamento degli interessi di
legge e delle spese di giudizio.

Dichiarata la contumacia della parte convenuta, non
costituitasi benché ritualmente citata, e precisate
le conclusioni da parte del solo attore, la causa
era discussa oralmente alla udienza del 3.7.96.

La pretesa dell'attore va accolta in quanto i fatti
posti a sostegno della domanda, pienamente
giustificanti le conclusioni formulate, sono
risultati provati dall'esame degli atti di causa,
ed in particolare dalle fatture e dalle bolle di
accompagnamento prodotte e dalle dichiarazioni rese
dal teste BIANCO.

La parte convenuta va pertanto condannata al
pagamento della somma come sopra individuata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono

liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto, sulla domanda proposta da:

MOTOVARIO s.p.a.

contro

GENERALE TRASMISSION VARIABLE

ogni diversa istanza disattesa:

condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di L.9.870.068 oltre agli interessi dalla domanda al saldo al tasso legale del 10% annuo.

Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessive L. 2.050.000 di cui, L. 600.000 per diritti di procuratore e L.950.000 per onorario di avvocato, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori.

Bologna, 3.7.96

Il COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Il Pretore

Dr. Adriana Scamuzzino

Depositata in Cancelleria

il 3 LUG. 1996

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



Urgenti
4000
4000
28 SET. 1996

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'avv. G. Nicolini nell'interesse dell' ATTORCE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica, di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, 3 OTT. 1996

fTea
MIB
ad
1996
Q

IL FUNZIONARIO
Funzionario di Cancelleria
(MULAS dott.ssa Carla)



Pretura Circondariale di Bologna
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bologna - 3 OTT 1996



Il Funzionario Collaboratore
Funzionario di Cancelleria
(MULAS dott.ssa Carla)

MCD . D

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il _____ la Cassa Edile di Capitanata di Mutualita' e di Assistenza proponeva opposizione al decreto con cui le veniva ingiunto dal Pretore. G.L., di Foggia di pagare in favore di _____, la somma di lire _____ a titolo di A.P.E. (anzianita' professionale edile).

Deduceva che il numero di ore prestate dall'opposto era insufficiente per la maturazione del diritto e che il datore di lavoro non aveva versato quanto dovuto ad essa Cassa, nonostante la procedura instaurata. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese legali.-----

Si costituiva l'opposto e contestava quanto dedotto in opposizione affermando, innanzitutto, che le ore lavorate corrispondevano a quelle indicate nella contrattazione collettiva per far maturare il diritto in questione; che il suo diritto non poteva essere subordinato alla mera volonta' dell'opponente di agire per la riscossione dei suoi crediti nei confronti dell'impresa; che in applicazione dell'art. 2116 c.c. l'effettivo versamento alla Cassa era da ritenersi del tutto irrilevante; che l'aver instaurato da parte della Cassa procedura monitoria a carico del datore di lavoro per la riscossione del dovuto, in relazione al pagamento dell'A.P.E. ai lavoratori, era la dimostrazione dell'esistenza del diritto. Chiedeva, pertanto, il

rigetto dell'opposizione e la condanna della Cassa al pagamento delle spese del giudizio.-----

Con sentenza dell' 11 novembre 1995, il Pretore adito rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente la pagamento delle spese legali.

Avverso tale sentenza proponeva gravame la Cassa con ricorso depositato il 30 gennaio 1996. Con il primo motivo di appello ribadiva che il lavoratore, in tanto maturava il diritto all'A.P.E., in quanto il datore di lavoro avesse provveduto ad alimentare l'apposito fondo versando i contributo e che, in tal senso, disponeva il C.C.N.L. del settore, ai paragrafi 5 e 6 del Regolamento; che, inoltre, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 7 del Regolamento, il lavoratore non poteva adire il Pretore in veste di Giudice del Lavoro; che, infine, aveva errato il Pretore, atteso che il lavoratore avrebbe potuto convenire in giudizio il suo datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma secondo, c.c.. Concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'appellato al rimborso di tutto quanto erogato dalla Cassa in conformita' al decreto ed alla sentenza di primo grado; con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio.-----

Si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello perche' infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.

All'udienza collegiale di discussione tenutasi in data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo in atti di cui era data lettura in udienza.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello e' infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

L'eccezione dell'appellante secondo la quale, ex par. 7 dell'allegato C al C.C.N.L. (Regolamento A.P.E.), il lavoratore non poteva adire il Pretore in funzione di G.L., e' inammissibile per non essere stata proposta in primo grado; infatti, ex art. 437 c.p.c., in grado di appello non sono ammesse nuove eccezioni non proposte in primo grado, come nel caso in esame.

Nel merito, va rilevato che la Cassa Edile e' stata istituita in ciascuna circoscrizione territoriale quale strumento per l'attuazione delle forme di previdenza ed assistenza previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati, nel settore dell'edilizia, dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori. I fondi gestiti dalla Cassa Edile sono finanziati con i contributi ed i versamenti definiti dai contratti ed accordi collettivi ed hanno la funzione di assicurare le prestazioni disciplinate che, per le finalita' perseguite ed i modi di finanziamento, hanno indubbiamente natura previdenziale ed assistenziale.-----

Tra le prestazioni previste, il C.C.N.L. prevede l'anzianita' professionale edile il cui Regolamento (allegato C al con-

tratto), all'art. 2 dispone che "(...)l'operario matura l'anzianita' professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore (...). Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione . L'erogazione e' effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio (...)"-----

Il presupposto del diritto vantato dall'appellato e' costituito, quindi, dall'effettuazione, nel biennio precedente la richiesta, di almeno 2.100 ore lavorative.-----

Nel caso di specie, l'appellante non ha proposto, quale motivo di appello, la mancanza di tale requisito; infatti, il lavoratore, nel giudizio di primo grado, ha provato documentalmente di aver effettuato le 2.100 ore lavorative.-----

Afferma, pero', l'appellante che il diritto vantato dal lavoratore e' subordinato all'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.-----

Tale tesi appare erronea in quanto il succitato art. 2 ricollega il maturare del diritto unicamente al raggiungimento delle 2.100 ore lavorative; trattasi di una tipica norma di relazione che, attribuendo un diritto al lavoratore, pone il corrispettivo obbligo a carico della Cassa (come specificato dall'art. 1 del Regolamento citato).-----

I successivi artt. 5 e 6 del Regolamento sono del tutto estranei alla relazione soggettiva intercorrente tra il lavoratore e la Cassa. Tali norme disciplinano: gli adempimenti ai

quali sono tenuti i datori di lavoro (dichiarazione delle ore prestate da ciascun operaio e versamento dei contributi); l'istituzione dell'apposito fondo per l'anzianita' professionale edile; gli adempimenti amministrativi e contabili cui e' tenuta la Cassa. In particolare, l'art. 6 si limita a stabilire che la Cassa e' tenuta a registrare in favore di ciascun operaio le ore dichiarate per le quali e' stato versato il contributo; tale espressione si spiega con la circostanza che , ai sensi dell'art. 5, vi deve essere piena coincidenza tra le ore dichiarate e le ore per le quali e' stato versato il contributo. Da essa, quindi, non puo' automaticamente desumersi (come vorrebbe l'appellante) che l'erogazione dell'A.P.E. e' subordinata al versamento dei contributi. Se tale fosse stata la volonta' delle parti stipulanti il c.c.n.l. in questione, la condizione avrebbe dovuto essere inserita negli artt. 1 e 2 che regolano i rapporti tra il lavoratore e la Cassa e non negli artt. 5 e 6 (con una espressione, peraltro, ambigua ed inadatta allo scopo) che regolano i rapporti tra il datore di lavoro e la Cassa.-----

Da questi articoli si desume, invece, che la Cassa (proprio perche' e' tenuta ad erogare al lavoratore in possesso del requisito di cui all'art. 2 la prestazione) ha il diritto di pretendere dal datore di lavoro il versamento dei contributi non versati per le ore dichiarate.-----

Anche la Cassa ha ritenuto di interpretare in questo senso le su citate norme instaurando contro il datore di lavoro la

procedura monitoria per il recupero dei contributi. Sicche' appare singolare che contemporaneamente affermi di nulla dovere al lavoratore.-----

E' da aggiungere, ad abundantiam, che trattandosi di prestazione previdenziale trova applicazione il principio dell'automaticita' delle prestazioni assicurative, sancito dall'art. 2116, comma primo, c.c., principio che, per essere espressione di norma imperativa, non puo' essere derogato da alcun contratto collettivo, ma solo da altre disposizioni normative. La Cassa, quindi, e' tenuta in ogni caso al pagamento dell'A.P.E.-----

La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere confermata.-----

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-----

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia - sez. Lavoro -,
pronunciando sull'appello proposto dalla Cassa Edile di Capitanata di Mutualita' ed Assistenza, con ricorso depositato il 30 gennaio 1996, avverso la sentenza del Pretore di Foggia - G.L. - del 17 novembre 1995, nei confronti di

uditi i procuratori delle parti, cosi' provvede:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;-----

2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in lire 1.300.000, di cui lire 600.000 per diritti e lire 700.000 per onorario.-----


Cosi' deciso, addi' 16 gennaio 1997, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia.

IL PRESIDENTE

COMPRAVENDITA 30/10/1990 3.1

Repertorio n. 923

Raccolta n. 203



Compravendita

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovanta il giorno trenta del mese di
 | ottobre in Castellaneta in Via San Martino c.n., perchè
 richiesto

NOTAIO ROGANTE

innanzi a me Dott. _____ Notaio in
 Mottola, iscritto presso il Collegio Notarile di Taranto

RINUNZIA AI TESTIMONI

previa concorde rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei
 testimoni, si costituiscono le sottoscritte

PARTI

| _____ pensionato, nato a Castellaneta il 4
 agosto 1906, ivi residente in Via _____ n.13 Cod.

Fisc. _____, che dichiara di essere vedovo;
 _____, casalinga, nata a Castellaneta il 18 febbraio
 1930, ivi residente in Via _____ n.101 Cod. Fisc.

| _____, che dichiara di essere coniugata in regime di
 comunione legale dei beni;

_____ casalinga, nata a Castellaneta il 17 febbraio
 1932, ivi residente in Via _____ n.15 Cod. Fisc.

_____ che dichiara di essere coniugata in regime di
 comunione legale dei beni;


_____ commerciante, nato a Castellaneta il di 1

REGISTRATO A TARANTO
 IL 16/11/90 AL N. 8592

marzo 1938, residente in Corigliano Scalo (CS) in Via
 n.7 Cod. Fisc. che
 dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei
 beni; _____
 _____, commerciante, nata a Castellaneta il 16
 dicembre 1940, ivi residente in Via _____ Cod. Fisc.
 _____ che dichiara di essere coniugata in
 regime di comunione legale dei beni; _____
 _____, appuntato di finanza, nato a Castellaneta il
 15 febbraio 1935 residente in Gioia del Colle in Via
 n.127, Cod. Fisc. che
 dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei
 beni; _____
 _____, commessa, nata a Gioia del Colle il
 14 settembre 1936, residente in Castellaneta in Via
 n.47 Cod. Fisc. che
 dichiara di essere divorziata. _____
 Detti componenti, della cui personale identità io Notaio sono
 certo, mi chiedono di ricevere il presente atto regolato dai
 seguenti _____
 _____ PATTI _____
 ART.1 - consenso ed oggetto - _____
 I Signori _____
 _____ vendono alla Signora _____
 _____ che accetta ed acquista la piena ed esclusiva proprietà del

NOTAIO
 GIUSEPPE COMITOLI
 CATASTO EDILIZIO URBANO

so V. Emanazione del ... di Pura del Richiedente
 Tel. 0984/111111 ... di Castellaneta
 P. IVA 01818500928
 in caso di trasferimento per causa di morte
 Il Signor (erede o altro obbligato) _____
 per beni posti nel Comune di _____
 al N. di repertorio (o d'ordine) _____
 ha presentato domanda di voltare _____
 conseguente all'atto (o sentenza o decreto) _____
 registrato in data _____
 ha presentato domanda di voltare _____
 conseguente a successione o a riunione d'usufrutto in _____
 presentata in data _____
 Il RICHIEDENTE _____
 Riservato agli Uffici



seguinte immobile: _____

- casa per abitazione in Castellaneta in Via Seminario civico 1
al piano terra composta di vani tre ed accessori _____

_____ CONFINI _____

confinante con piazza Federico De Martino, detta via e
proprietà eredi Giandomenico _____

_____ DATI CATASTALI _____

nel catasto urbano alla partita fol. 128 p.IIa 552 Via
n.1 p.T. cat. A/4 cl.II vani 3,5 R.C.£.483. _____

— ART.2 - PRECISAZIONI- POSSESSO- GARANZIE —

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto ben
noto alla parte acquirente, come essa stessa dichiara ed in cui
attualmente si trova, con ogni inerente diritto, ragione,
azione, accessorio ed accessione, servitù e dipendenza di
spettanza della parte venditrice, la quale ne garantisce la
piena proprietà, la legittima provenienza, la libera
disponibilità nonchè l'inesistenza di oneri, iscrizioni e
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, anche di natura fiscale
e presta ogni garanzia di legge, anche per il caso di evizione
parziale o di semplice molestia. _____

La parte acquirente viene immessa da oggi nel possesso e
nella materiale disponibilità dell'immobile in oggetto con ogni
conseguenza utile ed onerosa. _____

— ART.3 - PREZZO- QUIETANZA- IPOTECA LEGALE —

Il prezzo è stato determinato in lire 12.100.000 _____

| | |
|---|----|
| (L.dodicimilionicentomila) , tale somma è stata già pagata | |
| dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia | at |
| quietanza di saldo, dichiarando di non avere altro a | is |
| pretendere e rinunciando all'ipoteca legale. _____ | ir |
| _____ ART.4 - PROVENIENZA _____ | de |
| La parte venditrice dichiara che il bene in oggetto le é | o |
| pervenuto in virtù di titoli legittimi da data anteriore all'anno | cu |
| 1963. _____ | ac |
| _____ ART.5 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE _____ | av |
| In ordine al disposto degli artt. 17,40 e 41 della legge 28 | Al |
| febbraio 1985 n. 47, la parte venditrice, previa ammonizione | ci |
| sulla responsabilità penale cui può andare incontro chi rende | IN |
| dichiarazioni false o reticenti, dichiara, ai sensi dell'art. 4 | La |
| della L. 4/1/1968 n. 15, che la costruzione dell'unità in | D. |
| oggetto é stata realizzata prima del 1 settembre 1967 e che | SP |
| non sono stati commessi abusi edilizi da condonare. _____ | Le |
| _____ ART.6 - DICHIARAZIONI FISCALI _____ | de |
| RAPPORTO DI PARENTELA _____ | At |
| i componenti dichiarano che tra la parte acquirente e quella | pe |
| venditrice non sussiste rapporto di parentela in linea retta o | le |
| di coniugio. _____ | nc |
| AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA _____ | F. |
| La parte acquirente chiede che al presente atto venga | Ca |
| applicato il trattamento fiscale previsto dall'art.2 del DL 7 | tc |
| febbraio 1985 n. 12 e successive proroghe o modificazioni. | lc |

sta trattandosi di trasferimento di fabbricato destinato ad
 cia abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2 agosto
 a 1969 effettuato da soggetto che non agisce nell'esercizio di
 - impresa, arte o professione e all'uopo dichiara, sotto pena di
 - decadenza dalle agevolazioni, di non possedere altro fabbricato
 é o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune in
 no cui é sito l'immobile ove risiede e svolge la propria attività, di
 - adibire l'immobile acquistato a propria abitazione e di non
 - aver usufruito in precedenza della medesima agevolazione.
 28 Alla parte venditrice spetta quindi la riduzione dell'INVIM al
 ne cinquanta per cento.
 de INVIM
 4 La parte venditrice mi consegna la dichiarazione prescritta dal
 in D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.
 he SPESE
 - Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico
 - delle parti come per legge.
 - Atto pubblico, scritto parte a mano da me Notaio,
 lla parte a macchina da persona di mia fiducia e da me
 lo letto alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono.
 - Occupa facciate cinque per due fogli.

iga

7

ai

COMPRAVENDITA 14/11/1994 3.2

REPERTORIO N.12.429

FASCICOLO N. 1.847

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 14 (quattordici) novembre 1994 (millenovecentonovantaquattro), in Carpi (MO), nel mio studio in Via E. De Amicis n. 25.

14.11.1994

Innanzi a me, dott.ssa, Notaio in Carpi, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, senza l'assistenza dei testi alla quale gli infranominandi Componenti, in pieno accordo tra loro e con il mio consenso, hanno rinunciato, sono comparsi i Signori:

, nato a Modena (MO) il 26 gennaio 1922, residente a Bologna (BO), Via n. 45, pensionato
Codice Fiscale dichiarato
il quale dichiara di essere coniugato, in regime di separazione dei beni;

, nato a Modena (MO) il 15 aprile 1928, residente a Carpi (MO), Via n. 17, pensionato
Codice Fiscale dichiarato
il quale dichiara di essere coniugato, in regime di comunione legale dei beni;

, nata a Carpineti (RE) il 21 febbraio 1933, residente a Carpi (MO), Via n.17, casalinga
Codice Fiscale dichiarato
la quale dichiara di essere coniugata, in regime di comunione legale dei beni;

, nato a Carpi (MO) il 7 giugno 1962, residente a Carpi (MO), Via n.28, agrotecnico
Codice Fiscale dichiarato
il quale dichiara di essere coniugato, in regime di separazione dei beni;

, nata a Carpi (MO) il 23 ottobre 1960, residente a Carpi (MO), Via n.17, traduttrice
Codice Fiscale dichiarato
la quale dichiara di essere nubile;

, nata a Carpi (MO) il 7 maggio 1958, residente a Reggio Emilia (RE), Viale n. 68, impiegata
Codice Fiscale dichiarato
la quale dichiara di essere coniugata, in regime di separazione dei beni.

Detti Componenti della cui identità personale, io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue.

Il Signor

CEDE E VENDE

ai Signori e che in comunione legale dei beni accettano ed acquistano quanto all'usufrutto generale vitalizio congiuntivo con diritto di

Registrato a CARPI il 05.12.94

n. 1218 s.1/v

vol. mod

10702000 di cui
2697000 x N.17
IL DIRETTORE ESPOSTO


Eseguita la trascrizione
Presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari

di Modena

il 21.11.94

n. 21652 / 13566

particolare



accrescimento per il più longevo ed ai signori

e , che in comunione e pro indiviso tra loro, in ragione di 1/3 ciascuno, accettano ed acquistano quanto alla nuda proprietà----- la seguente porzione immobiliare, sita in Comune di Carpi (MO), frazione Cibeno, Via Guastalla, e precisamente:-----
- fabbricato civile composto di piano terra e piano primo comprendente unità abitativa posta su piano terra e primo e magazzino al piano terra con circostante area cortiliva, nel complesso a confine con ragioni Benassi Ruggero su tutti i lati, salvo eventualmente altri, come dichiarano le Parti.---
Il tutto riportato in N.C.E.U.-----

Comune di: Carpi-----

partita 154 Sezione Unica Fg. 74-----

Mapp. 41 sub. 2 in Via n. 28 - Piano T-1 (abitazione);-----

Mapp. 41 sub. 3 in Via Guastalla n. 28 - Piano T (magazzino), giusta le risultanze della denuncia di variazione (Mod. 44/N) presentata all'U.T.E. di Modena in data 5 marzo 1992 prto.n. 346.001.92.-----

L'area cortiliva di pertinenza esclusiva alla porzione immobiliare in oggetto risulta contraddistinta nell'elaborato planimetrico generale come segue: Foglio 74-----

M.N. 41 sub 1 - B.C.N.C. - Corte di mq. 645.-----

Quanto in oggetto viene compravenduto per il prezzo complessivo di Lire 80.000.000 (ottantamiloni) che è stato prima d'ora pagato dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice, la quale ne rilascia ampia e relativa quietanza a saldo ed espressamente rinuncia all'ipoteca legale competentele.-----

Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte Venditrice in maggior consistenza per successione al padre signor

, deceduto ab intestato in Modena in data 30 novembre 1937 (den succ.n. 28 vol 439 registrata a Modena nei termini ed ivi trascritta il 12 agosto 1938 al n. 2741 particolare) e successiva assegnazione sempre in maggior consistenza con atto di divisione a ministero Notaio Antonio Roli in data 5 novembre 1966 rep.n. 10.585/5.182 registrato a Modena il 23 novembre 1966 al n. 4471 e trascritto a Modena il 29 novembre 1966 al n. 9508 particolare, e nell'attuale consistenza con atto---di---assegnazione---a---mio rogito in data odierna rep.12.428/1.846 in corso di registrazione e trascrizione perchè nei termini.-----

Sono patti:-----

Art.1) - Quanto in oggetto viene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla Parte Acquirente, così e come la Parte Venditrice lo possiede ed ha il diritto di possederlo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni ed azioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, a corpo, tutto incluso.-----


CARLO in particolare la porzione in oggetto viene compravenduta con
 che in eredità perpetua a favore, di passaggio, accesso e recesso
 diascu- alla Via Guastalla da esercitarsi a carico dell'appezzamento
 Carpi di terreno circostante la porzione in oggetto, di cui al NCT
 g.74 mapp.43, come costituita con atto a mio rogito in data
 dierna rep.12.428/1.846, in corso di registrazione e tra-
 primo crizione perchè nei termini.-----
 primo e art 2) La Parte Venditrice, pur dispensata dall'onere di for-
 , nel ire la relativa documentazione, dichiara e garantisce che
 tutti i quanto in oggetto le appartiene in piena proprietà ed assolu-
 ti.---- ta disponibilità e che lo stesso è libero da pesi, vincoli,
 ----- privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudi-
 ----- levoli, diritti di terzi, ad eccezione di un' ipoteca giudi-
 ----- ciale iscritta a Modena in data 24 marzo 1994 al n.1020 par-
 tazio- colare a favore della Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.
 ----- di a carico esclusivamente di -----
 zin art 3) Ai fini della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 il Signor
 Mod. , previa ammonizione sulla responsabilità penale
 1992 ai può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, a'
 ----- sensi dell'art. 4 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, dichiara
 immo- che il fabbricato in oggetto è stato edificato in data ante-
 borato riore al 1^ Settembre 1967.-----
 ----- dichiara che successivamente sono state edificate opere per
 ----- e qua- li è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Carpi
 mples- concessione in sanatoria per ristrutturazione parziale di
 prima Bificio rurale e modifica di accesso pedonale in data 16
 ce, la giugno 1994 prot.n. 456/94.-----
 ed e- dichiara che successivamente a tale data non sono state ese-
 ----- site ulteriori opere tali da richiedere concessioni o auto-
 i mag- zizzazioni ad edificare o in sanatoria, a' sensi della legge
 i Fer- ddetta.-----
 vembre resta altresì ampie garanzie per l'evizione e i danni come
 ermi r legge.-----
 are) e art 4) Con riferimento al disposto dell' art. 3 - Comma 13
 a con r della Legge 26 giugno 1990 n. 165, il Signor
 data 5 , previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può
 il 23 23 dare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e
 vembre r gli effetti dell'art 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15,
 a con otto la propria personale responsabilità, dichiara ed atte-
 dierna ca che il reddito dell' immobile oggetto del presente atto è
 izione ato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la
 ----- nale alla data odierna è scaduto il termine di presentazio-
 ----- , limitatamente alla quota di sua competenza, stante quanto
 ato di vince dal presente atto.-----
 o alla t.5) Gli effetti attivi e passivi derivanti dal presente
 ssiede ato decorrono dalla data odierna fra le parti, essendo da
 con- gi trasferito il possesso.-----
 azio- t.6) I Comparenti non sono parenti in linea retta fra loro,
 ti, a me mi dichiarano.-----
 ----- t.7) A mia richiesta la Parte Venditrice mi consegna la

dichiarazione di cui al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 643.-----
Art.8) Le spese del presente atto sono a carico della Parte
Acquirente.-----

Le Parti dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui
all'art.12 della legge 154/88.-----

Richiesta, io Notaio ho redatto il presente atto, che ho let-
to ai Costituiti i quali, a mia domanda, dichiarano di appro-
varlo e con me lo firmano nei modi di legge; scritto parte a
macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e
parte a mano da me Notaio su questi due fogli occupa sei fac-
ciate per intero e quanto della presente.-----

La presente copia composta di n. (110) fogli-----
è conforme all'originale e, previa collazione,-----
si rilascia, per ^{PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE}-----
Carpi, addi 4 MAR. 1995-----

[Handwritten signature]




REPERTORIO

| | | |
|--|--|--------------|
| | COMPRAVENDITA | Referato e f |
| | REPUBBLICA ITALIANA | il 16-12-98 |
| | L'anno millenovecentonovantotto "1998" il giorno ventisette | al n. 9163- |
| | "27" del mese di novembre, in CASTELLANETA e nel mio studio | |
| | alla Piazza Umberto I nn.3/4. | |
| | Dinanzi a me Avvocato , Notaio iscritto presso | |
| | il Collegio Notarile Distrettuale di TARANTO, con sede in | |
| | CASTELLANETA, e senza l'assistenza dei testimoni a cui le | |
| | parti aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il | |
| | mio consenso preventivamente rinunziano | |
| | SONO PRESENTI I SIGNORI | |
| | , commercialista, nata a Castellaneta il 5 giugno | |
| | 1964 (CF:"), e residente in Castellaneta | |
| | alla Via Pisanelli n. 44 - nubile, che interviene in proprio | |
| | ed in qualità di procuratrice speciale delle signore: | |
| | - , impiegata, nata a Castellaneta il 10 marzo | |
| | 1949 (CF:"), e residente in Cinisello | |
| | Balsamo alla Via Lucrezio n. 18 - in regime di separazione dei | |
| | beni; | |
| | - , impiegata, nata a Castellaneta il 26 ottobre | |
| | 1942 (CF:"), e residente in Milano, Via | |
| | Palmanova n. 30 - vedova; | |
| | - , pensionata, nata a Castellaneta l'11 | |
| | novembre (1) 1910 (CF:"), residente in Milano | |

Via n. 30 - vedova; giusta procura autenticata nelle
 firme per notar del 25 novembre 1998
 numero 242.915 di repertorio che al presente atto si alliga
 sotto lettera A);

, insegnante, nato a Castellaneta l'8 giugno 1936
 (CF: " "), e residente in Modugno (BA) alla

Fede Rane

[Handwritten signature]

Via n. 64 - vedovo;
 , casalinga, nata a Castellaneta il 29

novembre 1934 (CF: ' '), e quivi residente

Gatarino L. Liano

alla Via i n. 44 - vedova;

Forta Gabriella

, impiegata, nata a Castellaneta il 10 giugno

Maria Benedetta

1967 (CF: ' '), e quivi residente alla Via

n 44 - nubile;

Avv. L. Lippi

, commerciante, nata a Gioia del Colle il 14



settembre 1936 (CF: ' '), e residente in

Castellaneta alla Via ; - divorziata.

, commercialista, nato a Gioia del Colle il 27

marzo 1965 (CF: ' '), e residente in

Castellaneta alla Via n. 47 -celibe.

Della identità personale dei comparsi io notaio sono certo e
 fra venditori ed acquirenti non vi sono vincoli di parentela,
 come le parti dichiarano.

Con questo atto le signore in proprio e nella


suindicata qualità, e

, col vincolo della solidarietà ed indivisibilità fra

loro e con ogni garanzia di legge dichiarano di vendere come
vendono a corpo e non a misura ai signori che

accetta per l'usufrutto, e , che accetta per la
nuda proprietà il seguente immobile:

-Casa per abitazione in Castellaneta alla Via numero 27,
al piano primo, composta di tre vani e mezzo catastali,
confinante con detta Via, con Via Mancini, e con Via Luca
Principino; riportata in catasto alla partita 1006231 foglio
128 particella 1423 sub. 6 Via n. 27 p. 1 A/4-4^o vani
3,5 RCf. 542.500.



Dichiara e garantisce la parte venditrice che quanto venduto è
di sua assoluta proprietà e disponibilità, libero da pesi,
vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di
terzi in genere e come tale lo trasferisce da oggi, immettendo
la parte acquirente nel giuridico e materiale possesso, con
ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù
attive e passive se e come esistenti legalmente costituite,
quote comuni e diritti condominiali come per legge e nelle
proporzioni di legge, nulla escluso o riservato.

La parte acquirente subentra da oggi in tutti i diritti,
ragioni, ed azioni relativi a tale immobile e già spettanti
alla parte venditrice in virtù di successioni testamentaria di
apertasi in Castellaneta il 24 aprile 1991
(denuncia n. 32 vol. 894 del 21 giugno 1991 Ufficio Registro
Taranto) e legittima di Forte Maffaele, apertasi in

| | |
|--|---|
| | Castellaneta il 10 marzo 1994 (denuncia n. 13 vol. 991 del 6 |
| | settembre 1994 Ufficio Registro Taranto). |
| | Ai sensi della legge 4 Gennaio 1963 n.15 art.4, sotto la |
| | propria responsabilità ed ogni comminatoria di legge, la parte |
| | venditrice dichiara:-in virtù della legge 28 Febbraio 1985 |
| | n.47 art.40, che quanto venduto fa parte di stabile le cui |
| | opere costruttive hanno avuto inizio anteriormente al 1° |
| | settembre 1967, e che non sono intervenute modifiche; - ed in |
| | virtù della legge 26 Giugno 1990 n.165, che il relativo reddito |
| | è stato denunciato in termini utili nell'ultima dichiarazione |
| | dei redditi. |
| | Il prezzo di vendita convenuto fra le parti e dichiarato in |
| | (III) cinquantasettemilioni (L.57.000.000), di cui lire |
| | trentunomilionitrecentocinquantamila (L.31.350.000) per |
| | l'usufrutto e lire venticinquemilioniseicentocinquantamila |
| | (L.25.650.000) per la nuda proprietà, la parte venditrice |
| | dichiara di avere già ricevuto e ne rilascia ampia, solidale, |
| | finale e liberatoria quietanza a saldo, aggiungendo di |
| | null'altro avere a pretendere dalla parte acquirente per detti |
| | titolo e causale. |
| | La parte venditrice consegna scheda dichiarazione INVIM. |
| | Le parti infine rinunziano, ad ogni ipoteca legale o di |
| | Ufficio con scarico al Conservatore Competente. |
| | Le spese di questo atto e dipendenti sono assunte dalle parti |
| | come per legge. |

(i) Abbe: " o (ii) Leggesi: " 1910,"


(iii) Abbe: " lire,

Postille tre.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto, da me redatto e letto
insieme all'alligato ai comparsi, che, su mia interpellanza,
lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà ed in
conferma lo sottoscrivono con me Notaio.

Dattiloscritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia
ed in parte scritto di mio pugno, il presente atto si contiene
su cinque pagine di due fogli.



COMPRAVENDITA 27/2/1999 3.4

| | | | |
|---|------|----------------------|------------------------|
| COMUNE DI CASTELLANETA | **** | PROVINCIA DI TARANTO | #. 1683 di Rep |
| VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE "LOCALE DI VICO TAFURI N.6 -PIANO TERRA-" | | | |
| REPUBBLICA ITALIANA | | | REG. A TARANTO 14 |
| L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventisette del mese di febbraio, nella residenza municipale del Comune di Castel- laneta. | | | 18/03/99 AL N. 2238-T. |
| Avanti a me dott. _____, ufficiale rogante, autorizzato a rogare gli atti della Pubblica Amministrazione, si sono personalmente costituiti i signori: | | | |
| 1) Il sig. _____, nato a Palagianello (TA) il 26.06.1948 ed ivi residente alla _____ n.1, responsabile dell'U.T.C. di questo Comune, a ciò autorizzato in virtù della D.G.M. n.1788 del 01.12.1997, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F.: | | | |
| 2) I signori: _____, commerciante, nata a Gioia del Colle (BA) il 14.09.1936 -C.F.: _____, domiciliata e residente in Castellaneta in Via _____ n.1 -divorziata; | | | |
| e _____, commercialista, nato a Gioia del Colle (BA) il 27.03.1965, -C.F.: _____, domiciliato e residente in Castellaneta in Via _____ n.47, celibe, i quali intervengono in nome, per conto e nell'interesse proprio. | | | |
| I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica, io segretario rogante sono personalmente certo, ri- | | | |

nunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione della G.M. n.694 del 19.11.1998, dichiarata immediatamente eseguibile -legge n.142/90, art. 47 -comma 3, il 13.12.1998, è stato approvato il verbale di gara redatto in data 05.11.1998 e deliberato di alienare un locale comunale sito in Vicolo Tafuri n.6 a favore di _____ e _____ per il prezzo di £.10.610.000, giusta offerta presentata in sede di gara, risultata la più vantaggiosa per il Comune, allegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Castellaneta, come costituito e rappresentato, vende e trasferisce sotto tutte le più ampie garanzie di legge con ogni accessione e pertinenza, nulla escluso o riservato, franco e libero da qualsiasi gravame ipotecario, ai signori _____ e _____, che accettano ed acquistano il locale di proprietà comunale, sito nel Comune di Castellaneta al Vicolo Tafuri n.6 PS1-C/2-cl;1, di mq.17, in catasto urbano alla partita 339 - foglio 128 - n. 550 R.C. £. 86.700 "Comune di Castellaneta"confinante con proprietà dei costituiti acquirenti _____ e _____, con proprietà eredi _____, Vicolo Tafuri, salvo altri.

L'immobile venduto, è inserito nei beni del patrimonio dispo-

| | |
|---|---------------------|
| nibile del Comune di Castellaneta, in ditta "Comune di Castell- | |
| laneta -partita 339 - foglio 128 - particella 550. | |
| Dichiara la parte venditrice sotto la sua responsabilità che | |
| all'immobile in oggetto non sono stati apportati cambiamenti, | |
| modifiche o mutamenti di destinazione non conformi alla vigen- | |
| te legislazione edilizia, e che la sua costruzione risale a da- | |
| ta remota e prima dell'anno 1967. | |
| - che ai sensi e per gli effetti della legge 26 giugno 1990, | |
| n.165 il reddito fondiario di detto immobile è stato dichiara- | |
| to nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale alla | |
| data odierna è scaduto il termine di presentazione. | |
| 3) La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza | |
| dello stato materiale e giuridico del locale stesso e pertanto | |
| di riceverlo in proprietà con tutte le servitù attive e passi- | |
| ve, apparenti e non apparenti e nello stato, modo e condizioni | |
| in cui si trova, e che ne sono perfettamente a conoscenza che | |
| il locale in parola è attualmente occupato a titolo gratuito | |
| dal signor <i>.. (Giovanni Spaccalacqua)</i> | |
| 4) La presente compravendita viene accettata per il prezzo di | |
| £.10.610.000 (lire diecimilioneisessantodiecimila). | |
| Il suddetto importo è stato versato nella cassa comunale con: | |
| -quietanza n.1388 del 30.09.1998 | £. 3.000.000 |
| -quietanza n.3006 del 06.11.1998 | £ 7.610.000 |
| | TOTALE £ 10.610.000 |
| e, pertanto il Comune di Castellaneta, come innanzi rappresen- | |

tato rilascia definitiva e liberatoria quietanza con rinuncia a qualsiasi ipoteca legale e autorizza sia la trascrizione che la voltura catastale della presente vendita, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità il Conservatore dei RR.II. competente.

5) Gli effetti giuridici del presente contratto hanno inizio da oggi e dalla data odierna gli acquirenti s'intendono immessi nella proprietà del locale. A decorrere da oggi vantaggi ed oneri relativi, saranno rispettivamente a loro profitto e carico.

6) Le spese, imposte e tasse comunque inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente che accetta di sostenerle;

8) Il Comune di Castellaneta, dichiara che la vendita effettuata è esente dall'imposta INVIM ai sensi del D.L.599 del 25.11.1996, convertito in legge con modificazioni in data 24.1.1997, n.5.

9) Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto la delibera della G.M. n. 694/98.

Del che il presente da me letto ai costituiti e da essi approvato, accettato e sottoscritto, qui in calce ed a margine dei fogli intermedi, con me segretario rogante:

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. *Pietro Wotawich*

GLI ACQUIRENTI

IL SEGRETARIO GENERALE *Yveline Seppe*

Calderara di Reno, li

MANDATO DI AGENZIA EUROPA

Dando seguito agli accordi intercorsi, Vi confermiamo il mandato di Agenzia della nostra società ai sensi e per gli effetti degli art. 1742 - 1752 c.c. che si intendono espressamente richiamati.

Il mandato è senza rappresentanza: non potete in nessun modo impegnare la nostra Casa che sarà libera di concludere i contratti da Voi promossi a sua insindacabile giudizio, e senza che derivi per Voi alcun diritto relativamente a contratti non pervenuti, anche parzialmente, a conclusione per qualunque motivo.

Il mandato avrà effetto dal _____ con un periodo di prova di 6 mesi e Vi viene concesso a tempo indeterminato per tutti i prodotti della Società

Eventuali disdette tra le parti devono essere inviate per raccomandata con preavviso di legge.

Le mansioni e gli incarichi sono quelli previsti e disciplinati per la categoria degli Agenti di Commercio e dai regolamenti vigenti per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale per il settore commercio e le successive modifiche agli stessi, nonché le clausole di cui alla presente lettera e dalle altre complementari o integrative contenute in nostre lettere o circolari vigenti o future

1 - ZONA

È a Voi affidata la promozione di contratti di vendita nella zona

Le parti espressamente convengono che la zona assegnata potrà essere, in qualsiasi momento, variata dalla nostra Casa in relazione:

- all'andamento delle vendite,

- alla potenzialità di mercato e/o a seguito di scelte connesse con nuove opportunità commerciali di sviluppo dei prodotti: tale facoltà potrà venire esercitata con un preavviso di mesi (due) a mezzo lettera a.r.; l'eventuale non accettazione delle variazioni di cui sopra da parte Vostra dovrà esserci comunicata entro trenta giorni dal ricevimento della Raccomandata a.r. della nostra Casa e le parti convengono che, in tal caso, la raccomandata suddetta costituirà preavviso (ex art. 1750 c.c. come novellato) per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della nostra Casa, con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

2 - ESCLUSIVA

Nella zona a Voi affidata avrete diritto di esclusiva e non potrete trattare prodotti in concorrenza con quelli della Casa mandante, salvo nostro esplicito benestare in forma scritta.

L'inosservanza da parte Vostra del disposto del presente paragrafo dara' luogo alla risoluzione immediata del rapporto, per fatto e colpa a Voi imputabile.

Potrete, come di fatto gia' accade, trattare prodotti non in concorrenza.

3 - PROVVIGIONI

Vi verranno corrisposte delle provvigioni solamente sugli affari accettati dalla nostra ditta e andati a buon fine nella zona affidata, alle condizioni espresse nell'allegato A.

La provvigione Vi e' dovuta sugli affari conclusi a prezzi pieni ed a condizioni normali di listino . per affari, proposti e conclusi a prezzi ed a condizioni speciali, la provvigione sara' concordata di volta in volta con la nostra societa'.

La provvigione, qualunque sia la percentuale, viene calcolata sul prezzo effettivamente incassato, al netto di abbuoni, sconti di ogni natura, imposta sul valore aggiunto, ritorno di merce, omaggi, al netto cioe' delle spese tutte

Nessuna provvigione Vi e' dovuta in caso di insolvenza totale o parziale del cliente, anche se in dipendenza di concordato giudiziale o di transazione.

Resta comunque inteso che il principio generale regolante questa materia e' che il ricavato di un affare non andato completamente a buon fine deve destinarsi in primo luogo a coprire spese (legali incluse) e ricavi della Societa', e secondariamente alla provvigione che potra' conseguentemente essere ridotta o eliminata da pagamento non integrale, spese legali etc.

In caso di accrediti ai clienti relativi a forniture gia' effettuate (sia per restituzione del materiale, bonifici, sulle fatture o per qualsiasi altro motivo), la nostra Societa' Vi addebitera' sul Vostro conto Provvigioni la quota inerente alle Vostre Provvigioni sulle somme come sopra accreditate.

Tutte le spese che l'Agente incontrera' nell'espletamento del mandato saranno interamente sostenute dallo stesso Agente.

Le provvigioni Vi saranno pagate con cadenza trimestrale.

4 - INCASSI

Non siete autorizzati ad effettuare incassi per nostro conto.

Si fa eccezione solamente per gli anticipi che il cliente dovesse eventualmente versare all'atto della proposta o della conferma d'ordine e per gli importi contrattualmente dovuti alla consegna nonchè in quei casi in cui se ne faccia esplicita richiesta; in tutti questi casi dovrete inviarci la somma incassata il giorno stesso, o, al massimo, il giorno successivo evitando compensazione o trattenute non espressamente autorizzate.

In nessun caso dovrete rilasciare quietanze in nostro nome neppure scrivendole sulle nostre fatture, salvo espressa autorizzazione.

Per l'attivita' di incasso di cui sopra Vi verra' corrisposta la provvigione dell'1%.

5 - PROMOZIONE VENDITE

Resta inteso che Vi occuperete interamente e diligentemente del collocamento dei nostri prodotti,

allineandoVi alla nostra politica e norme di vendita, fornendoci tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona affidataVi ed ogni altra informazione utile a valutare la convenienza dei singoli affari e le prospettive di vendita dei prodotti successivi.

6- ASSUNZIONE ORDINI

Gli ordini si intendono assunti salvo nostra approvazione e la Vostra attivita' non si configurera' come mandato con rappresentanza a favore dei clienti.

7-

Tutte le clausole che regolano il presente mandato sono da considerarsi di natura essenziale; l'inadempienza anche ad una sola di esse e' motivo di risoluzione anticipata dal rapporto.

Il fatto che la nostra societa' non si avvalga eventualmente di una qualsiasi delle clausole del presente accordo, non costituisce rinuncia, e la nostra Societa' potra' successivamente tornare ad applicare la clausola e le clausole stesse in qualsiasi momento.

8-

Il presente potra' essere modificato solamente per iscritto, di comune accordo tra le parti.

9-

Per quanto non contemplato dalla presente lettera, provvederemo con lettere susseguenti, che formeranno parte integrante della presente.

10-

Giudice competente a risolvere le controversie scaturenti dalla applicazione del presente mandato è quello italiano che applicherà la legislazione italiana.

Calderara di Reno,

L'AZIENDA MANDANTE

L'AGENTE

CONTRATTO DI FORNITURA E COOPERAZIONE

██ S.R.L., ██████████
██ (██████████), Italia, qui di
seguito denominata "Fornitore", rappresentata dalla D.ssa
██, Direttore Generale

██ S.R.L., ██████████
██████████ Italia, qui di seguito denominata "Acquirente",
rappresentata dal Dr. ██████████, Presidente

██ S.A., ██████████
██████████, rappresentata dal Dr. ██████████
Presidente e Amministratore Delegato

PREMESSO

- I) Che in data ██████████ a ██████████ e ██████████ a ██████████
██████████ è stato firmato un accordo fra ██████████ S.A.
rappresentato dal Presidente ██████████ e Industria
Farmaceutica ██████████ S.r.l. rappresentata
dall'Amministratore Unico Dott. ^{ssa} ██████████, che allegato
al presente contratto di Fornitura e Cooperazione, alla lettera A, ne
costituisce parte integrante.
- II) Che ██████████ S.r.l. è una filiale del ██████████
di ██████████.
- III) Che le parti sopra nominate al punto I e ██████████ S.r.l.
desiderano ulteriormente rafforzare lo spirito di collaborazione
allargando e meglio precisando l'ambito della medesima.

- IV) Che Industria Farmaceutica [REDACTED], qui di seguito denominata FORNITORE, è fabbricante autorizzato di prodotti farmaceutici, [REDACTED]
[REDACTED].
- V) Che [REDACTED] S.r.l., qui di seguito denominata ACQUIRENTE, vuole acquistare prodotti farmaceutici fabbricati dal FORNITORE in Italia, a marchio e secondo le istruzioni del [REDACTED] S.A. [REDACTED].
- VI) Che il FORNITORE ha sufficiente capacità di produzione libera e quindi desidera produrre prodotti per l'ACQUIRENTE sotto i marchi, know-how e controllo tecnico del [REDACTED] S.A. [REDACTED].

Ciò premesso si conviene quanto segue:

1. FABBRICAZIONE

In base ai propri diritti, al proprio know-how e marchi registrati, il [REDACTED] S.A. [REDACTED] concede al FORNITORE il diritto di fabbricare nel suo stabilimento di [REDACTED] Italia, per conto dell'ACQUIRENTE e sotto la supervisione tecnica ed il controllo del [REDACTED] S.A. [REDACTED] i prodotti farmaceutici qui di seguito stabiliti.

2. VENDITA E ACQUISTO DEI PRODOTTI

Il FORNITORE fabbricherà e consegnerà all'ACQUIRENTE i prodotti elencati nell'allegato "B" (qui di seguito PRODOTTI) alle clausole e condizioni qui di seguito previste.

E' convenuto che altri PRODOTTI possono essere aggiunti all'allegato "B"

per mezzo di un semplice scambio di lettere fra le parti.

3.6

3. DURATA

La durata del presente contratto viene stabilita in cinque (5) anni a cominciare dalla data della firma del medesimo.

Salvo disdetta da darsi mediante lettera raccomandata con almeno un (1) anno di preavviso, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per ulteriori periodi di due (2) anni, e così di seguito, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con dodici (12) mesi di preavviso.

5. FORNITURE

Il FORNITORE si impegna a fornire all'ACQUIRENTE i PRODOTTI secondo i quantitativi dal medesimo ordinati.

E' convenuto che gli ordini saranno passati con sufficiente anticipo (almeno sessanta giorni) onde permettere al FORNITORE di consegnare prodotti ineccepibili nei tempi previsti.

Gli ordini dell'ACQUIRENTE saranno scritti e dovranno indicare chiaramente i dati di identificazione del prodotto (nome, forma di presentazione, ecc.), la quantità ordinata e la data di consegna.

Qualora il FORNITORE non manifestasse diverso parere scritto entro 10 giorni a far sì dalla data dell'ordine il medesimo dovrà intendersi pienamente accettato dal FORNITORE in tutte le sue parti con particolare riferimento alle quantità e alla data di consegna.

Onde facilitare la pianificazione della produzione, l'ACQUIRENTE farà del suo meglio per sottoporre al FORNITORE, all'inizio di ogni anno contrattuale, una previsione di acquisto dei PRODOTTI, rimanendo comunque inteso che detta previsione non è vincolante per l'ACQUIRENTE.

I termini di consegna di ogni singolo ordine, con eccezione dei soli casi di forza maggiore come qui di seguito definiti, saranno vincolanti per il FORNITORE.

In caso di ritardi, questi non dovrebbero superare i dieci (10) giorni lavorativi.

In ogni caso, il FORNITORE si impegna ad informare immediatamente l'ACQUIRENTE circa la sua impossibilità a fornire un ordine entro la data di consegna prevista, con sufficiente anticipo onde permettere all'ACQUIRENTE di adottare eventuali provvedimenti di emergenza, ~~in~~

* 8. ARBITRATO TECNICO

In caso di contestazione sulla accettazione di un lotto le parti si impegnano ad analizzare insieme il problema con l'obiettivo di trovare una soluzione amichevole. Qualora sussista il disaccordo, il problema sarà risolto mediante un arbitrato tecnico.

I due responsabili del controllo qualità del FORNITORE e del ~~XXXXXXXXXXXX~~ S.A. nomineranno di comune accordo un esperto il quale si pronuncerà in merito, dichiarando le parti sin d'ora di accettare le conclusioni dell'esperto.

Le spese e onorari della perizia dell'esperto, nonché tutti i costi inerenti il lotto in questione saranno ovviamente a carico della parte soccombente.

Qualora i responsabili di controllo qualità non riuscissero a trovare l'accordo sull'esperto si procederà a norma dell'art. 11G.

11. CLAUSOLE GENERALI

a) Salvo che per quanto qui previsto, nessuna delle parti potrà essere ritenuta inadempiente a motivo di un ritardo o di un mancato adempimento di una obbligazione dovuta in forza del presente contratto, se tale ritardo o mancato adempimento è causato da forza maggiore.

Forza maggiore deve comprendere, indicativamente ma non limitatamente, scioperi, disordini sindacali, guerra, calamità naturali, ribellioni, disordini civili, interferenza di autorità civili o militari, sommosse, e qualsiasi altro evento al di fuori della ragionevole previsione o controllo della parte che non ha potuto adempiere.

b) Qualsiasi rinuncia da parte di ciascuna delle parti a violazione di termini o condizioni del presente contratto, non costituirà rinuncia di qualsiasi genere a susseguente violazione della medesima o di qualsiasi altra clausola o condizione del contratto.

c) La cessazione del contratto, dovuta a qualsiasi ragione, non potrà inficiare le obbligazioni maturate prima della data di cessazione; né qualunque altra obbligazione, diritto o vantaggio che, dal contesto del contratto, debbano intendersi destinati a sopravvivere alla cessazione del presente contratto.

- e) Ciascuna delle parti potrà inoltre recedere dandone preavviso di trenta (30) giorni, all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata, in caso di inadempienza da parte di ciascuna delle parti ad una obbligazione importante se, nonostante richiesta scritta, tale obbligazione non sia stata adempiuta entro due mesi.
- f) Le parti non possono cedere il presente contratto senza il previo accordo e consenso scritto dell'altra parte ed il presente contratto sarà vincolante ed avrà pieno effetto fra le parti, i loro cessionari e successori.
- g) Qualsiasi controversia o divergenza di opinione circa la interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà definita in sede arbitrale conformemente alle Regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Ginevra, Svizzera, e la sentenza o lodo dell'Arbitro o degli Arbitri sarà definitiva e vincolante fra le parti.
- Il contratto sarà considerato dagli Arbitri come formato ed assoggettato alla legge Italiana.
- h) Il presente contratto contiene tutte le intese e previsioni delle parti relative alla materia qui contenuta e sostituisce qualsiasi eventuale accordo precedentemente assunto dalle parti. Il presente contratto potrà essere modificato soltanto a mezzo di appendice scritta e controfirmata dalle parti.

Del che le parti danno atto ed intendono essere legalmente vincolate dal presente contratto che è stato sottoscritto questo giorno.

_____ S.R.L.

Direttore Generale

_____ S.R.L.

Presidente

_____ S.A.

Presidente e Amministratore Delegato

CONTRATTO da utilizzarsi in paesi extra UE 3.7

DA UTILIZZARSI IN PAESI EXTRA UE

CONTRATTO

Tra la Società F e S.p.A. con sede in Mantova (Italia) - Via Panizza, 5 (di seguito denominata: ".....") rappresentata dal Sig., Amministratore, debitamente autorizzato, da un lato

e

la Società..... con sede in (di seguito denominata:.....) rappresentata dal Signor....., Amministratore, debitamente autorizzato, dall'altro

premessi

- che produce e commercializza nel mondo prodotti di abbigliamento caratterizzati dal marchio "C" descritto nell'allegato 1 del presente contratto (di seguito indicato come "Marchio");
- che C garantisce di avere la piena proprietà, disponibilità e facoltà di usare il Marchio in
- che i Prodotti realizzati e/o fabbricati da C o da licenziatari e/o fornitori autorizzati, costituiti da abiti, giacche, pantaloni, soprabiti, impermeabili, cappotti, sportswear, camicie e accessori (scarpe, calze, cinture, cravatte, biancheria intima, ecc.) (di seguito indicati come i "Prodotti") sono posti in vendita in con il marchio "C" e/o altri marchi e/o nomi di fantasia di proprietà o in uso a C
- che C intende concedere a selezionati utilizzatori l'uso del Marchio per contraddistinguere un negozio(di seguito indicato come "NEGOZIO C") da adibirsi alla vendita al pubblico dei Prodotti;

- che, a tal fine, C¹ dispone di un progetto per la realizzazione del NEGOZIO C² (di seguito indicato come "PROGETTO") conforme alle esigenze di immagine propria e dei Prodotti ed è disponibile a metterlo a disposizione di potenziali utilizzatori che si impegnino a realizzare e gestire il NEGOZIO C² in conformità alle esigenze di immagine dei Prodotti e di C¹;
- che è disponibile a realizzare in il NEGOZIO C² sulla base del PROGETTO fornito da C¹;
- che è titolare delle autorizzazioni e permessi richiesti per vendere articoli di abbigliamento in genere;
- che inoltre è titolare delle autorizzazioni necessarie per realizzare il NEGOZIO C² secondo il Progetto nonché delle risorse finanziarie per procedere a tale attività;
- che è consapevole della importanza di realizzare e gestire il NEGOZIO C² in conformità al PROGETTO e all'immagine dei Prodotti e del Marchio così come richiesto da C¹ e stabilito nel presente contratto.

Tutto ciò esposto, si conviene e stipula quanto segue:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. C¹ concede a che accetta il diritto di utilizzare il Marchio per contraddistinguere un negozio di vendita al pubblico sito in..... (di seguito denominato come "NEGOZIO C²") da destinarsi esclusivamente alla vendita al pubblico dei Prodotti;
- 1.2. accetta tale concessione alle condizioni di seguito indicate, impegnandosi:
 - 1.2.1. a rivendere i Prodotti nel NEGOZIO C² operando nella sua qualità di impresa indipendente, in nome proprio e per proprio conto, nel rispetto degli standards e dei principi operativi stabiliti da C¹;

- 1.2.2. a far uso del Marchio in conformità alle indicazioni e con le modalità previste da C., all'esclusivo scopo di vendere al dettaglio i Prodotti nel NEGOZIO C.;
- 1.2.3. a vendere nel NEGOZIO C. esclusivamente i Prodotti forniti da C. e ad astenersi dalla vendita nel NEGOZIO C. di prodotti diversi dai Prodotti, salvo specifica e preventiva autorizzazione scritta di C.;
- 1.2.4. a realizzare il NEGOZIO C. in conformità al PROGETTO fornito da C. e a contraddistinguere il NEGOZIO C. con l'insegna Corneliani riprodotta secondo il Marchio;
- 1.2.5. a comunicare a C. alla fine di ogni mese le quantità vendute nel mese che precede, divise per categorie di Prodotti;
- 1.2.6. a fornire a C. copia dei contratti che legittimano l'uso del NEGOZIO C. da parte di nonchè copia delle autorizzazioni richieste per la vendita nel NEGOZIO C. dei Prodotti;
- 1.2.7. ad affidare la gestione del NEGOZIO C. a personale altamente qualificato.

2) ALLESTIMENTO DEL NEGOZIO - DATA DI APERTURA - PENALE

- 2.1. C. fornirà a, entro il....., il Progetto per l'allestimento del NEGOZIO C., corredato di tutte le indicazioni necessarie per l'arredamento dello stesso. Detto Progetto comprenderà una sezione generale relativa all'architettura del NEGOZIO C. nel suo insieme, con esclusione di computi tecnici esecutivi, e una sezione particolareggiata relativa all'arredamento e agli accessori (es. mobili, illuminazione, pavimento, scaffalature, vetrine, ecc.). La direzione dei lavori e l'assistenza in cantiere sarà spettanza di, limitandosi C. ad effettuare o far effettuare sopralluoghi per verificare l'aderenza dell'allestimento al progetto da essa fornito.

2.2. A sua volta, si impegna a far realizzare l'allestimento del NEGOZIO C. sulla base del progetto fornito da C., sostenendo le relative spese ed ottenendo le necessarie autorizzazioni. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dei lavori saranno concordate con C.

..... si impegna altresì a concludere l'allestimento del NEGOZIO C. in tempo utile rispetto alla data di apertura dello stesso per la vendita al pubblico dei Prodotti prevista entro il.....

2.3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 2.2 che precede, anche per cause non imputabili a....., C. avrà diritto di risolvere immediatamente il presente contratto e di ottenere da.....il pagamento di una penale pari a, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

2.4. Il progetto nel NEGOZIO C. fornito da C. a di proprietà di C. e non potrà essere utilizzato da per procedere all'allestimento di altri punti vendita diversi dal Negozio, salvo autorizzazione scritta di C.

3) ESCLUSIVA A FAVORE DI C.

3.1. si impegna a vendere nel Negozio esclusivamente Prodotti contraddistinti dal Marchio, acquistati da C., con esclusione, cioè, di prodotti di terzi e/o di prodotti di C. e/o contraddistinti dal marchio ma forniti da terzi.

4) MINIMI DI ACQUISTO GARANTITI - CONDIZIONI DI VENDITA E DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

4.1.si impegna ad acquistare da C. i seguenti quantitativi di Prodotti:

1° anno:

2° anno:

3° anno:

Per ciascuno degli anni successivi i minimi di acquisto garantiti saranno concordati entro il....., fermo restando che gli stessi non dovranno essere inferiori ai minimi di acquisto previsti per l'anno precedente, maggiorati del.....%.

- 4.2. I prezzi di vendita dei Prodotti applicati da C. a saranno quelli dei listini di C. in vigore per la stagione corrispondente.
- 4.3. Il pagamento dei Prodotti acquistati da sarà effettuato con tratte accettate a giorni fine mese secondo il seguente calendario:

STAGIONE P/E

- consegna Prodotti: gennaio, febbraio, marzo, aprile
- pagamenti: 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio

STAGIONE A/I

- consegna Prodotti: luglio, agosto, settembre
- pagamenti: 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre

Inoltrerilascerà o farà rilasciare a favore di C. una garanzia bancaria di importo non inferiore ada utilizzarsi per garantire il pagamento dei Prodotti.

- 4.4 Al fine del rispetto delle consegne dei Prodotti..... comunicherà a C. gli ordini di acquisto dei Prodotti entro il 31 gennaio per la stagione A/I ed entro il 31 luglio per la stagione P/E. C. darà conferma a..... dell'accettazione di tali ordini.
- 4.5. La consegna dei Prodotti a sarà effettuata Franco Fabbrica - sede di C. in Mantova (Italia) in conformità alla clausola EXW (INCOTERMS

1990) nel rispetto delle date indicative previste da C . . .
per la consegna dei Prodotti ai propri clienti.

- 4.6. I Prodotti consegnati a..... resteranno di proprietà di C . . . sino all'integrale pagamento degli stessi.
- 4.7. L'acquisto dei Prodotti di C . . . sarà effettuato dall'UTILIZZATORE sulla base di ordini che, se accettati da C . . . , daranno vita a singoli rapporti di compravendita disciplinati dalle condizioni di generali di vendita di CORNELIANI.

5) DURATA DEL CONTRATTO

- 5.1. Il presente contratto entra in vigore il e avrà durata a tempo indeterminato sino a recesso che ognuna delle parti avrà facoltà di dare con un preavviso di mesi 6 (sei).
- 5.2. Nel caso in cui intendesse di propria volontà terminare l'attività di vendita dei Prodotti nel NEGOZIO C . . . , darà a C . . . il diritto di prelazione, a parità di condizioni offerte da terzi, per rilevare l'affitto del NEGOZIO C . . . , stipulato tra e il proprietario dell'immobile dove si trova il negozio. dovrà pertanto informare il proprietario dell'immobile dove si trova il NEGOZIO C . . . circa il diritto di prelazione accordato a C
- 5.3. Nel caso in cui intenda recedere dal presente contratto e/o C . . . non intenda rilevare il contratto d'affitto del NEGOZIO C . . . esercitando il diritto di prelazione previsto al precedente articolo 5.2., si impegna ad eliminare tutta la parte dell'arredamento e dell'allestimento che sia riconducibile al concetto dell'immagine di C . . . e del Marchio, nonché a cambiare l'insegna del NEGOZIO C . . . , evitando qualsiasi riferimento al nome e/o al Marchio di C

6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1. Il presente contratto potrà essere risolto da ambo le parti per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di risoluzione del presente contratto il fallimento o qualsivoglia procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti, condanne penali e in genere qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'immagine o il buon nome di Cornelianiani o comunque ostacolarne le attività (come, ad esempio, la perdita della disponibilità dei locali dell'esercizio in mancanza della disponibilità di altro immobile idoneo nelle vicinanze, il ritiro delle necessarie autorizzazioni amministrative, la perdita del fido bancario necessario all'esercizio delle attività, ecc.).

- 6.2. In considerazione della natura fiduciaria del presente contratto, costituisce altresì giusta causa di risoluzione il trasferimento, conferimento, affitto, anche parziale, dell'azienda di..... e/o cessione, conferimento a terzi e/o costituzione in usufrutto e/o pegno a favore di terzi, assoggettamento a sequestro e/o pignoramento da parte di terzi, del capitale sociale di....., in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche che non siano gradite a C.....
..... si obbliga quindi a comunicare a C..... entro giorni 30 alla data nella quale si avveri, ogni atto di trasferimento, conferimento, affitto, anche parziale, della propria azienda e/o di cessione, conferimento a terzi e/o costituzione in usufrutto e/o pegno a favore di terzi, assoggettamento a sequestro e/o pignoramento da parte di terzi del proprio capitale sociale.

- 6.3. Si conviene altresì che costituisce giusta causa di risoluzione ogni illecito extracontrattuale grave di una delle parti in danno dell'altra nonché, a prescindere dalla gravità della violazione, il mancato adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 1), 2), 4), 5), 8), 9) e 10) del presente contratto. In questo caso la risoluzione avrà luogo automaticamente nel caso in cui non si ponesse rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni a partire dalla contestazione scritta per lettera raccomandata A.R., telex o telegramma.

6.4. Si conviene inoltre che costituisca giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione sufficientemente grave del presente contratto da non permetterne la continuazione in un clima di reciproca fiducia. In questo caso la risoluzione avrà luogo automaticamente ove non si porti rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo telex o telegramma.

7) CONSEGUENZE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- 7.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione del presente contratto per qualsivoglia motivo, si impegna a consegnare a C. un inventario completo dei Prodotti di cui dispone, permettendogliene l'acquisto, in tutto o in parte e per sè o per altri, al prezzo d'acquisto da parte di
- 7.2. A tal fine C' potrà controllare o far controllare la veridicità degli inventari e lo stato dei Prodotti e materiali di cui sopra mediante ispezione presso i locali di ove si trovano i Prodotti inventariati. C' disporrà di 30 (trenta) giorni dall'esatta comunicazione o accertamento degli inventari per esercitare il diritto d'acquisto e dei successivi 60 (sessanta) per pagarli.
- 7.3. Qualora C. non eserciti tale diritto, disporrà di 90 (novanta) giorni per liquidare l'inventario di Prodotti di cui sopra e a questo scopo potrà continuare a far uso del Marchio in tale periodo. Decorso tale periodo eventuali giacenze di Prodotti potranno essere vendute da, previa eliminazione delle etichette e/o di qualsiasi riferimento al Marchio e/o a C.
- 7.4. Dalla cessazione del contratto per qualsivoglia motivo è interdetto a, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, l'uso del Marchio in qualsiasi forma. dovrà pertanto consegnare a C' quanto di proprietà di quest'ultimo e distruggere ogni altro elemento o materiale su cui compaia il Marchio, ristrutturare il NEGOZIO C' eliminandone l'insegna e tutti i segni distintivi del Marchio e cessare la vendita di Prodotti recanti il Marchio. C' potrà accedere al NEGOZIO C' ed accertarsi del rispetto di tale obbligo, la cui violazione comporterà il diritto di

C. a richiedere il risarcimento dei danni tutti, diretti e/o indiretti, sopportati a causa di tale inadempimento.

8) DIFESA DEL MARCHIO DEL PRESENTE CONTRATTO

- 8.1. C. non dà a alcuna garanzia per il Marchio diversa da quella dell'assistenza materiale del Marchio, debitamente registrato in.....
- 8.2. C. e collaboreranno al meglio nella protezione e difesa del Marchio.
Inoltre, tutte le difese e azioni di protezione del Marchio verranno condotte esclusivamente da C., a cui riporterà, in ogni caso e senza ritardo, qualsiasi lamentela, diffida, richiesta di azione legale relativa al Marchio, nonché qualsiasi contraffazione del Marchio commessa da terzi e di cui sia venuta a conoscenza.
- 8.3. si impegna a non contestare, sia per la durata del presente contratto che in seguito, il titolo o i diritti di C. nei confronti del Marchio, né contesterà la validità del presente contratto in relazione al Marchio né contesterà il fatto che i diritti di in virtù del presente contratto sono esclusivamente quelli di un venditore al dettaglio e cesseranno alla scadenza o risoluzione del presente contratto.
- 8.4. C. non sarà in alcun modo responsabile nei confronti di per qualsiasi rivendicazione, azione legale, causa, richiesta per danni e costi che possano essere sostenuti da per l'uso del Marchio nella vendita al pubblico dei Prodotti.

9) USO DEL MARCHIO

- 9.1. Qualsiasi uso del Marchio da parte di dovrà essere effettuato utilizzando il logo di cui all'allegato 1 e dovrà essere preventivamente autorizzato da C.
- 9.2. Il nome della ditta, ragione sociale e/o i marchi usati da C. non dovranno apparire nel nome della ditta di, nemmeno in combinazione di parole. sarà vincolato ad usare il Marchio al solo scopo di identificare il NEGOZIO

C., mostrando chiaramente ai terzi la propria natura di azienda indipendente da C.

9.3. si impegna a non depositare, nomi o segni distintivi che possano essere confusi con quelli usati da C. e/o che sono proprietà di C. Inoltre si impegna a non usare il Marchio e/o i marchi, nomi o segni distintivi che appartengono e/o sono usati da C. per contraddistinguere altri prodotti diversi dai Prodotti, anche se non in concorrenza.

9.4. Nessuna clausola del presente contratto dovrà essere interpretata come concessione o attribuzione a di alcun diritto, titolo o interesse nei confronti del Marchio. Resta inteso che tutti i diritti relativi al Marchio sono riservati esclusivamente a C. che è libero di usarli secondo i criteri giudicati più opportuni per l'esecuzione delle proprie strategie.

10) CONTRAENTI INDIPENDENTI

10.1. Nulla di quanto qui contenuto verrà interpretato come costituzione di una società, agenzia o joint-venture tra le parti. Salvo per quanto previsto specificatamente dal presente contratto, ogni parte sosterrà le proprie spese nell'esecuzione del presente contratto.

10.2. Nessuna delle parti avrà l'autorità di impegnare l'altra a qualsiasi titolo, a meno che non venga specificatamente autorizzata in tal senso per iscritto. Ognuna delle parti sarà responsabile per i costi, e le spese connessi o conseguenti al presente contratto e/o alla sua esecuzione e non potrà richiedere alcun compenso o rimborso dall'altra parte. Ognuna delle parti terrà inoltre indenne l'altra parte da eventuali pretese di propri creditori, a qualsiasi titolo formulate.

11) RINUNCIA

11.1. La mancanza di una parte di attenersi alla stretta osservanza delle condizioni del presente contratto in qualsiasi occasione non dovrà essere considerata una rinuncia né priverà quella

parte del diritto di insistere per la stretta osservanza di tale condizione o di qualsiasi altra condizione del contratto. Ogni rinuncia dovrà essere per iscritto.

12) CLAUSOLE NULLE

12.1. Nel caso in cui una delle clausole del presente contratto venga considerata nulla o inapplicabile, salvo che la nullità o la inapplicabilità determini un sostanziale allontanamento dall'iniziale intento e significato di quant'altro contemplato nel presente contratto, tale nullità o inapplicabilità non comprometterà in nessun modo la validità o l'applicabilità di alcuna delle altre clausole del presente contratto, ad eccezione di quelle la cui parte considerata nulla o inapplicabile costituisce una parte integrale o formi una parte da cui esse non siano in altro modo separabili.

12.2. Nel caso in cui una qualsiasi clausola sia giudicata nulla o inapplicabile, le parti si adopereranno nel migliore dei modi per concordare una clausola valida ed applicabile che dovrà essere un ragionevole sostituto della clausola nulla o inapplicabile alla luce degli scopi del presente contratto e tale clausola, previo mutuo consenso, sarà inclusa nel presente contratto.

13) COMUNICAZIONI

13.1. Tutte le comunicazioni del presente contratto dovranno avvenire per iscritto e saranno inoltrate via telex o telefax o comunicate personalmente o con posta aerea raccomandata con ricevuta di ritorno, e saranno indirizzate a:

(a) se a C. :

CONTRATTO DI RIVENDITA

Oggi 28 gennaio 1997 in SASSARI tra le sottoscritte parti:

- E S.r.l. con sede in Sassari, Via Basso Acquar n. 111, di nazionalità italiana, iscritta presso il Tribunale di Verona al n. 16690 e alla C.C.F.A.A. di Verona al n. 182279, con Cod. Fisc. 01516950233, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra

e

- L N.V. con sede in Opglabbeek Industrieweg Noord 1741, di nazionalità Belga, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.

premesse

- che E S.r.l. ha conseguito il diritto allo sfruttamento su tutto il territorio nazionale italiano ed estero di brevetti di invenzione e di altri per modello di utilità;

- che E S.r.l. realizza in esclusiva elementi per scale elicoidali - miste - rette in cemento armato e metalliche, parapetti metallici in genere, prodotti tutti contraddistinti dal marchio EDILCO;

- che L N.V. possiede una propria struttura introdotta nel mercato ed idonea alla commercializzazione dei prodotti E ;

- che L N.V. è interessato alla rivendita dei prodotti della società E S.r.l.;

- che E S.r.l. intende affidare al L N.V., il quale intende assumere, la rivendita di tali prodotti;

tutto ciò premesso tra le sottoscritte parti si stipula e si conviene quanto segue:

1) Il presente contratto ha per oggetto la rivendita dei prodotti di E S.r.l. indicati nelle premesse. E' inteso tra le parti che E S.r.l. si riserva la facoltà di modificare la propria produzione per inserirvi nuovi prodotti od escluderne altri.

2) Ai fini del presente contratto la rivendita in ESCLUSIVA sarà eseguita da L N.V. nelle zone corrispondenti alle nazioni geograficamente conosciute come Belgio - Olanda e Lussemburgo. L N.V. non potrà svolgere, al di fuori di tali territori alcuna attività commerciale per i prodotti E, né istituire filiali o mantenere magazzini di distribuzione.

3) L N.V. si impegna ad acquistare i prodotti di E S.r.l. e a trattare e vendere gli stessi nell'ambito del territorio qui definito assumendo a proprio esclusivo carico gli oneri ed i rischi connessi con la rivendita.

4) L N.V. si impegna a suo esclusivo carico ed onere a costituire una efficiente rete di vendita ed un'organizzazione commerciale adeguata al volume ed agli sviluppi delle vendite.

5) I prezzi di vendita dei prodotti alla LIMOCO INDUSTRIES N.V. sono quelli contenuti nei listini allegati al presente contratto, sottoscritti dalle Parti e costituenti parte integrante e sostanziale del contratto.

Su tali prezzi di listino saranno applicati i seguenti sconti:

- per scale in cemento il 30% (trenta per cento);
- per scale metalliche il 30% (trenta per cento);
- per parapetti il 20% (venti per cento);

LIMOCO INDUSTRIES N.V. si impegna a rivendere i prodotti EDILCO ad un prezzo NON SUPERIORE ai prezzi di listino allegati.

6) E. S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai suddetti listini, dandone avviso scritto alla LIMOCO INDUSTRIES N.V. con preavviso di DUE mesi rispetto all'effettiva entrata in vigore di dette modifiche.

7) L. INDUSTRIES N.V. curerà il trasporto dei prodotti che gli verranno consegnati franco magazzino di E. S.r.l., con assunzione a proprio carico di tutti i rischi ed oneri connessi, anche per adempimenti fiscali non direttamente riferiti per legge italiana a EDILCO S.r.l.

8) L. INDUSTRIES N.V. avrà cura di intrattenere buone relazioni con i clienti e con il pubblico in genere, e svolgerà le attività più opportune per la diffusione dei prodotti e del marchio EDILCO nei territori qui definiti.

9) L. INDUSTRIES N.V. terrà informato EDILCO S.r.l., con frequenza bimestrale, sulle condizioni del mercato e sui suoi previsti sviluppi, sulla situazione concorrenziale e sulle previsioni di acquisizione di ordini.

10) L. INDUSTRIES N.V. curerà la tutela dei diritti e degli interessi di E. S.r.l. con particolare riguardo ad eventuali violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale od industriale e dei suoi interessi commerciali, fornendo a E. S.r.l. informazioni tempestive in caso di violazione effettive o potenziali di tali diritti e/o interessi, e prestando ad esso, se richiesta, ogni assistenza in caso di controversie.

11) L. INDUSTRIES N.V. potrà avvalersi dell'opera di agenti ed altri ausiliari in riferimento a quanto convenuto all'art. 4 del presente contratto. Tuttavia L. INDUSTRIES N.V. si impegna a comunicare a E. S.r.l. il nominativo degli agenti ed altri ausiliari della cui opera intende avvalersi. L. INDUSTRIES N.V. risponderà comunque direttamente a E. S.r.l. per qualsiasi atto o fatto dei suoi agenti, e di ogni altro suo ausiliario.

12) L. INDUSTRIES N.V., in relazione ai prodotti E. a prodotti analoghi o con essi concorrenti, si impegna a non assumere, direttamente od indirettamente, altri analoghi incarichi (anche non formali) da qualsiasi persona o società, a non esercitare in proprio, direttamente o indirettamente, attività di produzione e/o commercializzazione, a non assumere direttamente o indirettamente anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, interessi o partecipazioni di imprese concorrenti con E. S.r.l. Tali obblighi dovranno essere osservati da L. INDUSTRIES N.V. per tutta la durata del presente contratto e per ulteriori due anni dalla scadenza o risoluzione dello stesso.

13) L. INDUSTRIES N.V. si impegna a non divulgare, né ad utilizzare a fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione del presente contratto, i segreti commerciali o aziendali e le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza nella sua attività in esecuzione del presente contratto.

14) I prodotti saranno forniti al L. INDUSTRIES N.V. su ordine di quest'ultimo e previa conferma d'ordine di E. S.r.l., franco magazzino di E. S.r.l. stesso entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'ordine completamente imballati e pronti alla spedizione; per ordini "urgenti" le parti concorderanno, di volta in volta, termini di consegna più accelerati; per ordini di prodotti "speciali" sia nel tipo come nella quantità saranno, di volta in volta, definiti termini di consegna appropriati.

15) E. S.r.l. fatturerà al L. INDUSTRIES N.V. i prodotti, mediante emissione di fattura al momento della consegna dei beni al trasportatore o corriere.

16) E. S.r.l. fornirà altresì a L. INDUSTRIES N.V. tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività. E. S.r.l. si obbliga, inoltre, ad inviare propri incaricati di fiducia aventi compiti di collaborazione per l'installazione dei prodotti previa richiesta scritta anche per telefax da L. INDUSTRIES N.V. con un preavviso di almeno 15 giorni.

Resta inteso che L. INDUSTRIES N.V. si impegna a rimborsare al E. S.r.l., a presentazione della fattura relativa, i costi per viaggio e soggiorno sostenuti per l'invio di detto personale ed i costi orari che di volta in volta saranno concordati.

17) Il pagamento, da effettuarsi in Lire italiane, dei prodotti forniti da E. S.r.l. a L. INDUSTRIES N.V. avverrà:

- quanto al 20% al momento della conferma dell'ordine da parte di E. S.r.l.;

- quanto al saldo a 30/60 giorni data fattura.

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario che sarà indicato da E. S.r.l. ed avrà valuta per l'incasso alla data prevista.

18) Tutte le spese ed oneri sostenuti da L. INDUSTRIES N.V. per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto saranno a suo esclusivo carico.

19) Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e scadrà il 31 gennaio 1997. Successivamente, il contratto potrà essere rinnovato per una durata ed alle condizioni da concordarsi tra le Parti e prevederà, inoltre, i minimi mensili/semestrali di vendita.

20) Il presente contratto potrà essere risolto senza preavviso qualora ricorra un giusta causa, secondo i criteri stabiliti dalla legge italiana.

21) E. S.r.l. avrà facoltà di recedere dal presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta in tal senso da inviarsi al L. INDUSTRIES N.V. al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) dichiarazione di fallimento od inizio di altra procedura concorsuale a carico di L. ... INDUSTRIES N.V.;

b) cessazione o mutamento anche parziale dell'attività commerciale di L. ... INDUSTRIES N.V. che, ad insindacabile giudizio di EDILCO S.r.l., ne influenzi in modo sostanzialmente negativo la presenza nel settore economico interessato dal presente contratto.

22) Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a) mancato pagamento nei termini di cui al precedente art. 17 di una fattura;

b) cessione o trasferimento del presente contratto da parte di L. ... INDUSTRIES N.V. in violazione del successivo art. 24;

c) violazione da parte di L. ... INDUSTRIES N.V. dell'obbligo di non-concorrenza di cui al precedente art. 12.

23) All'atto dello scioglimento del contratto L. ... INDUSTRIES N.V. dovrà restituire a E. ... S.r.l. tutti i documenti ed il materiale pubblicitario o di altra natura, che quest'ultimo gli abbia concesso in uso.

L. ... INDUSTRIES N.V. dovrà eliminare eventuali nomi e marchi del F. ... S.r.l. dalla sua carta commerciale e da qualsiasi altro suo documento entro 30 giorni dallo scioglimento del presente contratto.

24) Il presente contratto è stipulato "intuitu personae"; non potrà pertanto essere ceduto o comunque trasferito ad altra persona o società, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso di trasformazione, fusione, scissione, concentrazione o altra modifica della struttura giuridica di L. ... INDUSTRIES N.V. che ne determini la perdita d'indipendenza. E' fatto, peraltro, salvo il diritto di E. ... S.r.l. di trasferire il presente contratto a società da essa controllata o con essa collegata.

25) Qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente contratto s'intenderà validamente data se inviata ai seguenti indirizzi:

E. ... S.r.l.
Via Basso Acquar n. 111
ITALIA SASSARI

L. ... INDUSTRIES N.V.
Industrieweg Noord 1141
HONS

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Parte interessata all'altra Parte, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avranno effetto dal giorno del ricevimento della comunicazione.

26) Questo contratto è stato accettato da E. ... S.r.l. a ... S.r.l. (ITALIA), e dovrà essere regolato e interpretato in conformità e in accordo con le leggi della Repubblica Italiana.

27) Ogni controversia o violazione nascente da o relativa a questo contratto, o ogni inadempienza di questo, includendo, senza limitazione, ogni violazione di questo contratto, o ogni parte dello stesso, considerata invalida, illegale o altrimenti annullabile o nulla, dovrà essere sottoposta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitamente alle modalità di designazione degli arbitri.

Gli arbitri si pronunceranno in via rituale secondo diritto regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.

ESECUTIVITA'

IN AUTENTICITA' DEL PRESENTE le Parti hanno qui reso esecutivo questo contratto il giorno e anno scritto all'inizio del presente.

IL VENDITORE

per E. S.r.l.

L'ACQUIRENTE

per L. INDUSTRIES N.V.

CONTRATTO DI AGENZIA

TRA:

DITTA PREPONENTE:

AGENTE:

1- OGGETTO

All'AGENTE viene affidato, nell'ambito della zona di seguito individuata, l'incarico, a tempo indeterminato di promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti e/o servizi della PREPONENTE, ricevendone l'AGENTE in corrispettivo, per i soli affari andati a buon fine, le provvigioni stabilite dal presente contratto.

I citati prodotti e/o servizi sono individuati nella loro qualità e prezzo all'interno dell'allegato listino, che l'AGENTE riceve in copia, e nelle successive modificazioni che allo stesso verranno apportate ad insindacabile giudizio della PREPONENTE e che verranno tempestivamente dalla stessa comunicate all'AGENTE a mezzo di comunicazione scritta.

Sia l'allegato listino che le successive modificazioni allo stesso apportate, costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'AGENTE è tenuto al rispetto dell'allegato listino, e delle eventuali e successive modificazioni, nonché ad attenersi alle ulteriori disposizioni della PREPONENTE per quanto concerne prezzi, condizioni di vendita e campionario.

L'incarico è conferito senza poteri di rappresentanza ed i contratti promossi dall'AGENTE devono essere approvati espressamente dalla PREPONENTE.

2- ZONA DI COMPETENZA

Fatto salvo quanto stabilito con riferimento ai Clienti Direzionali ed agli affari conclusi direttamente dalla PREPONENTE, l'AGENTE svolgerà il proprio incarico nella propria zona di competenza così come di seguito individuata: vedi ALLEGATO "A".

L'AGENTE riconosce alla PREPONENTE la facoltà di variare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio la zona di competenza qualora tale variazione sia di lieve entità.

Le variazioni della zona di competenza, esclusi i casi di variazioni di lieve entità di cui al precedente comma, vengono realizzate con le modalità previste dall'art.2 A.E.C. ConfApi del 25/07/89 e succ. modificazioni.

3- OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

La PREPONENTE si obbliga a non fruire della collaborazione di altri AGENTI all'interno della zona di competenza dell'AGENTE per i prodotti di cui all'allegato listino ed alle successive modificazioni.

L'AGENTE si obbliga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1743 Cod.Civ., per tutta la durata del presente contratto, a non trattare o promuovere, per la stessa zona di competenza e per lo stesso ramo d'attività, affari per conto di imprese in concorrenza con la PREPONENTE.

Ai fini di cui al presente articolo di contratto, si intendono per affari ricadenti nella stessa zona di competenza, sia quegli affari che all'interno della citata zona debbano avere esecuzione sia quegli affari che, seppur vadano eseguiti al di fuori della zona di competenza, vengano stipulati con Clienti della PREPONENTE stabiliti all'interno della citata zona. 3.9

Sempre ai fini di cui al presente articolo di contratto, la nozione di affari promossi per conto di impresa in concorrenza non va esclusivamente individuata in relazione ad imprese che effettuino la produzione e/o la commercializzazione di prodotti identici e/o similari a quelli di cui al presente contratto, facendosi invero riferimento anche al fatto che vengano promossi affari per conto di un'impresa che si rivolga ad una Clientela anche solo potenzialmente comune a quella della PREPONENTE, di modo che la PREPONENTE stessa possa ricevere danno dall'ingresso o espansione di tale impresa concorrente sul mercato.

4- CONTRATTI CON ALTRE DITTE PREPONENTI E DIRITTO DI RECESSO.

L'AGENTE si impegna a comunicare per iscritto alla PREPONENTE, contestualmente all'atto della sottoscrizione del presente contratto, eventuali contratti di agenzia che abbia in essere con altre Preponenti dichiarando gli elementi distintivi delle stesse, e riferendo della zona di competenza e dei prodotti cui tali contratti si riferiscono.

Analogamente tale comunicazione andrà fatta dall'AGENTE relativamente a tutti i contratti che lo stesso stipuli con altre Preponenti nel corso del presente rapporto di agenzia.

Tale ultima dichiarazione andrà fatta a mezzo di raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dalla eventuale stipula del contratto.

La violazione della presente clausola e/o dei termini ivi individuati, i quali sono da ritenersi essenziali, legittima la PREPONENTE a recedere per giusta causa.

5 - PROGRAMMI DI VENDITA, INFORMATIVE ED ISPEZIONI.

Su richiesta della PREPONENTE, l'AGENTE si adopererà per impostare, all'inizio di ogni opportuno periodo, i programmi di vendita relativi alla propria zona di competenza.

L'AGENTE si impegna ad informare per iscritto la PREPONENTE della situazione e dell'andamento del mercato, della Clientela e della Concorrenza, in ottemperanza all'art.1746 Cod.Civ. e segnalerà qualsiasi impedimento o difficoltà dovesse frapporsi all'esplicazione della sua attività.

La PREPONENTE si impegna ad informare l'AGENTE sui nuovi prodotti da immettere sul mercato nonché sui nuovi programmi e politiche di vendita cui l'AGENTE è tenuto ad uniformarsi.

L'AGENTE si impegna a comunicare alla PREPONENTE eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale della PREPONENTE stessa che venissero a sua conoscenza.

La PREPONENTE ha facoltà di visitare o far visitare da persona **3.9** all'uopo designata, la Clientela contattata dall'AGENTE, nel qual caso l'AGENTE si impegna, su espressa richiesta, ad assistere ed agevolare l'ispezione.

Nessun compenso spetterà all'AGENTE per gli adempimenti di cui al presente articolo, essendosi tenuto conto di ciò all'interno della quantificazione delle provvigioni.

6 - PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DEGLI AFFARI.

L'AGENTE trasmetterà immediatamente e per iscritto alla PREPONENTE gli ordini e/o le proposte ricevute debitamente sottoscritti dal cliente.

La conferma d'ordine andrà effettuata per iscritto.

La mancata conferma dell'ordine e/o della proposta da parte della PREPONENTE entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ordine e/o della proposta equivale al rifiuto dell'ordine e/o della proposta da parte della PREPONENTE stessa.

7 - MINIMO D'AFFARI E DIRITTO DI RECESSO.

L'AGENTE garantisce alla PREPONENTE di promuovere in suo favore affari da eseguirsi all'interno della propria zona di competenza nella misura del minimo di seguito individuato per i rispettivi periodi: vedi ALLEGATO "A".

Per i periodi sopra non individuati il minimo d'affari sarà consensualmente determinato dalle parti restando inteso che, in caso di mancato accordo, resta fissato il minimo d'affari previsto per il periodo precedente.

L'AGENTE riconosce alla PREPONENTE il diritto di recedere per giusta causa dal presente contratto, per l'ipotesi di mancato raggiungimento da parte dell'AGENTE stesso del minimo d'affari periodico garantito, così come determinato ai sensi delle disposizioni del presente articolo di contratto.

8 - PROVVIGIONI

Fatto salvo quanto stabilito con riferimento ai Clienti Direzionali l'AGENTE si vedrà corrisposte, per i soli affari che abbiano avuto regolare e completa esecuzione all'interno della zona assegnata, le seguenti provvigioni (vedi allegato A).

Per affari andati a buon fine, quindi per affari che abbiano avuto regolare esecuzione, si intendono quelli in cui sia avvenuto il regolare soddisfacimento delle reciproche prestazioni fra il Cliente e la PREPONENTE.

Resta, quindi, inteso che l'AGENTE non ha diritto al pagamento delle provvigioni sino a che la PREPONENTE non abbia conseguito il pagamento del prezzo e ciò anche se il Cliente abbia ottenuto dalla PREPONENTE una dilazione sul termine di pagamento già pattuito. L'AGENTE, in ossequio a quanto previsto dall'art.1748 c.c. 3° comma C.C., ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta.

A tal fine l'AGENTE, all'atto della cessazione del rapporto relazionerà la PREPONENTE sulle trattative commerciali intraprese ma non concluse a causa dello scioglimento del contratto d'agenzia. Le parti convengono che, qualora, nell'arco di 90 gg. dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative portino alla conclusione dell'affare, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni come sopra regolato; decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione di cui sopra, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività svolta dall'AGENTE e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.

Nel caso di ordini promossi in una zona ed esecuzione e/o consegna in un'altra diversa, le parti convengono che il 70% della provvigione andrà al promotore dell'ordine ed il restante 30% della provvigione andrà all'Agente della zona di esecuzione e/o di consegna, purché quest'ultimo abbia svolto una qualche attività nell'esecuzione e/o consegna relativa a quello stesso ordine, diversamente decidendo la preponente a suo insindacabile giudizio se e come suddividere la provvigione tra gli agenti interessati.

In particolare le parti riconoscono e dichiarano che la singola aliquota provvigionale tra loro concordata risulta costituita dalle seguenti componenti di corrispettivo per le rispettive percentuali: nel 70% del suo ammontare è costituita dal corrispettivo per la promozione d'affari; 20% del suo ammontare è costituita dal corrispettivo per il patto ex art.1751 bis Cod.Civ. e nel residuo 10% del suo ammontare è costituita dal corrispettivo per le ulteriori obbligazioni accessorie assunte dall'AGENTE.

9- AFFARI CONCLUSI DIRETTAMENTE DALLA PREPONENTE

Per gli affari conclusi dalla PREPONENTE con terzi che l'AGENTE aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'AGENTE, spetterà all'AGENTE una provvigione del vedi ALLEGATO "A".

10- CLIENTI DIREZIONALI

L'AGENTE si impegna a non contattare, nell'ambito della sua attività di promozione d'affari in favore della PREPONENTE, i seguenti Clienti Direzionali: vedi ALLEGATO "A".

I sopra individuati Clienti Direzionali sono esclusi dalla zona di competenza dell'AGENTE e, pertanto, nessuna provvigione spetterà all'AGENTE per gli affari conclusi dalla PREPONENTE con tale Clientela.

11-MATURAZIONE CALCOLO E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI.

La provvigione si considera maturata nel momento in cui il Cliente ha effettuato il pagamento relativo all'affare promosso.

Nel caso di vendita a consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi corrisposti dal Cliente in pagamento delle singole consegne.

La provvigione viene calcolata sull'ammontare netto delle fatture e, quindi, sul prezzo effettivo di vendita, dedotti eventuali sconti praticati direttamente dalla PREPONENTE ed escluse le somme addebitate al Cliente per spese accessorie quali spese di imballo, spedizione, trasporto, tasse, spese d'incasso e simili.

Le provvigioni saranno determinate con cadenza trimestrale e pagate secondo la seguente procedura:

- a) la PREPONENTE determina e comunica all'AGENTE entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di calendario, un prospetto indicante l'importo delle provvigioni dovute per tale trimestre, indicando tutti gli affari in relazione ai quali le stesse sono dovute, e provvede al contestuale pagamento di tale importo;
- b) contestualmente al pagamento delle provvigioni, l'AGENTE comunica alla PREPONENTE l'accettazione degli importi indicati nel prospetto comunicato.

Ai fini di cui al precedente comma, si ritengono maturate le provvigioni relative ad affari che abbiano già avuto, nel corso del trimestre considerato, completa e regolare esecuzione.

12- SPESE DI AGENZIA

L'AGENTE non ha diritto ad alcun rimborso per le spese che abbia a sostenere in adempimento del presente contratto.

13- COLLABORATORI DELL'AGENTE

L'AGENTE potrà anche avvalersi, all'interno della propria zona di competenza e nel rispetto dell'obbligo di non concorrenza assunto in base all'articolo 4 del presente contratto, della collaborazione di sub agenti e/o altri collaboratori autonomi e/o subordinati.

Oneri, obbligazioni e responsabilità inerenti ai rapporti sub agenzia, di lavoro autonomo e/o di lavoro subordinato costituiti dall'AGENTE con i suoi eventuali collaboratori sono ad esclusivo carico del primo, non intendendo la PREPONENTE avere con alcun rapporto con i collaboratori dell'AGENTE.

Per l'ipotesi che l'AGENTE intenda fruire della collaborazione di sub agenti o dipendenti, dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla PREPONENTE per consentire i necessari adeguamenti fiscali.

14-PATTO DI NON CONCORRENZA

L'AGENTE si obbliga, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.1751 bis Cod.Civ., ad astenersi dallo svolgere sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona, un'attività che si riveli direttamente o indirettamente in concorrenza con quella prevista nel presente contratto di agenzia, successiva alla scadenza o risoluzione o, comunque, alla cessazione del contratto stesso.

Ai fini di cui al precedente comma si intende per attività dell'AGENTE direttamente o indirettamente in concorrenza:

- a) la promozione di affari per conto di impresa che effettui la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi identici e/o similari a quelli di cui al presente contratto;
- b) la promozione di affari per conto di un'impresa che si rivolga ad una Clientela anche solo potenzialmente comune a quella della PREPONENTE, di modo che la PREPONENTE stessa possa ricevere danno dall'ingresso o espansione di tale impresa concorrente sul mercato;
- c) l'esercizio diretto, o per interposizione fittizia di persona, di impresa che effettui la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi identici e/o similari a quelli di cui al presente contratto.

Il presente patto ha la durata di mesi SEI a decorrere dalla data di cessazione del presente contratto ed è circoscritto allo stesso ambito territoriale, agli stessi identici e/o similari prodotti e/o servizi individuati nel presente contratto nonché agli stessi Clienti contattati in esecuzione del presente contratto di agenzia.

Le parti riconoscono, pertanto, che in tale senso vanno interpretate le declaratorie di cui ai precedenti commi del presente articolo di contratto.

Del presente patto si è tenuto conto al fine di dare equa determinazione alle provvigioni spettanti all'AGENTE.

15-RECESSO CON PREAVVISO

Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente contratto a tempo indeterminato, a mezzo di comunicazione scritta, con il semplice rispetto del periodo di preavviso determinato in base al combinato disposto dell'art. 1750 Cod. Civ. e del vigente A.F.C. CONFAPT e successive modificazioni e così risultante:

- . 4 mesi per il primo anno di durata del contratto;
- . 4 mesi per il secondo anno iniziato;
- . 4 mesi per il terzo anno iniziato;
- . 4 mesi di preavviso per il quarto anno iniziato;
- . 5 mesi a far tempo dall'inizio del quinto anno di durata del rapporto;

. 6 mesi a far tempo dall'inizio del sesto anno di durata del contratto e per tutti gli anni successivi.

Le parti concordano che:

. ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato, al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio/ 31 dicembre), quanti sono i mesi di preavviso dovuto o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.

. qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento;

. qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso

. la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Le parti concordano che, in deroga al disposto di cui all'art. 1750 ultimo comma Cod.Civ., la scadenza del periodo di preavviso potrà anche non coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

16- RECESSO SENZA PREAVVISO

Oltre che per le ipotesi previste dal presente contratto e per i casi costituenti grave inadempimento, la PREPONENTE potrà recedere senza preavviso dal presente contratto, per fatto imputabile all'AGENTE:

- a) nell'ipotesi risultino non corrispondenti a verità i dati identificativi dell'AGENTE così come dallo stesso dichiarati e riportati in epigrafe al presente contratto di agenzia
- b) nell'ipotesi l'AGENTE non comunichi alla PREPONENTE il mutamento di tali dati identificativi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui tale mutamento è avvenuto.

17-CESSAZIONE DEL CONTRATTO

L'AGENTE - riconoscendo come globalmente di miglior favore la disciplina risultante dall'AEC Confapi del 25/07/1989, come modificato dal Verbale di accordo del 05.11.1992, con riferimento alle indennità di cessazione contratto - accetta la disciplina collettiva risultante dall'art.10 (F.I.R.R.) e dall'art.11 (Indennità suppletiva di clientela) di tale AEC, e successive modificazioni, ed incarica la PREPONENTE di provvedere in suo favore agli accantonamenti annuali presso il F.I.R.R. ENASARCO al fine di vedersi comunque corrispondere tale indennità a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto e di veder per tale tramite stipulata in suo favore la polizza malattia infortuni.

Alla luce di quanto riportato dal precedente comma e del trattamento di miglior favore da ciò risultante l'AGENTE dichiara di accettare espressamente le condizioni di spettanza e la quantificazione dell'indennità suppletiva di clientela così come risultante dall'art. 11 AEC Confapi del 25/07/1989 come modificato dal Verbale di accordo del 05.11.1992. 3.9

Resta inteso e concordato che l'importo spettante all'AGENTE e risultante dalla sommatoria dell'importo complessivo dovuto a titolo di indennità FIRR e dell'eventuale importo spettante all'AGENTE a titolo di indennità suppletiva di clientela, non potrà in ogni caso superare il limite stabilito dall'art.1751 III comma Cod.Civ.

18- IMPEDIMENTO DELL'AGENTE, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO.

In virtù del disposto dell'art.1747 Cod.Civ. l'AGENTE si impegna a dare immediata comunicazione alla PREPONENTE allorché, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di eseguire l'incarico affidatogli, precisando i motivi e la prevedibile durata di tale impedimento ed essendo tenuto, in mancanza di immediata e completa comunicazione, al risarcimento del danno ex art.1223 Cod. Civ.

Per tutto il periodo di durata del comunicato impedimento le parti concordano che il rapporto di agenzia potrà essere sospeso, su iniziativa della sola PREPONENTE per la durata massima di mesi sei nell'anno solare decorrenti dalla data dell'inizio dell'evento impediante.

Resta inteso che l'eventuale sospensione del rapporto non comporta alcun mutamento né proroga in ordine al termine di scadenza del presente contratto a termine.

Durante tale eventuale periodo di sospensione, la PREPONENTE si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto; decorso il citato periodo di sospensione, la PREPONENTE, permanendo l'impedimento dell'AGENTE, potrà recedere dal presente contratto per fatto imputabile all'AGENTE, fatta salva l'ipotesi in cui l'impedimento dell'AGENTE sia originato da evento comportante invalidità permanente e totale.

L'AGENTE riconosce alla PREPONENTE il diritto e la facoltà di provvedere, durante il periodo di sospensione del rapporto di agenzia, ad assicurare direttamente l'esercizio della promozione di affari all'interno della zona di competenza dell'AGENTE stesso, ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitare la promozione stessa.

Resta concordato che l'AGENTE non ha diritto ad alcun compenso provvigionale, diretto o indiretto, relativamente agli affari conclusi dalla PREPONENTE durante il periodo di sospensione del rapporto.

L'AGENTE presta sin d'ora il proprio consenso affinché, nel corso del periodo di sospensione del rapporto, la PREPONENTE, o chi da questa sia incaricato di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivi onere alcuno.

19- CLAUSOLA DI CHIUSURA E DI RICHIAMO

Il presente contratto è costituito di n.19 clausole nonché dall'**ALLEGATO "A"** assieme dalle successive modificazioni allo stesso apportate, è parte integrante ed inscindibile dello stipulato contratto.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce novazione rispetto a tutti i precedenti rapporti intercorsi tra le parti stipulanti.

Tutte le eventuali modifiche che le parti intendano apportare al presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

Per quanto non espressamente statuito dal presente contratto trovano applicazione le norme del Codice Civile, così come integrate dal vigente A.E.C. CONFAPI e successive modificazioni.

DATA DI STIPULA: _____

SOTTOSCRIZIONE
DELLE PARTI

L'AGENTE: _____

LA PREPONENTE: _____

Dopo attenta valutazione ed approfondita valutazione io AGENTE sottoscrivo per accettazione espressa ex art.1341 Cod. Civ., le seguenti clausole del presente contratto di agenzia:

- 4 - CONTRATTI CON ALTRE DITTE PREPONENTI E DIRITTO DI RECESSO
- 7 - MINIMO D' AFFARI GARANTITO E DIRITTO DI RECESSO
- 9 - AFFARI CONCLUSI DIRETTAMENTE DALLA PREPONENTE
- 10- CLIENTI DIREZIONALI
- 14- PATTO DI NON CONCORRENZA
- 15- RECESSO CON PREAVVISO
- 16- RECESSO SENZA PREAVVISO
- 17- CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- 18- IMPEDIMENTO DELL'AGENTE, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO.

L'AGENTE: _____

ALLEGATO "A"**ZONA DI COMPETENZA: (PUNTO 2)**

La zona di competenza è costituita dalle province di PADOVA-ROVIGO-VICENZA-VERONA

VOLUME MINIMO D'AFFARI (PUNTO 7)

Con riferimento al volume consolidato nel 1999 (1055 milioni) il volume minimo per il periodo dal 01/02/00 al 31/12/00 sarà di 1200 milioni.

PROVVIGIONI (PUNTO 8)

A provvigione riconosciuta è il 5% sulle vendite con sconto 50%(40% su GP) praticati sul listino PS Marzo 1999.

Sulle vendite con sconto inferiore al massimo la provvigione sarà aumentata di un valore pari al 50% della differenza tra lo sconto praticato ed il massimo consentito.

Non verrà riconosciuta alcuna provvigione sulle riparazioni ed interventi dei ns tecnici.

CLIENTI DIREZIONALI (PUNTO 10)

| | | |
|---------------|-----------------|------------------------|
| FORNITORI PS: | B.A.B | MONTECCHIO MAGGIORE VI |
| | BAUER ITALIA | VICENZA |
| | C.L.M | RONCA' VR |
| | MELATO LUIGI | CORNEDO VI |
| | MELISON RUGGERO | RONCHI PD |
| | NARDI GABRIELLA | MONTECCHIO VI |
| | V.M.C. | CREAZZO VI |
| | Z.F. | MELEDO DI SAREGO VI |
| | UNIVENT | ZERMEGHEDO VI |
| | TOBALDINI | ALTAVILLA VI |
| | SOCIMA | ALTAVILLA VI |
| | SOGA | MONTECCHIO MAGGIORE |
| | TM | SCHIO VI |
| | OMRC | CREAZZO VI |
| | IVM | TORRI VI |

| | | |
|----------|---------------|-----------------------------|
| CLIENTI: | SIM | BUSSOLENGO VR |
| | PASTORE | MONSELICE PD |
| | STIMAC | VICENZA |
| | GEMINI IND.LE | ABANO PD |
| | PLAST MEC HT | ZOLA PREDOSA BO (BARBARANO) |
| | PLAST MEC PVC | BARBARANO VIC.NO VI |

PER ACCETTAZIONE:

L' AGENTE: _____

LA PREPONENTE: _____

MANDATO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

Tra la _____, rappresentata dall'Amministratore _____ nato a Matera il 02.07.1948, con sede in Taranto alla Via Appia n. 12400 -C.F.00321560732 - avente per oggetto la vendita di prodotti surgelati, d'ora in avanti chiamata anche solo Proponente, ed la sig.na _____

_____ nata a Lecce il 29.11.1961 ed ivi residente alla Via M.Viterbo n.22, C.F. PLLSDR61S69E5D6R si conviene e si stipula quanto appresso:

1) la signa _____ quale agente di commercio si impegna a svolgere per conto della

S.r.l. funzioni di venditrice di prodotti surgelati e non e delle attrezzature necessarie per la conservazione degli stessi, trattati dalla proponente o che comunque si trovino nella sua disponibilita'.

2) Il mandato comporta la qualifica di Agente e non implica nessun rapporto di lavoro subordinato. Per la propria attivita' lavorativa la signa utilizzerà il proprio automezzo, con spese a suo carico. La sig.na _____ dichiara di essere iscritta al N.2801_ dell'albo degli Agenti e Rappresentanti di commercio e di essere a conoscenza

di tutte le disposizioni fiscali relative alla sua attivita' lavorativa.

3) Il compenso che l' s.r.l. riconoscerà alla sig.na , concordato ed accettato dalle parti, e' il seguente:

a) per vendita di alimenti surgelati: 1% sul valore consegnato al netto di IVA e L.60 per ogni Kg. consegnato, L.150 per ogni ordine evaso;

b) per vendita di gelati: 3% sul valore consegnato al netto di IVA;

c) per vendita attrezzature: 6% sul valore consegnato al netto di IVA;

d) L.200.000 per concorso spese autoveicolo.

Le L.150 riconosciute per ogni ordine evaso vengono assegnate per patto di non concorrenza.

Per quanto riguarda i compensi di cui ai punti a), b) e c), gli stessi vengono riconosciuti per i seguenti titoli: per i valori in percentuale 70% per provvigioni, 15% per gestione portafoglio clienti ed eventuale acquisizione clienti e 15% per star del credere; per i valori in lire 50% per provvigioni, 25% per gestione portafoglio clienti ed eventuale acquisizione clienti e 25% per star del credere.

Si prende atto che si parla di eventualita' di acquisizione clienti perche' i prodotti trattati dalla

S.r.l. sono marchiati FINOVIS, GENEPE-
SCA, IGLO, AIA, ALGIDA, TOSERONI ed altri marchi af-
filiati, i quali sono sinonimi di qualita' molto
note e riconosciuti dal vasto pubblico dei consuma-
tori. Inoltre detti marchi sono reclamizzati dalla
Casa con ogni mezzo di informazione, per cui la
clientela gia' acquisita dalla proponente e' a li-
vello massimo ed eventuali altri clienti diventano
tali per esplicita loro richiesta direttamente alla
sede della S.r.l..

4) A carico della proponente sono: la gestione di-
retta dell'operato giornaliero dell'agente e l'ac-
quisizione della clientela con l'indicazione dei
clienti da visitare. Per quanto riguarda la zona
nella quale l'Agente dovra' prestare la propria at-
tivita' la stessa potra' essere estesa o ridotta in
qualunque momento da parte della proponente, in re-
lazione all'andamento delle vendite ed ai programmi
di sviluppo organizzativo.

5) Per eventuali insolvenze, l'agente assume lo Star
del Credere nella misura del 20% della perdita subi-
ta dal proponente.

6) La sig.na . non potra' trattare diretta-
mente o indirettamente per conto proprio o di terzi,
affari di ditte concorrenti, salvo esplicito bene-

stare della società' . La sig.na

si impegna espressamente per una durata di due anni dopo lo scioglimento del rapporto a non trattare, in tutta la zona in cui l' opera come venditrice, gli affari di altre case in concorrenza con la proponente e precisamente la vendita di prodotti gelati, surgelati o congelati e/o pasticceria fresca o conservata, in quanto fra i compensi sono riconosciute lire 150 per ogni ordine evaso per patto di non concorrenza.

7) Il mandato e' conferito dalla data della presente scrittura ed e' a tempo indeterminato con facolta' reciproca di chiedere lo scioglimento con preavviso di mesi 3(tre), a mezzo di lettera raccomandata, fermo restando la facolta' per la E S.r.l. di risolvere in tronco il contratto nei seguenti casi: inadempienza anche di una delle condizioni previste dal presente mandato, scarso rendimento, incapacita' produttiva, atti e/o atteggiamenti che possono provocare danni morali e materiali all'azienda e/o alla clientela.

(D) I primi tre mesi saranno considerati quali periodo di prova durante il quale il mandato potra' essere rescisso in qualsiasi momento senza preavviso. Il presente contratto annulla e sostituisce gli accordi

rescibo
SU
Pena

sottoscritti in precedenza.

8) Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Taranto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle dell'Accordo economico collettivo erga omnes valido per il settore commercio.

Si richiede la registrazione a tassa fissa.

Taranto,

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AGENTE

LA SOCIETA'

CONTRATTO di Agenzia 3.11

AGENZIA
Contratto di agenzia

=====

Tra (di seguito agente) e
..... (il preponente)
si conviene e si stipula quanto segue

1. AFFIDAMENTO DELL' INCARICO

1.1. Il preponente affida stabilmente all'agente, il quale accetta, l'incarico di promuovere per conto della societa', la conclusione di contratti di vendita di {— prodotti contrattuali}. —}

2. ESCLUSIVA TERRITORIALE

2.1. L' agente deve esplicitare la sua attivita' nella seguente zona e non puo' nella stessa assumere l'incarico di promuovere per conto di altri la vendita di prodotti riconducibili allo stesso comparto merceologico. Il preponente, per converso, si obbliga a non valersi, nella stessa zona, di altri agenti per gli affari inerenti alla sua impresa, ne' a concludere direttamente contratti di vendita nella predetta zona.

3. MINIMO DEGLI AFFARI

3.1. L' agente si impegna a trasmettere nel corso dell'anno affari per un minimo di
Qualora al termine dell'anno, o delle successive annate, non sia raggiunto tale minimo, il preponente ha facolta' di risolvere il contratto a partire dal terzo mese successivo dalla fine dell'anno nel quale il minimo non e' stato raggiunto, ovvero di far cessare a tale ultima data l'esclusiva concessa all'agente.

4. RAPPRESENTANZA

4.1. L' agente e' autorizzato a rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti di vendita, e puo' altresì riscuotere i crediti del preponente sorti in esecuzione dei contratti conclusi per suo mezzo.

{ -----
ovvero (1)

4.1. L' agente svolgera' prospezioni della clientela presente nel territorio di cui all'esclusiva. Trasmettera' al preposto gli ordini e le offerte ricevute. L' agente non ha il potere di concludere contratti ne' di impegnare il preposto. Quest' ultimo infatti si riserva il diritto di rifiutare ordini ed offerte procurate dall'agente.

----- }

5. INDIPENDENZA DELL' AGENTE

5.1. L' agente svolge la sua attivita' senza alcun vincolo di subordinazione: in particolare egli ha la piu' ampia liberta' nella scelta di modi e tempi nello svolgimento del proprio incarico.

5.2. In particolare l'agente potrà farsi assistere nell'espletamento della sua attività da sub-agenti dei quali è responsabile, previa informazione al preponente.

6. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Il preponente può rifiutare a suo insindacabile giudizio la conclusione di contratti proposti dall'agente, senza che ciò comporti a suo carico obblighi di provvigioni o indennizzi o di risarcimento di danni.

7. SCONTI

7.1. L'agente non ha la facoltà, salvo preventivo assenso del preponente, di concedere sconti, dilazioni di pagamento rispetto ai termini del listino predisposto dal preponente.

8. RENDICONTO

8.1. Ogni mese l'agente è tenuto a trasmettere al preponente un rendiconto particolareggiato degli affari conclusi e di quelli in corso.

9. INFORMAZIONI AL PREPONENTE

9.1. L'agente si obbliga a tenere informato il suo preposto delle condizioni di mercato, della concorrenza e comunque a fornirgli tutte le notizie utili all'aumento dei volumi delle vendite per ciò che riguarda la zona per la quale è stato conferito il diritto di esclusiva.

9.2. Inoltre l'agente è tenuto a sorvegliare che nel territorio per il quale gli è attribuita l'esclusiva non si verificano violazioni dei diritti di proprietà industriale del preponente. L'agente assisterà il preponente, secondo le direttive da quest'ultimo impartite, nella difesa dei diritti di proprietà industriale.

10. STAR DEL CREDERE

10.1. L'agente è tenuto ad accertarsi con la massima diligenza possibile della solvibilità dei clienti dei quali trasmette gli ordini.

10.2. L'agente, altresì, assume lo star del credere per insolvenza totale o parziale dei clienti dei quali trasmette gli ordini al preponente, nella misura del 20 per cento delle perdite subite dal preponente.

11. PROVVIGIONI

11.1. Il preponente si obbliga a corrispondere all'agente una provvigione pari al per cento su tutte le vendite concluse nel corso del contratto con clienti residenti sul territorio.

Esse vanno calcolate sul prezzo delle vendite fatturate, dedotti gli eventuali sconti, ad eccezione dello sconto per pagamento in contanti. Sono escluse tutte le spese accessorie quali trasporto, imballaggio, spedizione, diritti doganali o comunque oneri di qualsiasi tipo.

{ -----
 ovvero (2)

11.1. Sui premi e regolazioni di premi incassati in esecuzione di contratti assicurativi, rinnovi, aumenti, proroghe che siano conclusi per effetto dell'intervento dell'agente spettano allo stesso le provvigioni indicate Qualora il contratto comprenda partite soggette a diverse provvigioni, oppure rischi che, se assunti separatamente sarebbero assoggettabili a diverse aliquote provvigionali, ove non esista una sua attribuzione provvigionale specifica, viene riconosciuta una percentuale provvigionale da concordarsi sulla base dell'aliquota provvigionale piu' alta.

----- }
11.2. In caso di risoluzione del contratto concluso dall'agente, a questi non spettera' alcuna provvigione salvo il caso in cui la risoluzione sia stata determinata da fatto imputabile al preponente.

11.3. Le provvigioni saranno versate mensilmente all'agente a fronte della presentazione del rendiconto di cui alla clausola 8.

11.4. In ogni caso tutte le spese di agenzia saranno a carico dell'agente.

12. DURATA

12.1: Il contratto avra' inizio il e terminera' il
Eventuali rinnovi saranno di volta in volta negoziati fra le parti.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. Il contratto puo' essere risolto da entrambe le parti, previo preavviso da darsi a mezzo di raccomandata, di almeno sei mesi. Nessuna indennita' sara' dovuta in caso di risoluzione o di mancata proroga del contratto.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1. Il presente contratto non e' cedibile se non previo accordo tra le parti.

15. SEGRETI AZIENDALI E COMMERCIALI

15.1. L' agente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali, ne' ad utilizzarli a fini estranei al presente contratto.

....., li'
Firme

=====

NOTE

<1> Clausola alternativa da utilizzarsi nel caso si tratti di agente senza rappresentanza.

<2> Clausola alternativa da utilizzarsi nel caso si tratti di agente di assicurazioni.